|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50**

**Testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in Supplemento**

**ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 95 del 24**

**aprile 2017), coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017,**

**n. 96 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante:**

**«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore**

**degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da**

**eventi sismici e misure per lo sviluppo.».**

**(GU n.144 del 23-6-2017 - Suppl. Ordinario n. 31)**

Entrata in vigore del provvedimento : 23-6-2017

Titolo I   
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA   
Capo I   
Disposizioni in materia di entrate

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,

al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del

decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di

conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle

note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti

legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate

con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ***(( ... ))***.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

**Art. 1**

**Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale**

1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per le cessioni di

beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti ***(( di***

***amministrazioni pubbliche, come definite ))*** dall'articolo 1, comma 2,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e

integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono

debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta

sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi

secondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle

operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo

comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza

del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;

b) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo

comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni,

province, citta' metropolitane, comuni, unioni di comuni;

c) societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensi

dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle

societa' di cui alle lettere a) e b), ancorche' queste ultime

rientrino fra le societa' di cui alla lettera d) ovvero fra i

soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre

2009, n. 196;

d) societa' quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa

italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

di cui al comma 1 puo' essere individuato un indice alternativo di

riferimento per il mercato azionario.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al

termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal

Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della

direttiva 2006/112/CE.

***(( 1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i***

***committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento***

***attestante la loro riconducibilita' a soggetti per i quali si***

***applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e***

***prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti***

***all'applicazione del regime di cui al presente articolo.***

***1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si***

***applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo,***

***limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi***

***afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.***

***c) il comma 2 e' abrogato.***

***c-bis) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Operazioni***

***effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e***

***societa'». ))***

2. All'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

le parole «degli enti pubblici» sono sostituite dalla parola «dei».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da

emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente

decreto, sono stabilite ***(( le modalita' di attuazione delle norme di***

***cui ai commi 1 e 2 ))***.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle

operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° luglio

2017.

***(( 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i rimborsi da conto***

***fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,***

***sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione***

***prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio***

***1997, n. 241, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla***

***contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di***

***bilancio».***

***4-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da***

***emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della***

***legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le***

***modalita' di attuazione del comma 4-bis.***

***4-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del***

***Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano***

***nel senso che esse si applicano alle prestazioni di trasporto di***

***veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle***

***prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate***

***all'imposta sul valore aggiunto con le aliquote ridotte del 5 e del***

***10 per cento, ai sensi del numero 1-ter) della parte II-bis della***

***tabella A e del numero 127-novies) della parte III della tabella A***

***allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del***

***1972, nonche', fino al 31 dicembre 2016, esenti dall'imposta ai sensi***

***dell'articolo 10, primo comma, numero 14), del medesimo decreto del***

***Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.***

***4-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio***

***decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore***

***della legge di conversione del presente decreto, estende l'ambito di***

***applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze***

***22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31***

***dicembre 2005, anche al settore dei combustibili per autotrazione, in***

***applicazione dell'articolo 60-bis del decreto del Presidente della***

***Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ))***

***(( Art. 1 bis***

***Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata***

***1. Le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1***

***dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al***

***decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che***

***appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori***

***a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e***

***prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare***

***superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto dei***

***soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 dell'articolo 73***

***o di stabili organizzazioni in Italia di societa' di cui alla citata***

***lettera d), appartenenti al medesimo gruppo societario, possono***

***avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata***

***di cui al presente articolo per la definizione dei debiti tributari***

***dell'eventuale stabile organizzazione presente nel territorio dello***

***Stato.***

***2. I soggetti di cui al comma 1, che ravvisino la possibilita' che***

***l'attivita' esercitata nel territorio dello Stato costituisca una***

***stabile organizzazione, possono chiedere all'Agenzia delle entrate***

***una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la***

***stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita***

***istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento***

***collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto***

***2015, n. 128.***

***3. Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del***

***gruppo multinazionale cui appartengono i soggetti di cui al comma 1,***

***si considera il valore piu' elevato delle cessioni di beni e delle***

***prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo***

***all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione***

***dell'istanza e ai due esercizi anteriori.***

***4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle cessioni di***

***beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello***

***Stato da parte dei soggetti di cui al comma 1, si considera il valore***

***piu' elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi***

***indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in***

***corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi***

***anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche delle cessioni di***

***beni e delle prestazioni di servizi effettuate dai soggetti,***

***residenti o non residenti, che si trovino, nei confronti delle***

***societa' e degli enti di cui al comma 1 del presente articolo, nelle***

***condizioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle***

***imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della***

***Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.***

***5. Qualora in sede di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate***

***sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel***

***territorio dello Stato, per i periodi d'imposta per i quali sono***

***scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente***

***ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai***

***sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno***

***1997, n. 218, al fine di definire, in contraddittorio con il***

***contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione.***

***6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che estinguono i***

***debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi***

***d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle***

***dichiarazioni, versando le somme dovute in base all'accertamento con***

***adesione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo***

***19 giugno 1997, n. 218, le sanzioni amministrative applicabili ai***

***sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo n.***

***218 del 1997 sono ridotte alla meta'.***

***7. Il reato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo***

***2000, n. 74, non e' punibile se i debiti tributari della stabile***

***organizzazione nel territorio dello Stato, relativi ai periodi***

***d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle***

***dichiarazioni, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono***

***estinti nei termini di cui al comma 6 del presente articolo.***

***8. In caso di mancata sottoscrizione dell'accertamento per adesione***

***ovvero di omesso o parziale versamento delle somme dovute, non si***

***producono gli effetti di cui al comma 7. In relazione ai periodi***

***d'imposta e ai tributi oggetto dell'invito di cui al comma 5, il***

***competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre***

***dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito o di***

***redazione dell'atto di adesione, accerta le imposte e gli interessi***

***dovuti e irroga le sanzioni nella misura ordinaria. La disposizione***

***di cui al presente comma si applica anche in deroga ai termini di cui***

***all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29***

***settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente***

***della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.***

***9. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti di***

***cui al comma 6, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorita'***

***giudiziaria competente l'avvenuta definizione dei debiti tributari***

***della stabile organizzazione ai fini di quanto previsto al comma 7.***

***10. I soggetti di cui al comma 1 nei cui confronti e' stata***

***constatata l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio***

***dello Stato e che hanno estinto i debiti tributari della stessa con***

***le modalita' di cui al comma 6, a prescindere dall'ammontare del***

***volume d'affari o dei ricavi della stabile organizzazione, possono***

***accedere al regime dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli***

***altri requisiti previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.***

***128.***

***11. Non possono avvalersi delle previsioni del presente articolo le***

***societa' e gli enti di cui al comma 1 che abbiano avuto formale***

***conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche, dell'inizio di***

***qualunque attivita' di controllo amministrativo o dell'avvio di***

***procedimenti penali, relativi all'ambito di applicazione dell'istanza***

***di cui al medesimo comma 1. La preclusione opera anche nelle ipotesi***

***in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo***

***periodo e' stata acquisita dai soggetti che svolgono le funzioni di***

***supporto di cui al medesimo comma 1.***

***12. Resta ferma la facolta' di richiedere all'amministrazione***

***finanziaria la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei***

***requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel***

***territorio dello Stato ai sensi della lettera c) del comma 1***

***dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29***

***settembre 1973, n. 600.***

***13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono***

***definite le modalita' di attuazione del presente articolo.***

***14. Le entrate rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a***

***13 affluiscono ad appositi capitoli ovvero capitoli/articoli***

***dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e***

***delle finanze provvede al monitoraggio delle predette entrate ai fini***

***dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15.***

***15. Le entrate risultanti dal monitoraggio di cui al comma 14 sono***

***destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per le non***

***autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27***

***dicembre 2006, n. 296, e al Fondo nazionale per le politiche sociali,***

***di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,***

***per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro annui, e per la***

***restante parte al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di***

***cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.***

***Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad***

***apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.***

***))***

***(( Art. 1 ter***

***Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure***

***1. All'articolo 5-octies, comma 1, del decreto-legge 28 giugno***

***1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto***

***1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:***

***a) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:***

***«a-bis) se alla formazione del reddito complessivo concorrono***

***redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere***

***c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto***

***del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si***

***applica l'articolo 165, comma 8, del medesimo testo unico»;***

***b) alla lettera c), dopo le parole: «del presente articolo» sono***

***inserite le seguenti: «, nonche' per le imposte di cui all'articolo***

***19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;***

***c) alla lettera g):***

***1) all'alinea, le parole: «alla lettera e)» sono sostituite dalle***

***seguenti: «alla lettera f)»;***

***2) al numero 2), le parole: «del numero 1) della presente lettera »***

***sono sostituite dalle seguenti: «della lettera e)» e dopo le parole:***

***«le somme da versare del 10 per cento» sono aggiunte le seguenti: «.***

***L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della***

***maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto gia'***

***versato, non puo' essere comunque superiore a quello determinato ai***

***sensi del numero 1) della presente lettera»;***

***3) al numero 3), le parole: «del numero 1) della presente lettera »***

***sono sostituite dalle seguenti: «della lettera e)» e dopo le parole:***

***«le somme da versare del 3 per cento» sono aggiunte le seguenti: «.***

***L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della***

***maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto gia'***

***versato, non puo' essere comunque superiore a quello determinato ai***

***sensi del numero 1) della presente lettera».***

***2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), del presente***

***articolo si applica anche agli atti emanati ai sensi dell'articolo***

***5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n.***

***167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.***

***227, non ancora definiti alla data di entrata in vigore della***

***disposizione medesima. In ogni caso non si fa luogo al rimborso delle***

***imposte gia' pagate. ))***

***(( Art. 1 quater***

***Disposizioni in materia di rilascio del certificato***

***di regolarita' fiscale e di erogazione dei rimborsi***

***1. I certificati di regolarita' fiscale, compresi quelli per la***

***partecipazione alle procedure di appalto di cui all'articolo 80,***

***comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.***

***50, nel caso di definizione agevolata di debiti tributari ai sensi***

***dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,***

***sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore***

***della dichiarazione di volersene avvalere effettuata nei termini di***

***cui al comma 2 dello stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del***

***2016, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione***

***stessa.***

***2. La regolarita' fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla***

***procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del***

***decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,***

***dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, anche a seguito del mancato,***

***insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di***

***quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai***

***fini della predetta definizione.***

***3. I rimborsi di imposte e tasse sono erogati, ove sussistano i***

***relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del***

***debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione***

***agevolata dei debiti tributari nei termini di cui all'articolo 6,***

***comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, limitatamente ai***

***carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. Nei casi di***

***mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di***

***una di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme***

***dovute ai fini della predetta definizione agevolata, l'erogazione del***

***rimborso puo' essere sospesa ai sensi dell'articolo 23 del decreto***

***legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. ))***

**Art. 2**

**Modifiche all'esercizio**

**del diritto alla detrazione dell'IVA**

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo e' sostituito

dal seguente: «Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai

beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui

l'imposta diviene esigibile ed e' esercitato al piu' tardi con la

dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione e'

sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del

diritto medesimo.»

2. All'articolo 25, ***(( primo comma ))***, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «, ovvero» a

«imposta.» sono sostituite dalle seguenti: «nella quale e' esercitato

il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il

termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa

all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo

anno.»

***(( 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle***

***fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017. ))***

***(( Art. 2 bis***

***Interpretazione autentica in materia di regime dell'imposta sul***

***valore aggiunto per i servizi di vitto e di alloggio in favore degli***

***studenti universitari***

***1. L'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del***

***Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta***

***nel senso che vi sono compresi i servizi di vitto e di alloggio resi***

***in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il***

***diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.***

***2. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono***

***fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti di***

***cui al comma 1 fino alla data di entrata in vigore della legge di***

***conversione del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso***

***dell'imposta sul valore aggiunto erroneamente applicata sulle***

***operazioni effettuate ne' al recupero della medesima imposta assolta***

***sugli acquisti erroneamente detratta; i contribuenti di cui al primo***

***periodo del presente comma operano comunque la rettifica della***

***detrazione, prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle***

***operazioni attive ai sensi dell'articolo 19-bis2, comma 3, del***

***decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.***

***3. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica***

***economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29***

***novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27***

***dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 1 milione di euro per ciascuno***

***degli anni 2017 e 2018. ))***

**Art. 3**

**Disposizioni in materia di contrasto**

**alle indebite compensazioni**

1. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono soppresse le parole: «di cui

all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602» e le parole «15.000 euro annui» sono

sostituite con le parole «5.000 euro annui»;

b) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Nei casi di

utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente

comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di

conformita' ***(( o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al***

***primo e al secondo periodo ))*** sulle dichiarazioni da cui emergono i

crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi

dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni

con visto di conformita' o sottoscrizione apposti da soggetti diversi

da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero

dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalita'

di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonche'

all'irrogazione delle sanzioni.»

2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1°

luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge ***(( 3***

***agosto 2009, n. 102 ))***, sono apportate le seguenti modificazioni:

***(( a) al numero 7:***

***1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «I contribuenti che***

***intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o***

***infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a***

***5.000 euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del***

***visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del***

***decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o***

***sull'istanza da cui emerge il credito»;***

***2) al secondo periodo, dopo le parole: «In alternativa la***

***dichiarazione» sono inserite le seguenti: «o l'istanza»;***

***3) dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente:***

***«Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17***

***del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al***

***presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di***

***conformita' o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo***

***e al secondo periodo sulle dichiarazioni o istanze da cui emergono i***

***crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi***

***dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni o***

***istanze con visto di conformita' o sottoscrizione apposti da soggetti***

***diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma***

***421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al***

***recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle***

***modalita' di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonche'***

***all'irrogazione delle sanzioni.» ))***

b) al numero 7-bis le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle

seguenti «5.000 euro».

3. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.

248, le parole: «per importi superiori a 5.000 euro annui,» sono

sostituite dalle seguenti: «ovvero dei crediti relativi alle imposte

sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte,

alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta

regionale sulle attivita' produttive e dei crediti d'imposta da

indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi».

***(( 4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n.***

***311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per il pagamento***

***delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non e' possibile***

***avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto***

***legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di iscrizione a ruolo***

***delle somme dovute, per il relativo pagamento non e' ammessa la***

***compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio***

***2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio***

***2010, n. 122».***

***4-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.***

***241, sono apportate le seguenti modificazioni:***

***a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «a partire dal giorno***

***sedici del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «a***

***partire dal decimo giorno successivo»;***

***b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:***

***«2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione***

***risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano***

***il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente***

***articolo, il modello F24 e' scartato. La progressiva attuazione della***

***disposizione di cui al periodo precedente e' fissata con***

***provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con***

***provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'***

***indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato al***

***soggetto interessato».***

***4-ter. All'articolo 3, comma 1-ter, della legge 3 agosto 2004, n.***

***206, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui al***

***primo periodo del presente comma possono ottenere l'iscrizione negli***

***elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo***

***1999, n. 68, secondo le modalita' previste per i soggetti di cui alla***

***legge 23 novembre 1998, n. 407».***

***4-quater. A decorrere dal 1º gennaio 2018, in luogo di quanto***

***previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge 3***

***agosto 2004, n. 206, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di***

***atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro***

***superstiti nonche' dei familiari di cui all'articolo 3 della citata***

***legge n. 206 del 2004 e' assicurata, ogni anno, la rivalutazione***

***automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei***

***prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso***

***ai trattamenti di cui al primo periodo del presente comma si applica***

***un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento***

***calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno***

***precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della***

***legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura***

***dell'incremento medesimo. Gli incrementi di cui al secondo periodo***

***del presente comma sono compresi in quelli di cui al primo periodo***

***del presente comma, se inferiori, sono alternativi, se superiori.***

***4-quinquies. All'onere derivante dal comma 4-quater, valutato in***

***417.000 euro per l'anno 2019, 820.000 euro per l'anno 2020, 1.163.000***

***euro per l'anno 2021, 1.518.000 euro per l'anno 2022, 1.881.000 euro***

***per l'anno 2023, 2.256.000 euro per l'anno 2024, 2.640.000 euro per***

***l'anno 2025, 3.035.000 euro per l'anno 2026 e 3.439.000 euro a***

***decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200.000 euro per***

***l'anno 2019, a 820.000 euro per l'anno 2020, a 1.163.000 euro per***

***l'anno 2021, a 1.518.000 euro per l'anno 2022, a 1.881.000 euro per***

***l'anno 2023, a 2.256.000 euro per l'anno 2024, a 2.640.000 euro per***

***l'anno 2025, a 3.035.000 euro per l'anno 2026 e a 3.439.000 euro a***

***decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo***

***di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.***

***190, e, quanto a 217.000 euro per l'anno 2019, mediante***

***corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di***

***politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del***

***decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.***

***4-sexies. Agli oneri valutati di cui al comma 4-quinquies, si***

***applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31***

***dicembre 2009, n. 196. ))***

**Art. 4**

**Regime fiscale delle locazioni brevi**

1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi

i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non

superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la

prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei

locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di

attivita' d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano

attivita' di intermediazione immobiliare, ***(( ovvero soggetti che***

***gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca***

***di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da***

***locare ))***.

2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai

contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si

applicano ***(( le disposizioni dell'))***articolo 3 del decreto

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in

caso di opzione ***(( per l'imposta sostitutiva nella forma della***

***cedolare secca ))***.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi

lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a

titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il

godimento dell'immobile ***(( da parte di terzi ))***, stipulati alle

condizioni di cui al comma 1.

***(( 3-bis. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla***

***data di entrata in vigore della legge di conversione del presente***

***decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto***

***1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,***

***possono essere definiti, ai fini del presente articolo, i criteri in***

***base ai quali l'attivita' di locazione di cui al comma 1 del presente***

***articolo si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con***

***l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di***

***impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al***

***decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,***

***avuto anche riguardo al numero delle unita' immobiliari locate e alla***

***durata delle locazioni in un anno solare. ))***

4. I soggetti che esercitano attivita' di intermediazione

immobiliare, ***(( nonche' quelli che gestiscono portali telematici ))***,

mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone

che dispongono di unita' immobiliari da locare, trasmettono i dati

relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro

tramite ***(( entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si***

***riferiscono i predetti dati ))***. L'omessa, incompleta o infedele

comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 e'

punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione e' ridotta alla

meta' se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni

successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, e'

effettuata la trasmissione corretta dei dati.

***(( 5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che***

***esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, nonche' quelli***

***che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in***

***ricerca di un immobile con persone che dispongono di unita'***

***immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi***

***relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora***

***intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi,***

***operano, in qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per***

***cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del***

***pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con le***

***modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio***

***1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4***

***del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22***

***luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per***

***l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera***

***operata a titolo di acconto.***

***5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di***

***una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del***

***testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del***

***Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora***

***incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai***

***commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti***

***canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal***

***presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti non***

***residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai***

***fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo,***

***in qualita' di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante***

***fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del***

***decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.***

***5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero***

***che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, e'***

***responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui***

***all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del***

***contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e),***

***del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' degli***

***ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento***

***comunale. ))***

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da

emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente

decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione ***(( dei commi 4,***

***5 e 5-bis ))*** del presente articolo, incluse quelle relative alla

trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.

***(( 7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facolta' di***

***applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto***

***legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui***

***all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio***

***2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio***

***2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della***

***legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della***

***legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di***

***soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.***

***7-bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14***

***settembre 2015, n. 147, si interpreta nel senso che i soggetti che***

***hanno optato, ai sensi del predetto comma 4, per il regime***

***agevolativo previsto per i lavoratori impatriati dal comma 1 del***

***medesimo articolo, decadono dal beneficio fiscale laddove la***

***residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal***

***caso, si provvede al recupero dei benefici gia' fruiti, con***

***applicazione delle relative sanzioni e interessi. ))***

***(( Art. 4 bis***

***Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni***

***spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei***

***condomini***

***1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono***

***apportate le seguenti modificazioni:***

***a) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:***

***«2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre***

***2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni***

***degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma***

***2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di***

***sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui***

***all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e***

***comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di***

***cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.***

***917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del***

***corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli***

***interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di***

***successiva cessione del credito. Le modalita' di attuazione delle***

***disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del***

***direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta***

***giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;***

***b) il comma 2-quinquies e' sostituito dal seguente:***

***«2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma***

***2-quater e' asseverata da professionisti abilitati mediante***

***l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista***

***dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di***

***cui al citato comma 2-quater. L'Agenzia nazionale per le nuove***

***tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)***

***effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con***

***procedure e modalita' disciplinate con decreto del Ministro dello***

***sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle***

***finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. La non veridicita'***

***dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando***

***la responsabilita' del professionista ai sensi delle disposizioni***

***vigenti. Per le attivita' di cui al secondo periodo, e' autorizzata***

***in favore dell'ENEA la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 1***

***milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021»;***

***c) al comma 2-sexies, dopo le parole: «i soggetti beneficiari» sono***

***inserite le seguenti: «, diversi da quelli indicati al comma 2-ter,».***

***2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui***

***al comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 5,7***

***milioni di euro per l'anno 2020, in 8 milioni di euro per l'anno***

***2021, in 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 12,8 milioni di***

***euro per l'anno 2023, in 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni***

***dal 2024 al 2027, in 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, in 5,1***

***milioni di euro per l'anno 2029, in 2,8 milioni di euro per l'anno***

***2030 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, che aumentano a 2,7***

***milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno***

***2018, a 19,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021***

***e a 20,5 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione***

***degli effetti in termini di indebitamento netto, e pari a 0,5 milioni***

***di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni***

***dal 2018 al 2021, si provvede:***

***a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,5 milioni di***

***euro per l'anno 2019, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 8***

***milioni di euro per l'anno 2021, a 10,6 milioni di euro per l'anno***

***2022, a 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,3 milioni di euro***

***per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a 7,3 milioni di euro per***

***l'anno 2028, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 2,8 milioni di***

***euro per l'anno 2030 e a 0,6 milioni di euro per l'anno 2031,***

***mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,***

***comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;***

***b) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di***

***euro per l'anno 2018, a 16,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 14,1***

***milioni di euro per l'anno 2020, a 11,8 milioni di euro per l'anno***

***2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente***

***utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non***

***previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di***

***contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del***

***decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,***

***dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;***

***c) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al***

***2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello***

***stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini***

***del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di***

***riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato***

***di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno***

***2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo***

***al Ministero dello sviluppo economico. ))***

Art. 5

Disposizione in materia di accise sui tabacchi

1. Le variazioni delle componenti e delle misure di cui

all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15

dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un

gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno

2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

2. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le

variazioni di cui al comma 1 e' adottato entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto.

***(( Art. 5 bis***

***Estensione al settore dei tabacchi delle procedure di rimozione dai***

***siti web dell'offerta in difetto di titolo autorizzativo o***

***abilitativo***

***1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il***

***comma 50 sono inseriti i seguenti:***

***«50-bis. Con le medesime modalita' stabilite dai provvedimenti di***

***attuazione del comma 50, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli***

***procede alla inibizione dei siti web contenenti:***

***a) offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti***

***da sostanze liquide contenenti nicotina in difetto di autorizzazione***

***o in violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio***

***2016, n. 6, ovvero offerta di tabacchi lavorati di cui all'articolo***

***39-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,***

***n. 504, in violazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 12***

***gennaio 2016, n. 6, o delle disposizioni di cui alla legge 22***

***dicembre 1957, n. 1293;***

***b) pubblicita', diretta o indiretta, dei prodotti di cui alla***

***lettera a) o dei contenuti di cui al comma 50;***

***c) software relativi a procedure tecniche atte ad eludere***

***l'inibizione dei siti irregolari disposta dall'Agenzia medesima.***

***50-ter. L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione del***

***comma 50-bis comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative***

***pecuniarie previste dal comma 50, graduate secondo i criteri***

***stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e***

***dei monopoli.***

***50-quater. Nei casi in cui nello stesso sito web, oltre ai prodotti***

***o contenuti di cui al comma 50 e alle lettere a), b) e c) del comma***

***50-bis, siano presenti prodotti o contenuti diversi, l'Agenzia delle***

***dogane e dei monopoli da' formale comunicazione della violazione***

***riscontrata ai soggetti interessati, assegnando un termine di***

***quindici giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non***

***consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'Agenzia***

***adotta il provvedimento finalizzato alla inibizione del sito web,***

***senza riconoscimento di alcun indennizzo». ))***

Art. 6

Disposizioni in materia di giochi

1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui

all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' fissata nel 19 per cento

dell'ammontare delle somme giocate. La misura del prelievo erariale

unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b),

del predetto testo unico, e' fissata nel 6 per cento dell'ammontare

delle somme giocate.

2. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma

488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' fissata all'otto per

cento a decorrere dal 1° ottobre 2017.

3. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500,

previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del

direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di

Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi

dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012,

n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n.

44, e' fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

4. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500,

previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma

3, e' fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

***(( 4-bis. All'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27***

***dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «e il divieto di trasferimento***

***dei locali per tutto il periodo della proroga» sono aggiunte le***

***seguenti: «fatta eccezione per i concessionari che, successivamente***

***al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilita' di***

***mantenere la disponibilita' dei locali per cause di forza maggiore e,***

***comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di***

***locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilita' di***

***un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale***

***trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle***

***dogane e dei monopoli». ))***

***(( Art. 6 bis***

***Riduzione degli apparecchi da divertimento***

***1. La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi***

***agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del***

***testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio***

***decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015,***

***prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n.***

***208, e' attuata, secondo le modalita' indicate con decreto del***

***Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio***

***2017, nei seguenti termini:***

***a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla***

***osta di esercizio non puo' essere superiore a 345.000;***

***b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla***

***osta di esercizio non puo' essere superiore a 265.000.***

***2. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono,***

***entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di***

***almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi***

***riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al***

***numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi***

***indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi***

***riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.***

***3. Qualora alle date di cui alle lettere a) e b) del comma 1 il***

***numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a***

***quello indicato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede***

***d'ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun***

***concessionario, secondo criteri di proporzionalita' in relazione alla***

***distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditivita'***

***degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi***

***precedenti. I concessionari, entro i cinque giorni lavorativi***

***successivi al recepimento della relativa comunicazione da parte***

***dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvedono a bloccare gli***

***apparecchi i cui nulla osta di esercizio sono stati revocati,***

***avviando le procedure di dismissione degli apparecchi stessi. La***

***violazione dell'obbligo previsto dal periodo precedente e' punita con***

***la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun***

***apparecchio. ))***

***(( Art. 7***

***Rideterminazione delle aliquote dell'ACE***

***1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,***

***il comma 3 e' sostituito dal seguente:***

***«3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il***

***calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e'***

***fissata all'1,5 per cento. In via transitoria, per il primo triennio***

***di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento; per il periodo***

***d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31***

***dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota e' fissata,***

***rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento***

***e all'1,6 per cento».***

***2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal***

***periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31***

***dicembre 2016.***

***3. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui***

***redditi delle societa' relativo al periodo d'imposta successivo a***

***quello in corso al 31 dicembre 2016 e' effettuata considerando quale***

***imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata***

***applicando le disposizioni di cui al comma 1. ))***

**Art. 8**

**Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari**

1. All'articolo 76, comma 2, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «del bene» sono

sostituite dalle seguenti: «dei beni».

***(( 1-bis. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, dopo***

***il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:***

***«1-ter. Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate***

***in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della***

***conformita' allo stato di fatto dei dati catastali e delle***

***planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformita' rilasciata da un***

***tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie***

***o dalla loro difformita' dallo stato di fatto, l'atto puo' essere***

***confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo,***

***redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi***

***omessi. L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente***

***a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del***

***decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23». ))***

Art. 9

Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia

concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise

1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole «e' incrementata di tre punti

percentuali dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «e'

incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di

ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di

un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020»;

b) alla lettera b), le parole «e di ulteriori 0,9 punti

percentuali dal 1º gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e

di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima

aliquota e' ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1°

gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed e' fissata al 25 per

cento a decorrere dal 1° gennaio 2021»;

c) alla lettera c), le parole «2018», ovunque ricorrano, sono

sostituite dalle seguenti: «2019».

***(( Art. 9 bis***

***Indici sintetici di affidabilita' fiscale***

***1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili***

***e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei***

***contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e***

***l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di***

***comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono***

***istituiti indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti***

***attivita' di impresa, arti o professioni, di seguito denominati***

***«indici». Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi***

***di dati e informazioni relativi a piu' periodi d'imposta,***

***rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare***

***la normalita' e la coerenza della gestione aziendale o professionale,***

***anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una***

***scala da 1 a 10 il grado di affidabilita' fiscale riconosciuto a***

***ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo,***

***sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente***

***previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 11.***

***2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia***

***e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il***

***quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici,***

***indispensabili per tenere conto di situazioni di natura***

***straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti***

***economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate***

***attivita' economiche o aree territoriali, sono approvate entro il***

***mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il***

***quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno***

***ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione.***

***Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da***

***emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le***

***attivita' economiche per le quali devono essere elaborati gli indici***

***ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta***

***in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore***

***dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo e' emanato***

***entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di***

***conversione del presente decreto.***

***3. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della***

***realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici***

***sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento***

***vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe***

***tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza***

***sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia***

***di finanza, nonche' da altre fonti.***

***4. I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al***

***fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati***

***economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli***

***stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione***

***tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro***

***dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente***

***dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con***

***provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare***

***entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici,***

***sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione***

***del primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli***

***indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche ai***

***parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge***

***28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti***

***dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.***

***Per i periodi d'imposta 2017 e 2018, il provvedimento di cui al***

***secondo periodo del presente comma e' emanato entro il termine***

***previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto***

***del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per***

***l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti***

***periodi d'imposta.***

***5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o***

***degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante***

***l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie***

***informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla***

***compilazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonche'***

***gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e***

***dall'applicazione degli indici.***

***6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il***

***contribuente:***

***a) ha iniziato o cessato l'attivita' ovvero non si trova in***

***condizioni di normale svolgimento della stessa;***

***b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli***

***di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54,***

***comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto***

***del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di***

***ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o***

***revisione dei relativi indici.***

***7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono***

***essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilita'***

***degli indici per determinate tipologie di contribuenti.***

***8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e'***

***istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso***

***Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione***

***finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli***

***ordini professionali. La commissione e' sentita nella fase di***

***elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di***

***ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneita' dello stesso***

***a rappresentare la realta' cui si riferisce nonche' sulle attivita'***

***economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. I***

***componenti della commissione partecipano alle sue attivita' a titolo***

***gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente***

***sostenute. Fino alla costituzione della commissione di cui al***

***presente comma, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli***

***esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998,***

***n. 146. Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla commissione***

***di cui al presente comma a decorrere dalla data della sua***

***costituzione.***

***9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli***

***indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle***

***dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti***

***dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base***

***imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il***

***proprio profilo di affidabilita' nonche' per accedere al regime***

***premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti positivi***

***rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'***

***produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari***

***rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini***

***dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria,***

***all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai***

***precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di***

***operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,***

***l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle***

***operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di***

***beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.***

***10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9 non comporta***

***l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento***

***delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le***

***modalita' previsti per il versamento a saldo delle imposte sui***

***redditi, con facolta' di effettuare il pagamento rateale delle somme***

***dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi***

***dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.***

***11. In relazione ai diversi livelli di affidabilita' fiscale***

***conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per***

***effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al***

***comma 9, sono riconosciuti i seguenti benefici:***

***a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' per la***

***compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro***

***annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo***

***non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette***

***e all'imposta regionale sulle attivita' produttive;***

***b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' ovvero dalla***

***prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore***

***aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;***

***c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle societa'***

***non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n.***

***724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma***

***36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;***

***d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni***

***semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo***

***periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre***

***1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del***

***decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;***

***e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione***

***del livello di affidabilita', dei termini di decadenza per***

***l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del***

***decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,***

***con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e***

***dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della***

***Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;***

***f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito***

***complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della***

***Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito***

***complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito***

***dichiarato.***

***12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono***

***individuati i livelli di affidabilita' fiscale, anche con riferimento***

***alle annualita' pregresse, ai quali e' collegata la graduazione dei***

***benefici premiali indicati al comma 11; i termini di accesso ai***

***benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di***

***attivita' svolto dal contribuente.***

***13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici***

***premiali di cui al comma 11, in caso di violazioni che comportano***

***l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di***

***procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo***

***10 marzo 2000, n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al***

***comma 11, lettere c), d), e) e f), del presente articolo.***

***14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza,***

***nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del***

***rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di***

***affidabilita' fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione***

***degli indici nonche' delle informazioni presenti nell'apposita***

***sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma,***

***del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.***

***605.***

***15. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146,***

***dopo le parole: «studi di settore,» sono inserite le seguenti: «degli***

***indici sintetici di affidabilita' fiscale». La societa' indicata***

***nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146,***

***provvede, altresi', a porre in essere ogni altra attivita' idonea a***

***sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare***

***le attivita' di analisi per contrastare la sottrazione***

***all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva,***

***ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le***

***relative aree territoriali e settoriali di intervento. Al fine di***

***consentire lo svolgimento delle attivita' di cui al precedente***

***periodo e di assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori***

***attivita' svolte dalla medesima societa' per altre finalita' e per***

***conto di altre amministrazioni, la stessa societa' puo' stipulare***

***specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui***

***all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.***

***165, ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto***

***anche lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei***

***risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonche' altre***

***attivita', sono stipulate esclusivamente per le finalita' stabilite***

***dal presente comma o da altre disposizioni normative. Le convenzioni***

***che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per***

***il contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di natura***

***contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree di competenza,***

***con le agenzie fiscali, con l'Istituto nazionale della previdenza***

***sociale, con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con il Corpo della***

***guardia di finanza. Le quote di partecipazione al capitale della***

***societa' di cui al secondo periodo del presente comma possono essere***

***cedute, in tutto o in parte, al Ministero dell'economia e delle***

***finanze, in conformita' ai principi disposti dal decreto legislativo***

***19 agosto 2016, n. 175.***

***16. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai***

***fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di***

***comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la***

***sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1,***

***del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle***

***entrate, prima della contestazione della violazione, mette a***

***disposizione del contribuente, con le modalita' di cui all'articolo***

***1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le***

***informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la***

***comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori***

***commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella***

***graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle entrate, nei***

***casi di omissione della comunicazione di cui al primo periodo, puo'***

***altresi' procedere, previo contraddittorio, all'accertamento dei***

***redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e***

***dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del***

***secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della***

***Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55 del decreto***

***del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.***

***17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono***

***emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del***

***presente articolo.***

***18. Le disposizioni normative e regolamentari relative***

***all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti***

***dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n.***

***549, e degli studi di settore previsti dagli articoli 62-bis e***

***62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di***

***produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi,***

***con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici.***

***Ad eccezione di quanto gia' disposto dal presente articolo, le norme***

***che, per fini diversi dall'attivita' di controllo, rinviano alle***

***disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per***

***l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche***

***agli indici. Per le attivita' di controllo, di accertamento e di***

***irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi***

***d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano***

***le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in***

***vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono abrogati***

***l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'articolo***

***7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.***

***19. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non***

***devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza***

***pubblica. ))***

***(( Art. 9 ter***

***Misure urgenti per il personale***

***dell'amministrazione finanziaria***

***1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,***

***sono apportate le seguenti modificazioni:***

***a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono***

***sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;***

***b) al comma 2, primo periodo, le parole: «30 settembre 2017» sono***

***sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018». ))***

***(( Art. 9 quater***

***Compensazione di somme iscritte a ruolo***

***1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del***

***decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche***

***nell'anno 2017 con le modalita' previste nel medesimo comma. Per***

***l'anno 2017 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di***

***concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel***

***citato comma 7-bis e' adottato entro trenta giorni dalla data di***

***entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))***

Capo II   
Disposizioni in materia di giustizia tributaria

Art. 10

Reclamo e mediazione

1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31

dicembre 1992, n. 546, le parole: «ventimila euro» sono sostituite

dalle seguenti: «cinquantamila euro».

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti

impugnabili notificati a decorrere dal 1º gennaio 2018.

3. All'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111, dopo la parola: «ente», sono inserite le seguenti: «e

dell'agente della riscossione».

***(( 3-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre***

***1992, n. 546, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:***

***«1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse***

***proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),***

***della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio***

***2014». ))***

**Art. 11**

**Definizione agevolata delle controversie tributarie**

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui

e' parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del

giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio,

possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto

l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la

legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto

impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e

degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo

20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica

dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi

di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

***(( 1-bis. Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro il 31***

***agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per***

***l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui***

***al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione***

***tributaria in cui e' parte il medesimo ente. ))***

2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi

di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione

e' dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In

caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate

ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e' dovuto alcun

importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito

anche con modalita' diverse dalla presente definizione.

3. Sono definibili le controversie ***(( il cui ricorso sia stato***

***notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del***

***presente decreto ))*** e per le quali alla data di presentazione della

domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con

pronuncia definitiva.

4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche

solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2,

paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del

Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio,

del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa

all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai

sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio,

del 13 luglio 2015.

5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni

previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.

218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non e' ammesso

il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro.

Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del

presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento

del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il

contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri:

a) per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari

all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, e' fissata al 30

novembre;

b) per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al

residuo venti per cento delle somme dovute, e' fissata al 30 giugno.

Per ciascuna controversia autonoma e' effettuato un separato

versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volonta' di

avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del

decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma

2 della stessa disposizione, puo' usufruire della definizione

agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di

cui al predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il

pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della

prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione

si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

6. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma

e' presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta

di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a

ciascun atto impugnato.

7. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si

scomputano quelli gia' versati per effetto delle disposizioni vigenti

in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonche' quelli

dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del

decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225. La definizione non da' comunque

luogo alla restituzione delle somme gia' versate ancorche' eccedenti

rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della

definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali

pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata

in vigore del presente articolo.

8. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il

contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di

volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal

caso il processo e' sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale

data il contribuente avra' depositato copia della domanda di

definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata,

il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

9. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i

termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce

giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata

in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.

10. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31

luglio 2018 con le modalita' previste per la notificazione degli atti

processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni dinanzi

all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in

cui la definizione della lite e' richiesta in pendenza del termine

per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo' essere impugnata

unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla

notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di

istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla

parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia

giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non

definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del

processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

11. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore

degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia piu'

pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma

7.

12. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'agenzia delle

entrate sono stabilite le modalita' di attuazione del presente

articolo. ***(( Tali modalita' di attuazione devono garantire il***

***riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione***

***delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale***

***all'IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del***

***decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. ))***

13. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17, comma

12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le maggiori entrate

derivanti dall'attuazione del presente articolo non dovessero

realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17, commi da

12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009. Nel caso di

realizzazione di ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate

previste, gli stessi possono essere destinati, prioritariamente a

compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di

cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016

n, 232, nonche', per l'eventuale eccedenza, al reintegro anche

parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di

spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13, da disporre

con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro

dell'economia e delle finanze.

***(( Art. 11 bis***

***Disposizioni in materia di magistratura contabile***

***1. Al fine di garantire la piena funzionalita' della magistratura***

***contabile, a tutela degli equilibri di finanza pubblica, a decorrere***

***dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del***

***presente decreto, la Corte dei conti e' autorizzata, in aggiunta alle***

***facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente e nei***

***limiti della dotazione organica, ad avviare procedure concorsuali per***

***l'assunzione di nuovi magistrati fino al numero massimo di***

***venticinque unita'.***

***2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,65 milioni di euro***

***per l'anno 2018 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno***

***2019, si provvede, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere***

***dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni***

***dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai***

***fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma***

***«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»***

***dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze***

***per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento***

***relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1,65 milioni di euro a***

***decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della***

***dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica***

***di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,***

***n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,***

***n. 307. ))***

***(( Art. 11 ter***

***Mediazione finalizzata alla conciliazione***

***delle controversie civili e commerciali***

***1. Il terzo e il quarto periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 del***

***decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono sostituiti dal***

***seguente: «A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia***

***riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui***

***risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del***

***presente comma». ))***

Capo III   
Disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica

**Art. 12**

**Rimodulazione delle risorse**

1. Per conseguire il pieno utilizzo delle risorse stanziate per il

credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione

dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo

le nuove modalita' e le procedure indicate dall'articolo 1, commi da

98 a 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 1, comma 108, della medesima legge n. 208

del 2015, e' rimodulata, per gli anni 2017-2019, ***(( in 507 milioni ))***

di euro per l'anno 2017 e ***(( in 672 milioni ))*** di euro per ciascuno

degli anni 2018 e 2019.

***(( 1-bis. Al fine di assicurare lo sviluppo delle universita' del***

***Mezzogiorno e per consentire la realizzazione di interventi***

***fondamentali per garantire la qualita' della vita e la formazione***

***degli studenti, le risorse, stanziate ai sensi della deliberazione***

***del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)***

***n. 78/2011 del 30 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale***

***n. 17 del 21 gennaio 2012, nell'ambito del ciclo di programmazione***

***del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 per il Piano***

***nazionale per il Sud - Sistema universitario e per cui al 31 dicembre***

***2016 non sono state assunte dalle amministrazioni beneficiarie***

***obbligazioni giuridicamente vincolanti, in sede di riprogrammazione***

***da parte del CIPE sono assegnate, in quote annuali, oltre che alle***

***scuole superiori, alle universita' alle quali le risorse stesse erano***

***state inizialmente destinate, in modo da garantire il rispetto dei***

***saldi di finanza pubblica, a fronte di specifici impegni delle***

***universita' stesse a compiere, per le parti di propria competenza,***

***gli atti necessari per l'avvio dei relativi progetti. ))***

***(( Art. 12 bis***

***Rimodulazione del credito d'imposta***

***per le imprese alberghiere***

***1. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 10 del***

***decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,***

***dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e' sostituito dal seguente: «Il***

***credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese***

***alberghiere indicate al medesimo comma e' riconosciuto altresi' per***

***le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per***

***l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il***

***beneficiario non ceda a terzi ne' destini a finalita' estranee***

***all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima***

***dell'ottavo periodo d'imposta successivo». ))***

**Art. 13**

**Riduzione dotazioni missioni**

**e programmi di spesa dei Ministeri**

1. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato

al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel

documento di economia e finanza per l'anno 2017 presentato alle

Camere, le missioni e i programmi di spesa degli stati di previsione

dei Ministeri, di cui all'elenco allegato al presente decreto, sono

ridotte, per l'anno 2017, degli importi ivi indicati in termini di

competenza e cassa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle

more dell'adozione delle necessarie variazioni di bilancio, e'

autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili gli importi

indicati in termini di competenza e cassa nell'elenco allegato al

presente decreto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri

competenti, potranno essere apportate, nel rispetto dell'invarianza

dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative rispetto agli

importi indicati nel citato elenco anche relative a missioni e

programmi diversi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di

conto capitale per finanziare spese correnti.

***(( 1-bis. Al fine di ridurre gli impatti delle riduzioni di spesa***

***previste a legislazione vigente sulle istituzioni dell'alta***

***formazione artistica, musicale e coreutica, gli stanziamenti del***

***programma «Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e***

***coreutica» del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della***

***ricerca sono incrementati di 1,5 milioni di euro annui a decorrere***

***dal 2017.***

***1-ter. Per fare fronte all'onere di cui al comma 1-bis, la***

***dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,***

***di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,***

***n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,***

***n. 307, e' corrispondentemente ridotta di 1,5 milioni di euro annui a***

***decorrere dal 2017. ))***

***(( Art. 13 bis***

***Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo***

***12 maggio 2016, n. 90***

***1. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto***

***legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: «sono effettuate entro***

***24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono***

***sostituite dalle seguenti: «sono effettuate entro ventiquattro mesi***

***dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente***

***del Consiglio dei ministri». ))***

***(( Art. 13 ter***

***Disposizioni in materia di controllo della spesa***

***per la gestione dell'accoglienza***

***1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451,***

***convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, dopo il comma 3 e'***

***aggiunto il seguente:***

***«3-bis. Con le medesime modalita' previste dal comma 3, entro***

***trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente***

***disposizione, sono individuati gli obblighi per la certificazione***

***delle modalita' di utilizzo dei fondi di cui al presente articolo da***

***parte dei soggetti aggiudicatari, attraverso la rendicontazione***

***puntuale della spesa effettivamente sostenuta, mediante la***

***presentazione di fatture quietanzate». ))***

***(( Art. 13 quater***

***Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi***

***1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e' sospeso il conio da parte***

***dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un***

***centesimo e a due centesimi di euro. Il risparmio derivante***

***dall'attuazione del presente comma e' destinato al Fondo per***

***l'ammortamento dei titoli di Stato.***

***2. Durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, quando un***

***importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo***

***da pagare e il pagamento e' effettuato integralmente in contanti,***

***tale importo e' arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per***

***difetto, al multiplo di cinque centesimi piu' vicino.***

***3. Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di***

***pubblici servizi, compresi i loro concessionari, rappresentanti,***

***mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessita' di ulteriori***

***provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all'arrotondamento di***

***cui al comma 2 in relazione a qualunque autonomo importo monetario in***

***euro a debito o a credito.***

***4. Resta impregiudicato il corso legale delle monete metalliche in***

***euro destinate alla circolazione di valore unitario pari a un***

***centesimo e a due centesimi di euro secondo le norme ad esse***

***applicabili.***

***5. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo***

***2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, svolge***

***un'apposita verifica sull'impatto delle disposizioni del presente***

***articolo sulle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni***

***e di servizi praticati ai consumatori finali e riferisce su base***

***semestrale le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi dallo***

***stesso rilevate nell'esercizio delle proprie attivita' e funzioni al***

***Ministro dello sviluppo economico che provvede, ove necessario, alla***

***formulazione di segnalazioni all'Autorita' garante della concorrenza***

***e del mercato e di proposte normative.***

***6. Le disposizioni del presente articolo sono comunicate alla Banca***

***centrale europea entro un mese dalla data della loro entrata in***

***vigore e si applicano dal 1° gennaio 2018. ))***

Titolo II   
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

Art. 14

Riparto del Fondo di solidarieta' comunale

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono

apportate le seguenti modificazioni:

***(( 0a) al comma 448, le parole: «A decorrere dall'anno 2017, la***

***dotazione» sono sostituite dalle seguenti: «La dotazione» e dopo le***

***parole: «e' stabilita in euro 6.197.184.364,87» sono inserite le***

***seguenti: «per l'anno 2017 e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere***

***dall'anno 2018»;***

***0b) al comma 449:***

***1) alla lettera b), le parole: «nell'importo massimo di 80 milioni***

***di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nell'importo massimo di 66***

***milioni di euro»;***

***2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:***

***«d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel limite***

***massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano,***

***successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450,***

***una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarieta'***

***comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui***

***alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della***

***variazione stessa, e, a decorrere dall'anno 2022, destinato, nella***

***misura di 25 milioni di euro annui, ad incremento del contributo***

***straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui***

***all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi***

***sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18***

***agosto 2000, n. 267, o alla fusione per incorporazione di cui***

***all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56»; ))***

a) al comma 450, le parole: «8 per cento», ovunque ricorrano,

sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento»;

b) dopo il comma 450 e' inserito il seguente: «450-bis. Per il

solo anno 2017, la quota di cui alla lettera b) del comma 449 non

distribuita, nel limite di 14 milioni di euro, unitamente al

contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre

2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del

minor gettito per l'anno 2016, nel limite di 11 milioni di euro, ***((***

***che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017***

***per essere riassegnati, nel medesimo esercizio, al Fondo di***

***solidarieta' comunale ))***, sono accantonati per essere attribuiti a

favore dei comuni che presentino contemporaneamente una variazione

negativa degli effetti perequativi derivanti dall'aggiornamento della

metodologia di determinazione dei fabbisogni standard di cui al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2017, una

variazione negativa della dotazione netta del Fondo di solidarieta'

comunale per l'anno 2017 rispetto alla dotazione netta considerata

per il calcolo delle risorse storiche di riferimento di cui al comma

450 e una variazione negativa superiore al 1.3 per cento della

dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2017

rispetto alla dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale per

l'anno 2016. Il riparto viene effettuato in proporzione alla distanza

dalla percentuale del -1.3 per cento dello scostamento tra la

dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale del 2017 e la

dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale del 2016 in

percentuale delle risorse storiche nette di riferimento cosi' come

modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450.».

***(( 1-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui alla***

***lettera 0a) del comma 1, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere***

***dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del***

***contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre***

***2015, n. 208.***

***1-ter. Le modifiche di cui ai commi 1 e 1-bis trovano applicazione***

***con riferimento al Fondo di solidarieta' comunale relativo agli anni***

***2018 e successivi. ))***

***(( Art. 14-bis***

***Acquisto di immobili pubblici***

***1. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011,***

***n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.***

***111, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le disposizioni***

***di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che***

***procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse***

***stanziate con apposita delibera del Comitato interministeriale per la***

***programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero***

***dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili***

***stessi». ))***

***(( Art. 14-ter***

***Norme in materia di sanzioni per mancato rispetto***

***dei vincoli del patto di stabilita' interno per l'anno 2012***

***1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il***

***comma 462-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 3, del presente***

***decreto, e' inserito il seguente:***

***«462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del***

***patto di stabilita' interno nell'anno 2012 o negli esercizi***

***precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge***

***12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi***

***28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora***

***gia' applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle***

***province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse***

***violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31***

***dicembre 2014». ))***

**Art. 15**

**Contributo a favore delle province della regione Sardegna e della**

**citta' metropolitana di Cagliari**

1. Alle province della Regione Sardegna e alla citta' metropolitana

di Cagliari e' attribuito un contributo di 10 milioni di euro per

l'anno 2017 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Il

contributo spettante a ciascun ente e' comunicato dalla Regione

Sardegna al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza

locale e agli enti interessati, entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata

comunicazione, il riparto avviene per il 90 per cento sulla base

della popolazione residente e per il restante 10 per cento sulla base

del territorio.

2. Il contributo spettante a ciascuna provincia e citta'

metropolitana, di cui al comma 1, e' versato dal Ministero

dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale

concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al

comma 418, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In

considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun

ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative al

contributo attribuito ed iscrive in spesa il concorso alla finanza

pubblica di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge n. 190 del

2014 per gli anni 2017 e successivi al netto di un importo

corrispondente al contributo stesso.

3. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 10 milioni di

euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa

di cui all'articolo 27, comma 1.

**Art. 16**

**Riparto del concorso alla finanza pubblica**

**da parte di province e citta' metropolitane**

1. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fermo restando per

ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di

900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900

milioni ***(( di euro ))*** a decorrere dal 2017 a carico degli enti

appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650

milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a

carico delle citta' metropolitane.».

***(( 1-bis. Alle province che hanno dichiarato il dissesto***

***finanziario entro il 31 dicembre 2015, non escluse dal versamento di***

***cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.***

***190, e' attribuito, per l'anno 2017, un contributo pari a 10 milioni***

***di euro.***

***1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro***

***per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del***

***contributo per il medesimo anno 2017, di cui al comma 24***

***dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. ))***

2. Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare della riduzione della

spesa corrente che ciascuna provincia e citta' metropolitana deve

conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1,

comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' stabilito negli

importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.

3. Per gli anni 2017 e 2018 il concorso alla finanza pubblica a

carico delle province e delle citta' metropolitane previsto

dall'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e'

determinato per ciascun ente nell'importo indicato nella tabella 2

allegata al presente decreto.

**Art. 17**

**Riparto del contributo a favore delle province e delle citta'**

**metropolitane delle regioni a statuto ordinario**

1. Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare del contributo di cui

all'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a

favore di ciascuna provincia e citta' metropolitana delle regioni a

statuto ordinario, e' stabilito nell'importo indicato nella tabella 3

allegata al presente decreto.

**Art. 18**

**Disposizioni sui bilanci**

**di province e citta' metropolitane**

1. Per l'esercizio 2017, le province e le citta' metropolitane:

a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola

annualita' 2017;

b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri

finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo

libero e destinato.

2. Al comma 3, dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno

2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2015, n. 125, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle

seguenti: «per gli anni 2016 e 2017» e le parole: «per l'anno 2015»

sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno precedente».

3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il

comma 462 e' inserito il seguente:

«462-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della

legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento

all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di

amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016.

***(( 3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le citta'***

***metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono***

***utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e***

***dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al***

***decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento***

***degli oneri riguardanti le funzioni di viabilita' e di polizia locale***

***con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.***

***3-ter. Per l'anno 2017, il termine di venti giorni, previsto***

***dall'articolo 141, comma 2, secondo periodo, del testo unico di cui***

***al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnato al consiglio***

***comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini di legge***

***il rendiconto della gestione per l'esercizio 2016, e' stabilito in***

***cinquanta giorni.***

***3-quater. Il conto economico e lo stato patrimoniale previsti***

***dall'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18***

***agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio 2016, possono essere***

***approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca dati delle***

***amministrazioni pubbliche entro trenta giorni. Il mancato rispetto di***

***tali termini comporta l'applicazione della procedura di cui***

***all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto***

***legislativo n. 267 del 2000, con il termine ordinario di venti giorni***

***ivi previsto, nonche' delle disposizioni dell'articolo 9, comma***

***1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito,***

***con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. ))***

Art. 19

***(( Termine per l'invio delle certificazioni relative agli obiettivi***

***di saldo finanziario da parte degli enti locali in dissesto ))***

1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il

comma 470, e' inserito il seguente: «470-bis. Gli enti locali per i

quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, a seguito della dichiarazione di dissesto,

sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti

ad inviare la certificazione di cui al comma 470 entro trenta giorni

dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione,

previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione

dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di

cui all'articolo 261 del medesimo decreto legislativo. La

disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli

obblighi di certificazione di cui all'articolo 1, comma 720, della

legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

**Art. 20**

**Contributo a favore delle province delle regioni**

**a statuto ordinario**

1. Alle province delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio

delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7

aprile 2014, n. 56, e' attribuito un contributo complessivo di ***(( 180***

***milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni***

***di euro annui a decorrere dall'anno 2019 ))***. Le risorse di cui al

periodo precedente sono ripartite secondo criteri e importi da

definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed

autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto

con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il

***(( 30 giugno 2017 ))***, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire

il mantenimento della situazione finanziaria corrente. ***(( Qualora***

***l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima***

***iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al***

***presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno***

***della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto del***

***Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e***

***delle finanze, di cui al periodo precedente puo' essere comunque***

***adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi***

***indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente***

***decreto.***

***1-bis. Alle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario,***

***per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1***

***della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' attribuito un contributo***

***complessivo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e***

***2018. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo***

***criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza***

***Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Ministero***

***dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle***

***finanze, da adottare entro il 30 giugno 2017, tenendo anche conto***

***dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione***

***finanziaria corrente. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti***

***giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto***

***del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e 2018***

***all'ordine del giorno della Conferenza Stato-citta' ed autonomie***

***locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il***

***Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al secondo periodo,***

***puo' essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione***

***agli importi indicati per ciascuna citta' metropolitana nella tabella***

***3 allegata al presente decreto. ))***

2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi ***(( 180 milioni***

***di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro***

***annui a decorrere dall'anno 2019 ))***, si provvede, quanto a 60 milioni

di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno

2018, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27,

comma 1. ***(( Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l'anno***

***2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante***

***corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,***

***della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ))***

3. Per l'attivita' di manutenzione straordinaria della rete viaria

di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario e'

autorizzato un contributo di ***(( 170 milioni di euro ))*** per l'anno

2017. All'onere derivante dal presente comma, pari a ***(( 170 milioni***

***di euro ))*** per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma

68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite secondo criteri e

importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta'

ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare

entro il ***(( 30 giugno 2017 ))***. ***(( Qualora l'intesa non sia raggiunta***

***entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta***

***di riparto del contributo di cui al comma 3 all'ordine del giorno***

***della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto del***

***Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e***

***delle finanze, di cui al periodo precedente puo' essere comunque***

***adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi***

***risultanti dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari***

***interni e territoriali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016,***

***pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016.***

***4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede mediante***

***corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,***

***della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ))***

Art. 21

***(( Disposizioni in favore delle fusioni di comuni ))***

1. Il contributo straordinario a favore dei comuni risultanti dalla

fusione di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o dalla fusione per

incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile

2014, n. 56 e' incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli

anni 2017 e 2018.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per

ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter del

decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni

dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

***(( 2-bis. All'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23***

***dicembre 2014, n. 190, le parole: «delle spese di personale sostenute***

***dai singoli enti nell'anno» sono sostituite dalle seguenti: «della***

***media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel***

***triennio».***

***2-ter. Il comma 132 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.***

***56, e' sostituito dal seguente:***

***«132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi***

***e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti***

***preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario***

***del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui***

***al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui***

***l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali e' sospesa***

***in virtu' di previsione legislativa». ))***

***(( Art. 21-bis***

***Semplificazioni***

***1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che***

***hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che***

***hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e***

***spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.***

***243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:***

***a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per***

***mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,***

***con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;***

***b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.***

***112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.***

***133.***

***2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si***

***applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che***

***hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento***

***entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato***

***nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di***

***cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. ))***

***(( Art. 21-ter***

***Contributi per la sperimentazione di nuove funzioni della banca dati***

***SIOPE***

***1. Agli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti***

***previsti dal comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre***

***2009, n. 196, introdotto dall'articolo 1, comma 533, della legge 11***

***dicembre 2016, n. 232, e' attribuito un contributo complessivo di 1***

***milione di euro per l'anno 2017, da ripartire con decreto del***

***Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza***

***unificata.***

***2. All'onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per***

***l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello***

***stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini***

***del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di***

***riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato***

***di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno***

***2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo***

***al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'***

***autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti***

***variazioni di bilancio. ))***

**Art. 22**

**Disposizioni sul personale e sulla cultura**

1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e

della vigente normativa in materia di contenimento dalla spesa

complessiva di personale, i comuni, in deroga a quanto disposto

dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro

a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle

procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione

che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, gia'

incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di

sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e

che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di

servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici

non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti, non connessi a

garanzia di diritti fondamentali.

***(( 1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015,***

***n. 208, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Fermi***

***restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del***

***presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui***

***all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n.***

***296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per***

***il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate***

***correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la***

***percentuale stabilita al primo periodo e' innalzata, per gli anni***

***2017 e 2018, al 75 per cento». ))***

***(( 2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28***

***dicembre 2015, n. 208, le parole: «nei comuni con popolazione***

***inferiore a 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «nei***

***comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017***

***e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000***

***abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale***

***inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti***

***registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta***

***percentuale e' innalzata al 100 per cento». ))***

3. All'articolo 1, comma 479, lettera d), della legge 11 dicembre

2016, n. 232, le parole «75 per cento» sono sostituite dalle

seguenti: «90 per cento».

***(( 3-bis. A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia***

***locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di***

***servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi***

***sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18***

***agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale***

***necessari allo svolgimento di attivita' e iniziative di carattere***

***privato che incidono sulla sicurezza e la fluidita' della***

***circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a***

***carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e***

***le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia***

***locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini***

***del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di***

***contrattazione integrativa sono disciplinate le modalita' di utilizzo***

***di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza***

***con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.***

***3-ter. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n.***

***208, sono apportate le seguenti modificazioni:***

***a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Fino al 31***

***dicembre 2019, il comune di Matera puo' autorizzare la corresponsione***

***al personale non dirigenziale direttamente impiegato nelle attivita'***

***di cui al periodo precedente, nel limite massimo complessivo di 30***

***ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro***

***straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti***

***dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del***

***personale del comparto "Regioni-Autonomie locali" del 1° aprile 1999,***

***di cui al comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla***

***Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999. E' altresi' consentita***

***l'instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo***

***determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di***

***cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in deroga***

***alle percentuali ivi previste»;***

***b) al terzo periodo, le parole: «di 500.000 euro annui per gli anni***

***dal 2016 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 500.000 euro***

***per l'anno 2016 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017***

***al 2019».***

***3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma***

***3-ter, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e***

***2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per***

***interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,***

***comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))***

4. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, sono aggiunti, ***(( in fine ))***, i seguenti periodi: «Non rientrano

tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto

prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive

di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche

amministrazioni, purche' la pubblica amministrazione conferente operi

in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale ***((***

***l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica***

***elettiva. Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo***

***quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista e'***

***titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere***

***associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio,***

***di cui faccia parte il comune stesso ))***. Il conferimento e'

effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa

vigente.».

5. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 420, lettera c), della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica per la copertura delle

posizioni dirigenziali che richiedono professionalita' ***(( tecniche e***

***tecnico-finanziarie e contabili ))*** e non fungibili delle province

delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle

funzioni fondamentali previste dall'articolo 1, commi 85 e 86, delle

legge 7 aprile 2014, n. 56.

***(( 5-bis. All'articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi***

***sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18***

***agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I***

***comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacita'***

***assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte».***

***5-ter. Al fine di consentire un utilizzo piu' razionale e una***

***maggiore flessibilita' nella gestione delle risorse umane da parte***

***degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni***

***di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto***

***legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano al passaggio di***

***personale tra l'unione e i comuni ad essa aderenti, nonche' tra i***

***comuni medesimi anche quando il passaggio avviene in assenza di***

***contestuale trasferimento di funzioni o servizi.***

***5-quater. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di***

***promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura***

***in ambito locale, i vincoli di contenimento della spesa pubblica di***

***cui all'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge 31 maggio 2010,***

***n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.***

***122, non si applicano alle spese per la realizzazione di mostre***

***effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della***

***cultura di loro appartenenza.***

***5-quinquies. Al fine di assicurare la tutela del decoro del***

***patrimonio culturale e la sicurezza pubblica, il comune, d'intesa con***

***la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei***

***beni e delle attivita' culturali e del turismo, puo' adottare***

***deliberazioni volte a regolare l'accesso e la circolazione, nel***

***proprio centro storico, di veicoli elettrici e di velocipedi,***

***utilizzati a fini turistici, che abbiano piu' di due ruote o che***

***comunque trasportino tre o piu' persone, incluso il conducente. ))***

6. Al fine di potenziare i sistemi museali cittadini e di

promuovere l'interazione e la collaborazione tra gli istituti e i

luoghi della cultura statali, regionali e degli enti locali, fino al

31 dicembre 2018, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante

interesse nazionale dotato di autonomia speciale, di cui al decreto

del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23

dicembre 2014, ***(( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10***

***marzo 2015 ))***, e successive modificazioni, puo' avvalersi, in deroga

ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di

competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali,

ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti

di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per

sostenere ***(( il buon andamento dell'istituto o luogo della cultura e***

***garantirne l'attivazione. Ciascun istituto o luogo della cultura di***

***cui al primo periodo provvede all'attuazione delle disposizioni del***

***medesimo periodo con le risorse disponibili nel proprio bilancio,***

***assicurando altresi' il rispetto degli obblighi di pubblicita' e***

***trasparenza nelle diverse fasi della procedura ))***. Alla compensazione

degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento

netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al

precedente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, a 1.500.000

euro per l'anno 2018 e a 750.000 euro per l'anno 2019, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione

degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente

conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui

all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,

convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

7. Per le medesime finalita' di cui al comma 6, gli incarichi di

direttore di istituti e luoghi della cultura conferiti a seguito

delle procedure di selezione pubblica internazionale di cui

all'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.

83, convertito, con modificazioni, ***(( dalla legge ))*** 29 luglio 2014,

n. 106, possono essere rinnovati una sola volta, con decisione

motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati

ottenuti, per ulteriori quattro anni.

***(( 7-bis. L'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio***

***2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio***

***2014, n. 106, si interpreta nel senso che alla procedura di selezione***

***pubblica internazionale ivi prevista non si applicano i limiti di***

***accesso di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,***

***n. 165.***

***7-ter. Al fine di rafforzare le attivita' di tutela e***

***valorizzazione del patrimonio culturale, per l'anno 2017 e'***

***autorizzata la spesa di: 3 milioni di euro per le esigenze di***

***funzionamento delle soprintendenze archeologia, belle arti e***

***paesaggio del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del***

***turismo; 1,5 milioni di euro per incrementare l'autorizzazione di***

***spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre***

***2006, n. 296, al fine di consentire al Ministero dei beni e delle***

***attivita' culturali e del turismo di far fronte, con interventi***

***urgenti, al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la***

***salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla***

***realizzazione di progetti di gestione di modelli museali,***

***archivistici e librari, di progetti di tutela paesaggistica e***

***archeologico-monumentale nonche' di progetti per la manutenzione, il***

***restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici;***

***500.000 euro per le finalita' previste dall'articolo 5, comma 1,***

***primo periodo, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Agli oneri***

***derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di***

***euro per l'anno 2017, al fine di garantire l'invarianza sul***

***fabbisogno e sull'indebitamento netto, si provvede mediante riduzione***

***per 10 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui***

***all'articolo 1, comma 330, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.***

***7-quater. Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi***

***bibliotecari locali, nello stato di previsione del Ministero dei beni***

***e delle attivita' culturali e del turismo e' istituito uno specifico***

***Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno***

***2018, destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla***

***valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e***

***all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari. Il Fondo e'***

***ripartito annualmente secondo le modalita' stabilite con apposito***

***decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del***

***turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,***

***da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della***

***legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal***

***presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno***

***2018, si provvede mediante corrispondente riduzione***

***dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della***

***legge 28 dicembre 2015, n. 208.***

***7-quinquies. Al fine di accelerare le attivita' di ricostruzione***

***nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24***

***agosto 2016 e di rafforzare le interazioni con le amministrazioni***

***locali interessate, nonche' di potenziare le azioni di tutela e***

***valorizzazione del patrimonio culturale della nazione, la dotazione***

***organica del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del***

***turismo e' incrementata di un'unita' dirigenziale di livello***

***generale. Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, del decreto***

***legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «ventiquattro» e'***

***sostituita dalla seguente: «venticinque». Entro trenta giorni dalla***

***data di entrata in vigore della legge di conversione del presente***

***decreto e' modificato, con le medesime modalita' di cui all'articolo***

***16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il regolamento di***

***cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto***

***2014, n. 171. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 140.000***

***euro per l'anno 2017 e a 214.000 euro annui a decorrere dall'anno***

***2018, si provvede mediante corrispondente riduzione***

***dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della***

***legge 28 dicembre 2015, n. 208. ))***

8. In favore del teatro di rilevante interesse culturale «Teatro

Eliseo», per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la

continuita' delle sue attivita' in occasione del centenario ***(( della***

***sua fondazione ))*** e' autorizzata la spesa di ***(( 4 milioni di euro per***

***ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede,***

***quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017, mediante versamento***

***all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota***

***delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12***

***novembre 2011, n. 183, che restano acquisite all'erario, e, quanto a***

***2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno***

***2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi***

***strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,***

***del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.***

***8-bis. Al fine di consentire la prosecuzione e il rafforzamento***

***degli interventi attuativi del piano strategico di sviluppo del***

***percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, di***

***cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,***

***con particolare riguardo al recupero e alla valorizzazione del Real***

***Sito di Carditello, e' autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a***

***decorrere dall'anno 2018, quale contributo del Ministero dei beni e***

***delle attivita' culturali e del turismo alle spese di gestione e di***

***funzionamento della Fondazione Real Sito di Carditello. All'onere***

***derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro***

***annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente***

***riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma***

***354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.***

***8-ter. Al fine di sviluppare le attivita' culturali promosse in***

***favore della minoranza italiana nell'Istria, a Fiume e in Dalmazia,***

***all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le***

***seguenti modificazioni:***

***a) al comma 2:***

***1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,***

***nonche' restauro di monumenti relativi alle medesime vicende»;***

***2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:***

***«d-bis) erogazione di borse di studio»;***

***b) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «attivita'***

***culturali » sono inserite le seguenti: «, l'universita' popolare di***

***Trieste» e dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:***

***«L'universita' popolare di Trieste svolge le attivita' di supporto***

***amministrativo e gestionale, anche sulla base di atti integrativi***

***alle convenzioni, stipulate ai sensi della presente legge, gia' in***

***essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione».***

***8-quater. Le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 4, della***

***legge 16 marzo 2001, n. 72, vigenti alla data di entrata in vigore***

***della legge di conversione del presente decreto, sono integrate al***

***fine di adeguarle alle disposizioni di cui al comma 8-ter.***

***8-quinquies. Per le medesime finalita' di cui al comma 8-ter, alla***

***legge 21 marzo 2001, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:***

***a) all'articolo 1, comma 2:***

***1) al primo periodo, dopo la parola: «Slovenia» sono inserite le***

***seguenti «, in Montenegro»;***

***2) al secondo periodo, le parole: «in collaborazione» sono***

***sostituite dalle seguenti: «d'intesa con il Ministero degli affari***

***esteri e della cooperazione internazionale e» e le parole: «, fino ad***

***un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto,» sono***

***soppresse;***

***b) al titolo, dopo la parola: «Slovenia» sono inserite le seguenti***

***«, in Montenegro». ))***

***(( Art. 22-bis***

***Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta***

***formazione artistica, musicale e coreutica non statali***

***1. A decorrere dall'anno 2017, una parte degli istituti superiori***

***musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui***

***all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre***

***2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre***

***2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del***

***presente articolo, sono oggetto di graduali processi di statizzazione***

***e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del***

***presente articolo.***

***2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del***

***Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di***

***concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto***

***dei principi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere***

***a), b), c), e) e l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Gli enti***

***locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli***

***immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla***

***statizzazione in favore delle istituzioni per le quali alla data di***

***entrata in vigore del presente decreto gia' vi sono tenuti, previa***

***convenzione da stipulare tra ciascun ente e il Ministero***

***dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Nell'ambito dei***

***processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del***

***Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro***

***dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro***

***dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la***

***determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi***

***del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonche' per***

***il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente***

***e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge***

***di conversione del presente decreto. Il decreto di cui al precedente***

***periodo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale statale,***

***e' adottato assumendo quali criteri la verifica delle modalita'***

***utilizzate per la selezione del predetto personale, prevedendo ove***

***necessario il superamento di specifiche procedure concorsuali***

***pubbliche, l'anzianita' maturata con contratti a tempo determinato,***

***pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto***

***anni e la valutazione di titoli accademici e professionali.***

***3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo***

***e' istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro***

***dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro***

***dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con uno***

***stanziamento di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 17 milioni di***

***euro per l'anno 2018, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20***

***milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.***

***4. Nelle more del completamento di ciascun processo di***

***statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 e'***

***utilizzabile altresi' per il funzionamento ordinario degli enti di***

***cui al comma 1.***

***5. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo si***

***provvede:***

***a) quanto a 0,51 milioni di euro per l'anno 2017, a 1,2 milioni di***

***euro per l'anno 2018, a 1,37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,54***

***milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante***

***corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui***

***all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.***

***104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.***

***128, come integrata dall'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio***

***2015, n. 107;***

***b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di***

***euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente***

***riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma***

***358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;***

***c) quanto a 5,09 milioni di euro per l'anno 2017 e a 11,8 milioni***

***di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo***

***di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;***

***d) quanto a 13,13 milioni di euro per l'anno 2019 e a 14,46 milioni***

***di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sui risparmi di***

***spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6 del presente***

***articolo.***

***6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti***

***modificazioni:***

***a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro annui a decorrere***

***dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro***

***per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per***

***l'anno 2019 e di 30,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno***

***2020»;***

***b) al comma 298, dopo le parole: «finanziamenti individuali» sono***

***inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 il***

***numero dei finanziamenti individuali e' determinato in proporzione***

***all'importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo***

***restando l'importo individuale di 3.000 euro». ))***

***(( Art. 22-ter***

***Organici di fatto***

***1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11***

***dicembre 2016, n. 232, e' incrementato di euro 40.700.000 per l'anno***

***2017, di euro 132.100.000 per l'anno 2018, di euro 131.600.000 per***

***l'anno 2019, di euro 133.800.000 per l'anno 2020, di euro 136.700.000***

***per l'anno 2021, di euro 140.500.000 per l'anno 2022, di euro***

***145.800.000 per il 2023, di euro 153.900.000 per l'anno 2024, di euro***

***166.400.000 per l'anno 2025 e di euro 184.700.000 annui a decorrere***

***dall'anno 2026.***

***2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:***

***a) quanto a euro 40.700.000 per l'anno 2017, mediante***

***corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma***

***365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ripartite***

***con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio***

***2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017;***

***b) quanto a euro 132.100.000 per l'anno 2018, a euro 70.984.407 per***

***l'anno 2019, a euro 60.681.407 per l'anno 2020, a euro 80.514.407 per***

***l'anno 2021, a euro 107.488.407 per l'anno 2022, a euro 60.497.407***

***per l'anno 2023, a euro 59.213.407 per l'anno 2024, a euro 44.881.407***

***per l'anno 2025, a euro 41.849.407 per l'anno 2026 e a euro 8.036.407***

***annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione***

***del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio***

***2015, n. 107;***

***c) quanto a euro 20.599.593 per l'anno 2019, a euro 27.668.593 per***

***l'anno 2020, a euro 15.450.732 per l'anno 2021, a euro 14.561.593 per***

***l'anno 2022, a euro 32.953.902 per l'anno 2023, a euro 34.237.153 per***

***l'anno 2024, a euro 40.569.038 per l'anno 2025, a euro 43.601.921 per***

***l'anno 2026 e a euro 77.414.921 annui a decorrere dall'anno 2027,***

***mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10,***

***comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;***

***d) quanto a euro 40.016.000 per l'anno 2019, a euro 45.450.000 per***

***l'anno 2020, a euro 37.936.000 per l'anno 2021, a euro 18.450.000 per***

***l'anno 2022, a euro 40.450.000 per l'anno 2023, a euro 40.450.000 per***

***l'anno 2024 e a euro 48.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025,***

***mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,***

***comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;***

***e) quanto a euro 2.798.861 per l'anno 2021, a euro 11.898.691 per***

***l'anno 2023, a euro 19.999.440 per l'anno 2024, a euro 32.499.555 per***

***l'anno 2025 e a euro 50.798.672 annui a decorrere dall'anno 2026, in***

***termini di solo saldo netto da finanziare, mediante corrispondente***

***riduzione delle somme iscritte nella missione «Politiche***

***economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica»,***

***programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte***

***» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle***

***finanze.***

***3. A partire dall'anno scolastico 2018/2019, sulla base degli esiti***

***del monitoraggio previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25***

***giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6***

***agosto 2008, n. 133, da eseguire entro il 15 settembre di ciascun***

***anno, e sulla base delle previsioni, formulate entro la medesima***

***data, concernenti il numero dei posti di supplenza a tempo***

***determinato da attivare fino al 30 giugno, la legge di bilancio***

***determina la quota degli eventuali risparmi di spesa calcolati con***

***riferimento all'eventuale riduzione del numero effettivo di posti di***

***supplenza fino al 30 giugno, fermo restando il limite di cui***

***all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da***

***portare annualmente in aumento delle dotazioni dei fondi di cui alle***

***lettere b), c) e d) del comma 2 del presente articolo in misura***

***proporzionale alla riduzione ad essi apportata con le medesime***

***lettere b), c) e d). Le maggiori risorse sono accantonate e rese***

***indisponibili per essere utilizzate a seguito dell'esito del***

***monitoraggio di cui al presente comma. ))***

**Art. 23**

**Consolidamento dei trasferimenti erariali**

**alle province delle regioni Sardegna e Siciliana**

1. A decorrere dall'anno 2017 sono confermati nella misura

determinata per l'anno 2016:

a) i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da

parte del Ministero dell'interno, a valere sui contributi ordinario,

consolidato e perequativo, riguardanti le province della regione

Sardegna, tenendo conto del riordino territoriale attuato dalla legge

regionale 4 febbraio 2016, n. 2, e ripartendo i valori finanziari nei

confronti degli enti subentranti per il 90 per cento in base alla

popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio;

b) i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da

parte del Ministero dell'interno, a valere sui contributi ordinario,

consolidato e perequativo, riguardanti gli enti subentrati alle

province della Regione siciliana.

**Art. 24**

**Fabbisogni standard e capacita' fiscali per regioni**

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il

comma 534, sono inseriti i seguenti:

«534-bis. Previo aggiornamento da parte della Conferenza

Unificata, segreteria tecnica della Conferenza permanente per il

coordinamento della finanza pubblica, del rapporto sulla

determinazione della effettiva entita' e della ripartizione delle

misure di consolidamento disposte dalle manovre di finanza pubblica

fra i diversi livelli di governo fino all'annualita' 2016 e con la

proiezione dell'entita' a legislazione vigente per il 2017-2019, a

decorrere dall'anno 2017, la Commissione tecnica per i fabbisogni

standard di cui all'articolo 1, comma 29, della ***(( legge 28 dicembre***

***2015, n. 208, ))*** - sulla base delle elaborazioni e ricognizioni

effettuate dalla Societa' Soluzioni per il sistema economico - Sose

S.p.A, attraverso l'eventuale predisposizione di appositi

questionari, in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della

Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle

Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e

Documentazione (CINSEDO) delle regioni - provvede all'approvazione di

metodologie per la determinazione di fabbisogni standard e capacita'

fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, sulla base dei

criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio

2011, ***(( n. 68, nelle materie ))*** diverse dalla sanita'.

534-ter. A decorrere dall'anno 2018, il concorso alla finanza

pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile

2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno

2014, n. 89, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28

dicembre 2015, n. 208, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa

in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio di

ciascun anno, e' ripartito con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, ***(( da adottare previa deliberazione del Consiglio dei***

***ministri, ))*** tenendo anche conto dei fabbisogni standard come

approvati ai sensi del comma 534-bis e delle capacita' fiscali

standard elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica di

supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO)

delle regioni. In caso di mancata approvazione dei fabbisogni

standard e delle capacita' fiscali standard, il concorso alla finanza

pubblica di cui al periodo precedente e' ripartito tenendo anche

conto della popolazione residente e del PIL. Il predetto decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri individua anche le modalita' di

acquisizione delle risorse da parte dello Stato.»

2. A decorrere ***(( dal 1° gennaio 2018 ))***:

a) all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.

66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,

il secondo e il quinto periodo sono soppressi;

b) all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n.

208, il secondo periodo e' soppresso.

***(( 2-bis. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita'***

***locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate***

***le seguenti modificazioni:***

***a) all'articolo 2, comma 1, la parola: «2018», ovunque ricorre, e'***

***sostituita dalla seguente: «2019»;***

***b) all'articolo 4:***

***1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2017» sono***

***sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2018» e le***

***parole: «A decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti:***

***«A decorrere dall'anno 2019»;***

***2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2018» sono***

***sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2019»;***

***c) all'articolo 7:***

***1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2018» sono***

***sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2019»;***

***2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2017» sono sostituite***

***dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2018»;***

***d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: «2018» e' sostituita***

***dalla seguente: «2019». ))***

Art. 25

Attribuzione quota investimenti in favore delle regioni, province e

citta' metropolitane

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il

comma 140, sono inseriti i seguenti:

«140-bis. Per l'anno 2017 una quota del Fondo di cui al comma

140, per un importo pari a 400 milioni di euro, e' attribuita alle

Regioni a statuto ordinario per le medesime finalita' ed e' ripartita

secondo gli importi indicati nella tabella di seguito riportata. Le

Regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti

nuovi e aggiuntivi per un importo almeno pari a 132.421.052,63 euro

nell'anno 2017. A tal fine, entro il 31 luglio 2017, le medesime

Regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all'impiego

delle risorse, assicurando l'esigibilita' degli impegni nel medesimo

anno 2017 per la quota di competenza di ciascuna Regione. Gli

investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare,

secondo quanto stabilito al periodo precedente, sono considerati

nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti

condizioni:

a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione

2017-2019 incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti

diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come

indicata nella tabella di seguito riportata;

b) gli investimenti per l'anno 2017 devono essere superiori,

per un importo pari ai valori indicati nella tabella di seguito

riportata, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti

effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse

le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti

di cui alla tabella di seguito riportata***((, ))*** entro il 31 marzo

2018, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e

delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti,

rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione nella tabella

di seguito riportata qualora la Regione non abbia conseguito, per la

differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si

applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.

-------------------------------------

| SNF | IN

---------------------------------------------------------------------

Riparto quota Quote investimenti

Regioni Percentuale fondo nuovi e aggiuntivi

investimenti

---------------------------------------------------------------------

Abruzzo 3,16% 12.650.315,79 4.187.920,33

Basilicata 2,50% 9.994.315,79 3.308.644,54

Calabria 4,46% 17.842.315,79 5.906.745,60

Campania 10,54% 42.159.368,42 13.956.969,86

Emilia-Romagna 8,51% 34.026.315,79 11.264.501,39

Lazio 11,70% 46.813.263,16 15.497.653,96

Liguria 3,10% 12.403.157,89 4.106.098,06

Lombardia 17,48% 69.930.105,26 23.150.545,37

Marche 3,48% 13.929.473,68 4.611.388,92

Molise 0,96% 3.828.842,11 1.267.548,25

Piemonte 8,23% 32.908.842,11 10.894.558,78

Puglia 8,15% 32.610.736,84 10.795.870,25

Toscana 7,82% 31.269.263,16 10.351.771,86

Umbria 1,96% 7.848.210,53 2.598.170,75

Veneto 7,95% 31.785.473,68 10.522.664,71

TOTALE 100,00% 400.000.000,00 132.421.052,63

---------------------------------------------------------------------

140-ter. Una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo

pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per

l'anno 2018 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro

per l'anno 2020, e' attribuita dal Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca alle province e alle citta'

metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di

edilizia scolastica coerenti con la Programmazione triennale. Tali

risorse possono essere destinate anche all'attuazione degli

interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza

antincendio. E' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa

di cui al predetto comma 140. Le province e le citta' metropolitane

certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al

presente comma entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento,

mediante apposita comunicazione al Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle

finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso

di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, le

corrispondenti risorse assegnate alle singole province o citta'

metropolitane sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per

essere riassegnate al fondo di cui al comma 140».

2. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma

142, le parole «di cui ai commi 140 e 141» sono sostituite dalle

seguenti parole: «di cui ai commi 140, 140-bis, 140-ter e 141».

***(( 2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-ter***

***dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal***

***comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi***

***in materia di edilizia scolastica e' autorizzata la spesa di 15***

***milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle***

***citta' metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro***

***per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello***

***stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini***

***del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di***

***riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato***

***di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno***

***2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo***

***al medesimo Ministero.***

***2-ter. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono***

***apportate le seguenti modificazioni:***

***a) al comma 487 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:***

***«secondo le modalita' individuate e pubblicate nel sito internet***

***istituzionale della medesima Struttura. Le richieste di spazi***

***finanziari sono complete delle informazioni relative:***

***a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;***

***b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata***

***del fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante dal rendiconto o***

***dal preconsuntivo dell'anno precedente»;***

***b) al comma 488:***

***1) all'alinea, le parole: «attribuisce a» sono sostituite dalle***

***seguenti: «individua per»;***

***2) alla lettera a), le parole: «nell'anno 2016 ai sensi del***

***decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2016»***

***sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2017 ai sensi del decreto***

***del Ministero dell'economia e delle finanze n. 77112 del 26 aprile***

***2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017»;***

***3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:***

***« b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di***

***adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti***

***dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita'***

***alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e***

***del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non***

***abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della***

***presente legge»;***

***4) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:***

***«c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti***

***dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita'***

***alla vigente normativa, completo del CUP, del cronoprogramma***

***aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il***

***bando di gara alla data di entrata in vigore della presente legge»;***

***5) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:***

***«c-bis) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di***

***adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti***

***dispongono del progetto definitivo completo del CUP;***

***c-ter) altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti***

***dispongono del progetto definitivo completo del CUP»;***

***c) dopo il comma 488 e' inserito il seguente:***

***«488-bis. I comuni facenti parte di un'unione di comuni, ai sensi***

***dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18***

***agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni riferite***

***all'edilizia scolastica, possono chiedere spazi finanziari, ai sensi***

***dei commi 487 e 488 del presente articolo, per la quota di contributi***

***trasferiti all'unione stessa per interventi di edilizia scolastica***

***ricadenti nelle priorita' di cui al citato comma 488»;***

***d) il comma 489 e' sostituito dal seguente:***

***«489. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e***

***l'importo degli stessi sono individuati con decreto del Presidente***

***del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-citta' ed***

***autonomie locali, entro il 15 febbraio di ogni anno. Ferme restando***

***le priorita' di cui al comma 488, qualora le richieste complessive***

***risultino superiori agli spazi finanziari disponibili,***

***l'individuazione dei medesimi spazi e' effettuata a favore degli enti***

***che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto***

***all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive***

***risultino inferiori agli spazi disponibili, gli stessi sono destinati***

***alle finalita' degli interventi previsti al comma 492. Entro il 15***

***febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri -***

***Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione***

***di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica***

***al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della***

***Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a***

***ciascun ente locale»;***

***e) al comma 492:***

***1) all'alinea, le parole: «15 febbraio» sono sostituite dalle***

***seguenti: «20 febbraio»;***

***2) alla lettera 0a), le parole: «, per i quali gli enti dispongono***

***di progetti esecutivi redatti e validati in conformita' alla vigente***

***normativa, completi del cronoprogramma della spesa» sono soppresse;***

***3) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dal seguente:***

***«2) dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti»;***

***4) la lettera b) e' abrogata;***

***f) al comma 493, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono***

***sostituite dalle seguenti: «alle lettere 0a), a), c) e d)». ))*** ù

**Art. 26**

**Iscrizione dell'avanzo in bilancio**

**e prospetto di verifica del rispetto del pareggio**

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 468, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

«b-bis) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera c) del testo unico

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;»;

***(( a-bis) al comma 468, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:***

***«d) all'articolo 51, comma 2, lettera a), con riferimento alle sole***

***variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione***

***vincolato degli esercizi precedenti, e lettera g), del decreto***

***legislativo 23 giugno 2011, n. 118;»; ))***

b) al comma 468, alla lettera e), dopo le parole «economie di

spesa» sono inserite le seguenti «, le operazioni di indebitamento

effettuate a seguito di variazioni di esigibilita' della spesa».

c) dopo il comma 468 e' inserito il seguente comma:

«468-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

possono utilizzare le quote del risultato di amministrazione

accantonato risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o

dall'attuazione dell'articolo 42, comma 10, del decreto legislativo

n. 118 del 2011, e le quote del risultato di amministrazione

vincolato, iscrivendole nella missione 20 in appositi accantonamenti

di bilancio che, nel bilancio gestionale sono distinti dagli

accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio.

Gli utilizzi degli accantonamenti finanziati dall'avanzo sono

disposti con delibere della giunta cui e' allegato il prospetto di

cui al comma 468. La giunta e' autorizzata ad effettuare le correlate

variazioni, anche in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo

n. 118 del 2011.».

***(( Art. 26-bis***

***Disposizione concernente l'impiego dell'avanzo destinato a***

***investimenti degli enti locali per estinzione anticipata di***

***prestiti***

***1. All'articolo 187, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al***

***decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il***

***seguente periodo: «Nelle operazioni di estinzione anticipata di***

***prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di***

***avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al***

***100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilita', puo'***

***ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti,***

***solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di***

***investimenti aggiuntivi». ))***

**Art. 27**

**Misure sul trasporto pubblico locale**

1. All'articolo 1, dopo il comma 534-ter, della legge 11 dicembre

2016, n. 232, sono inseriti i seguenti:

«534-quater. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita'

regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della

Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis,

comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' rideterminata

nell'importo di 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000

euro a decorrere dall'anno 2018, anche al fine di sterilizzare i

conguagli di cui all'articolo unico, comma 4, del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013, ***(( pubblicato***

***nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013 ))***, con

riferimento agli anni 2013 e successivi.

534-quinquies. Il decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 26 luglio 2013, ***(( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.***

***195 del 21 agosto 2013 ))***, non trova applicazione a decorrere

dall'anno 2017».

2. A decorrere dall'anno 2018, il riparto del Fondo di cui al comma

1 e' effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto

previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281. Il suddetto riparto e' operato sulla base dei seguenti

criteri:

a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per

cento dell'importo del Fondo sulla base dei proventi complessivi da

traffico e dell'incremento dei medesimi registrato, tenuto conto di

quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19

novembre 1997, n. 422, tra l'anno 2014 e l'anno di riferimento, con

rilevazione effettuata dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma

300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Negli anni successivi, la

quota e' incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per

ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del

predetto Fondo;

b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo

anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo in base a quanto

previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti di determinazione dei costi standard, di cui all'articolo

1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Negli anni

successivi la quota e' incrementata del cinque per cento dell'importo

del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento

dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di tale quota si tiene

conto della presenza di infrastrutture ferroviarie di carattere

regionale;

c) suddivisione della quota residua del Fondo, sottratto quanto

previsto dalle lettere a) e b), secondo le percentuali regionali di

cui alla tabella allegata al decreto del Ministro delle

infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze dell'11 novembre 2014; definizione dei livelli

adeguati di servizio di cui al comma 6 che, a decorrere dal secondo

anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sostituiscono le predette

percentuali regionali, comunque entro i limiti di spesa complessiva

prevista dal Fondo stesso;

d) riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da

trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico

locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza

pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di

riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima

data il bando di gara, nonche' nel caso di gare non conformi alle

misure di cui alle delibere dell'Autorita' di regolazione dei

trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f),

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite

successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione

non si applica ai contratti di servizio affidati alla data del 30

settembre 2017 in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento

(CE) n. 1370/2007, sino alla loro scadenza, nonche' per i servizi

ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla medesima

data ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n.

1370/2007. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione

come determinata ai sensi delle lettere da a) a c), e' pari al

quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di

servizio non affidati con le predette procedure. Le risorse derivanti

da tali riduzioni sono ripartite tra le altre Regioni con le

modalita' di cui al presente comma, lettere a), b) e c);

e) in ogni caso, al fine di garantire una ragionevole certezza

delle risorse finanziarie disponibili, il riparto derivante

dall'attuazione delle lettere da a) a d) non puo' determinare per

ciascuna regione una riduzione annua maggiore del cinque per cento

rispetto alla quota attribuita nell'anno precedente; ove l'importo

complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello

dell'anno precedente, tale limite e' rideterminato in misura

proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo. Nel primo

quinquennio di applicazione il riparto non puo' determinare per

ciascuna regione, una riduzione annua maggiore del 10 per cento

rispetto alle risorse trasferite nel 2015; ove l'importo complessivo

del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello del 2015,

tale limite e' rideterminato in misura proporzionale alla riduzione

del Fondo medesimo.

3. Al fine di garantire un'efficace programmazione delle risorse,

gli effetti finanziari sul riparto del Fondo, derivanti

dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 si verificano

nell'anno successivo a quello di riferimento.

4. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del

comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

e' ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra le regioni, a

titolo di anticipazione, l'ottanta per cento dello stanziamento del

Fondo. L'anticipazione e' effettuata sulla base delle percentuali

attribuite a ciascuna regione l'anno precedente. Le risorse ***((***

***erogate ))*** a titolo di anticipazione sono oggetto di integrazione, di

saldo o di compensazione con gli anni successivi. La relativa

erogazione alle regioni a statuto ordinario e' disposta con cadenza

mensile.

5. Le amministrazioni competenti, al fine di procedere sulla base

di dati istruttori uniformi, si avvalgono dell'Osservatorio di cui

all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per

l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi ai

servizi svolti, necessari alla realizzazione di indagini conoscitive

e approfondimenti in materia di trasporto pubblico regionale e

locale, prodromici all'attivita' di pianificazione e monitoraggio. A

tale scopo i suddetti soggetti forniscono semestralmente

all'Osservatorio indicazioni sulla tipologia dei dati da acquisire

dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico.

6. Ai fini del riparto del Fondo, entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa

in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, ***(( nonche' previo parere delle competenti***

***Commissioni parlamentari ))***, sono definiti i criteri con cui le

regioni a statuto ordinario determinano i livelli adeguati dei

servizi di trasporto pubblico locale e regionale con tutte le

modalita', in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di

soddisfazione della domanda di mobilita', nonche' assicurando

l'eliminazione di duplicazioni di servizi sulle stesse direttrici e

***(( l'applicazione ))*** delle disposizioni di cui all'articolo 34-octies

del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, privilegiando

soluzioni innovative e di minor costo per fornire servizi di

mobilita' nelle aree a domanda debole, quali scelte di sostituzione

modale. Le regioni provvedono alla determinazione degli adeguati

livelli di servizio entro e non oltre i successivi centoventi giorni

e provvedono, altresi', contestualmente ad una riprogrammazione dei

servizi anche modificando il piano di cui all'articolo 16-bis, comma

4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,. In caso di

inadempienza della regione entro i predetti centoventi giorni, si

procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

7. A decorrere dal 1º gennaio 2018 e' abrogato il comma 6

dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A

decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma

2, alinea sono apportate al predetto articolo 16-bis del citato

decreto-legge le seguenti ulteriori modificazioni:

a) i commi 3 e 5 sono abrogati;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: «Entro quattro mesi

dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3,» e le parole:

«, in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui

al comma 3,» sono soppresse e le parole: «le Regioni» sono sostituite

dalle seguenti: «Le Regioni»;

c) al comma 9, primo periodo, le parole: «il decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3» sono

sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri».

8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo

2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, con

le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conserva

efficacia fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di

entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea, e comunque

non oltre il 31 dicembre 2018.

***(( 8-bis. I costi standard determinati in applicazione del decreto***

***del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui***

***all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e gli***

***indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed***

***economicita' sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di***

***trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento***

***per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei***

***corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi***

***dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e***

***delle normative europee sugli obblighi di servizio pubblico, con le***

***eventuali integrazioni che tengano conto della specificita' del***

***servizio e degli obiettivi degli enti locali in termini di***

***programmazione dei servizi e di promozione dell'efficienza del***

***settore. Le disposizioni del presente comma si applicano ai contratti***

***di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.***

***8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.***

***422, sono apportate le seguenti modificazioni:***

***a) al comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Con***

***decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di***

***concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la***

***Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28***

***agosto 1997, n. 281, la soglia minima del rapporto di cui al***

***precedente periodo puo' essere rideterminata per tenere conto del***

***livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e***

***sociali»;***

***b) il comma 6 e' abrogato.***

***8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si applicano dal 1°***

***gennaio 2018.***

***8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi***

***di copertura dei costi con i ricavi da traffico, le regioni e gli***

***enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe***

***anche tenendo conto del principio di semplificazione,***

***dell'applicazione dell'indicatore della situazione economica***

***equivalente, dei livelli di servizio e della media dei livelli***

***tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti***

***ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalita' e***

***gestori. Le disposizioni del precedente periodo si applicano ai***

***contratti di servizio stipulati successivamente alla data di adozione***

***dei provvedimenti tariffari; si applicano inoltre ai contratti di***

***servizio in essere alla medesima data solo in caso di aumenti***

***maggiori del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente***

***riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al***

***70 per cento dell'aumento stimato dei ricavi da traffico conseguente***

***alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non***

***sia gia' disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari***

***sono aggiornati sulla base delle misure adottate dall'Autorita' di***

***regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera***

***b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.***

***8-sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui***

***proventi tariffari non coprano integralmente i costi di gestione,***

***deve indicare nella carta dei servizi e nel proprio sito internet***

***istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del***

***costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza***

***pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.***

***8-septies. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto***

***regionale e' attribuito alla regione Umbria un contributo***

***straordinario dell'importo complessivo di 45,82 milioni di euro, di***

***cui 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 25,82 milioni di euro per***

***l'anno 2018, per far fronte ai debiti verso la societa' Busitalia -***

***Sita Nord Srl e sue controllate.***

***8-octies. Agli oneri derivanti dal comma 8-septies, pari a 20***

***milioni di euro per l'anno 2017 e a 25,82 milioni di euro per l'anno***

***2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo***

***sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020. I predetti***

***importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura***

***di cui al comma 8-septies, sono portati in prededuzione dalla quota***

***ancora da assegnare alla medesima regione Umbria a valere sulle***

***risorse della citata programmazione 2014-2020. ))***

9. Al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile, lo stesso

puo' essere acquisito dalle imprese di trasporto pubblico regionale e

locale anche ricorrendo alla locazione per quanto riguarda materiale

rotabile per il trasporto ferroviario e alla locazione senza

conducente per veicoli di anzianita' massima di dodici anni adibiti

al trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all'anno.

10. All'articolo 84, comma 4, lettera b), del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285, ***(( dopo le parole: «trasporto di persone,» ))***

sono inserite le seguenti: «i veicoli di cui all'articolo 87, comma

2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone».

11. Per il rinnovo del materiale rotabile, le aziende affidatarie

di servizi di trasporto pubblico locale, anche di natura non

pubblicistica, possono accedere agli strumenti di acquisto e

negoziazione messi a disposizione dalle centrali di acquisto

nazionale, ferma restando la destinazione dei mezzi acquistati ai

predetti servizi.

***(( 11-bis. I contratti di servizio relativi all'esercizio dei***

***servizi di trasporto pubblico stipulati successivamente al 31***

***dicembre 2017 non possono prevedere la circolazione di veicoli a***

***motore adibiti al trasporto pubblico regionale e locale appartenenti***

***alle categorie M2 o M3, alimentati a benzina o gasolio con***

***caratteristiche antinquinamento Euro 0 o Euro 1, fermo restando***

***quanto previsto dall'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre***

***2014, n. 190. Con uno o piu' decreti del Ministro delle***

***infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione***

***dal divieto di cui al primo periodo per particolari caratteristiche***

***di veicoli di carattere storico o destinati a usi specifici.***

***11-ter. I contratti di servizio di cui al comma 11-bis prevedono,***

***altresi', che i veicoli per il trasporto pubblico regionale e locale***

***debbano essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei***

***passeggeri o di altre tecnologie utili per la rilevazione della***

***domanda, ai fini della determinazione delle matrici***

***origine/destinazione, e che le flotte automobilistiche utilizzate per***

***i servizi di trasporto pubblico regionale e locale siano dotate di***

***sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio. I***

***contratti di servizio, in conformita' con le disposizioni di cui al***

***regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio,***

***del 23 ottobre 2007, tengono conto degli oneri derivanti dal presente***

***comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione***

***dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27***

***dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di***

***ammortamento degli investimenti.***

***11-quater. I comuni, in sede di definizione dei piani urbani del***

***traffico, ai sensi dell'articolo 36 del codice della strada, di cui***

***al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, individuano specifiche***

***modalita' per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano di***

***azione nazionale sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS),***

***predisposto in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 18***

***ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17***

***dicembre 2012, n. 221, impegnandosi in tale sede ad utilizzare per***

***investimenti in nuove tecnologie per il trasporto specifiche quote***

***delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea.***

***11-quinquies. Fatte salve le procedure di scelta del contraente per***

***l'affidamento di servizi gia' avviate antecedentemente alla data di***

***entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i***

***contratti di servizio che le regioni e gli enti locali sottoscrivono,***

***successivamente alla predetta data, per lo svolgimento dei servizi di***

***trasporto pubblico regionale e locale prevedono, a carico delle***

***imprese, l'onere per il mantenimento e per il rinnovo del materiale***

***rotabile e degli impianti, con esclusione delle manutenzioni***

***straordinarie degli impianti e delle infrastrutture di proprieta'***

***pubblica e secondo gli standard qualitativi e di innovazione***

***tecnologica a tal fine definiti dagli stessi enti affidanti, ove non***

***ricorrano alla locazione senza conducente. I medesimi contratti di***

***servizio prevedono inoltre la predisposizione da parte delle aziende***

***contraenti di un piano economico-finanziario che, tenendo anche conto***

***del materiale rotabile acquisito con fondi pubblici, dimostri un***

***impiego di risorse per il rinnovo del materiale rotabile, mediante***

***nuovi acquisti, locazioni a lungo termine o leasing, nonche' per***

***investimenti in nuove tecnologie, non inferiore al 10 per cento del***

***corrispettivo contrattuale. I medesimi contratti di servizio***

***prevedono l'adozione, a carico delle imprese che offrono il servizio***

***di trasporto pubblico locale e regionale, di sistemi di***

***bigliettazione elettronica da attivare sui mezzi immatricolati. Nel***

***rispetto dei principi di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del***

***Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, i contratti***

***di servizio tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma,***

***determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi***

***standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre***

***2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento***

***degli investimenti.***

***12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016,***

***n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,***

***n. 19, e' sostituito dal seguente:***

***«2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n.***

***232, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti:***

***"31 gennaio 2018". I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi***

***automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle***

***previsioni del presente comma entro il 30 ottobre 2017, dandone***

***comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il***

***Ministero effettua le verifiche entro novanta giorni dalla***

***comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara***

***la decadenza delle autorizzazioni».***

***12-bis. Il terzo e il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 3***

***del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono sostituiti dai***

***seguenti: «Nell'ambito dei servizi di linea interregionali di***

***competenza statale, per riunione di imprese, ai fini del presente***

***comma, si intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per***

***raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori***

***economici il cui mandatario esegue le attivita' principali di***

***trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle indicate come***

***secondarie; per raggruppamento orizzontale si intende un***

***raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il medesimo***

***tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle***

***condizioni di sicurezza e regolarita' dei servizi ai sensi del comma***

***2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle aree di fermata,***

***sono validi fino a quando non sia accertato il venire meno delle***

***condizioni di sicurezza».***

***12-ter. All'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n.***

***208, sono apportate le seguenti modificazioni:***

***a) al primo periodo, la parola: «ovvero» e' sostituita dalla***

***seguente: «anche» e dopo le parole: «alla riqualificazione elettrica»***

***sono aggiunte le seguenti: «e al miglioramento dell'efficienza***

***energetica»;***

***b) al quarto periodo, dopo le parole: «Con decreto del Ministro***

***delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalita'» e'***

***aggiunta la seguente: «, anche».***

***12-quater. Le funzioni di regolazione, di indirizzo, di***

***organizzazione e di controllo e quelle di gestione dei servizi di***

***trasporto pubblico regionale e locale sono distinte e si esercitano***

***separatamente. L'ente affidante si avvale obbligatoriamente di altra***

***stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento***

***dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale qualora il***

***gestore uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia***

***partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia affidatario***

***diretto o in house del predetto ente.***

***12-quinquies. Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e la legge***

***22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro***

***applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale***

***di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di***

***entrata in vigore del presente decreto.***

***12-sexies. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997,***

***n. 422, dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente:***

***«4-quater. I beni di cui all'articolo 3, commi da 7 a 9, della***

***legge 15 dicembre 1990, n. 385, trasferiti alle regioni competenti ai***

***sensi del comma 4 del presente articolo, possono essere trasferiti a***

***titolo gratuito con esenzione da ogni imposta e tassa connessa al***

***trasferimento medesimo, alle societa' costituite dalle ex gestioni***

***governative di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del presente***

***decreto, se a totale partecipazione della stessa regione conferente».***

***))***

**Art. 28**

**Diverse modalita' di conseguimento**

**degli obiettivi regionali di finanza pubblica**

1. All'articolo 1, comma 680, secondo periodo, della legge 28

dicembre 2015, n. 208, le parole: «inclusa la possibilita' di

prevedere versamenti da parte delle regioni interessate,» sono

soppresse.

**Art. 29**

**Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche**

1. Per gli anni 2016 e 2017 relativamente allo sfondamento

definitivo dei tetti della spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del

farmaco, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai

fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per

l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 5,

comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e all'articolo

1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si avvale anche

dei dati recati dalla fattura elettronica di cui all'articolo 1,

commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214 della legge 24 dicembre 2007, n.

244, e successive modificazioni, attraverso il Sistema di

interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze 7 marzo 2008, ***(( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103***

***del 3 maggio 2008 ))***, secondo modalita' definite con il Ministero

dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute.

2. A decorrere ***(( dal 1° gennaio 2018 ))***, nelle fatture

elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario

nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici e' fatto obbligo di

***(( indicare ))*** le informazioni sul Codice di Autorizzazione

all'Immissione in Commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo. A

decorrere dalla stessa data, le suddette fatture sono rese

disponibili all'Agenzia italiana del farmaco. Con decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero

della salute, sono disciplinate le modalita' tecniche di indicazione

dell'AIC sulla fattura elettronica, nonche' le modalita' di accesso

da parte ***(( dell'Agenzia italiana del farmaco ))*** ai dati ivi

contenuti ai fini dell'acquisizione delle suddette fatture per

l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. E' fatto divieto

agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di

corrispettivi di fatture che non riportino le informazioni di cui al

presente comma.

3. A quanto previsto dal presente articolo si provvede con le

risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Art. 30**

**Altre disposizioni in materia di farmaci**

1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il

comma 402, e' inserito il seguente:

«402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali

e' stato riconosciuto, da parte dell'Aifa, il possesso del requisito

dell'innovativita' condizionata, sono inseriti esclusivamente nei

prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3,

del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e non accedono

alle risorse di cui ai Fondi previsti ai commi 400 e 401 ***(( per un***

***periodo massimo di diciotto mesi. Le risorse dei Fondi di cui ai***

***commi 400 e 401 non impiegate per le finalita' ivi indicate***

***confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario***

***nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392.». ))***

***(( Art. 30-bis***

***Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza***

***1. Al fine di assicurare che, nell'erogazione dell'assistenza***

***protesica ai disabili, i dispositivi protesici indicati negli elenchi***

***2A e 2B dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei***

***ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15***

***alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e identificati dai***

***codici di cui all'allegato 1-bis al presente decreto, siano***

***individuati e allestiti ad personam per soddisfare le specifiche***

***esigenze degli assistiti con disabilita' grave e complessa, le***

***regioni adottano procedure ad evidenza pubblica che prevedano***

***l'intervento di un tecnico abilitato che provveda all'individuazione***

***e alla personalizzazione degli ausili con l'introduzione delle***

***modifiche necessarie.***

***2. Nel caso in cui la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei***

***livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza***

***nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556,***

***della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a distanza di sedici mesi dalla***

***data di entrata in vigore della legge di conversione del presente***

***decreto verifichi, anche attraverso audizioni delle associazioni dei***

***disabili, che le procedure pubbliche di acquisto non abbiano***

***consentito di soddisfare le esigenze di cui al comma 1 del presente***

***articolo, propone al Ministro della salute il trasferimento degli***

***ausili di cui al medesimo comma nell'elenco 1 dell'allegato 5 al***

***decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,***

***pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n.***

***65 del 18 marzo 2017, e la fissazione delle relative tariffe, a***

***condizione che cio' non determini nuovi o maggiori oneri per la***

***finanza pubblica. ))***

**Art. 31**

**Edilizia sanitaria**

1. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3,

primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ***(( le***

***somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di***

***programma sottoscritti nel 2016 ammessi a finanziamento nel 2017 ))***

sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018. I termini di

risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma

310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione

del periodo di sospensione che si realizza nel 2017.

**Art. 32**

**Trasferimento competenze in materia sanitaria**

**per stranieri**

1. Le competenze relative al finanziamento delle prestazioni di cui

all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286, gia' attribuite al Ministero dell'Interno, sono trasferite al

Ministero della salute, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in

coerenza con le risorse a tal fine stanziate nel bilancio dello Stato

in apposito capitolo di spesa.

2. Il Ministero della salute si fa carico della gestione del

pregresso, a seguito della ricognizione che deve essere effettuata da

parte delle regioni e province autonome in contraddittorio con le

prefetture, le cui risultanze devono essere comunicate al Ministero

della salute entro il 30 aprile 2017.

3. Il finanziamento di cui al comma 1, nei limiti delle risorse a

tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero della

salute, avviene sulla base delle prestazioni effettivamente erogate

agli stranieri in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 35,

commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

desumibili dagli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema

informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute debitamente

consolidati e validati. A decorrere dal primo anno di applicazione

della presente disposizione, le risorse di cui al comma 1, nei limiti

dello stanziamento di bilancio, sono ripartite a titolo provvisorio

tra le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base

dei dati risultanti dagli elementi informativi presenti nel NSIS del

Ministero della salute con riferimento all'anno precedente o comunque

all'ultimo anno disponibile e consolidato. Alla regolazione

finanziaria dei saldi regionali di cui al periodo precedente si

provvede, a seguito dell'aggiornamento dei dati relativi agli

esercizi precedenti, desunti dal sistema NSIS, tramite compensazione

tra ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, in

sede di ripartizione delle risorse degli anni successivi, sempre nei

limiti dello stanziamento delle risorse di cui al comma 1.

**Art. 33**

**Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni**

1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il

comma 495, e' inserito il seguente:

«495-bis. Per l'anno 2017, gli spazi finanziari di cui al comma

495 sono ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base

della tabella di seguito riportata. La tabella di seguito riportata

puo' essere modificata con decreto del Ministero dell'economia e

delle finanze previa proposta formulata dalle Regioni in sede di

auto-coordinamento, da recepire con intesa in Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e di Bolzano entro il 31 luglio 2017. Le Regioni utilizzano

gli spazi finanziari ***(( di cui alla tabella ))*** di seguito riportata

per effettuare negli anni dal 2017 al 2021 investimenti nuovi o

aggiuntivi. A tal fine, entro il 31 luglio di ciascuno dei predetti

anni, le medesime Regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego

delle risorse, assicurando l'esigibilita' degli impegni nel medesimo

anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna Regione,

come indicata per ciascun anno nella tabella di seguito riportata.

Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare,

secondo quanto stabilito ai periodi precedenti, sono considerati

nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti

condizioni:

a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione

incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e

indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nella

tabella di seguito riportata;

b) gli investimenti per l'anno di riferimento ***(( sono ))***

superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna

regione nella tabella di seguito riportata, rispetto agli impegni per

investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio precedente

a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo

pluriennale vincolato.

Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti

di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo dell'anno

successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione

al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale

realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al

comma 475.

Parte di provvedimento in formato grafico

***(( Art. 33-bis***

***Modifica della disciplina per le cessioni di beni mobili***

***a titolo gratuito da parte del Ministero della difesa***

***1. All'articolo 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al***

***decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti***

***modificazioni:***

***a) al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:***

***«b-bis) amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2,***

***del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito di***

***programmi di recupero economico-sociale di aree del territorio***

***nazionale soggette a crisi industriale di cui all'articolo 27, commi***

***8 e 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;***

***b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:***

***«4-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, alle cessioni di***

***cui al comma 1, lettera b-bis), si provvede con decreto del Ministro***

***della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle***

***finanze e con il Ministro dello sviluppo economico». ))***

**Art. 34**

**Disposizioni sul finanziamento**

**del Servizio sanitario nazionale**

1. All'articolo 1, comma 712-ter, della legge 28 dicembre 2015, n.

208, dopo le parole: «nell'esercizio 2015» sono inserite le seguenti:

«e in quelli antecedenti» ***(( ed e' aggiunto, in fine, il seguente***

***periodo: «Conseguentemente, la regione e' autorizzata ad assumere***

***impegni sull'esercizio 2016 per la parte corrispondente, ivi compresi***

***quelli derivanti dalle economie sull'esercizio 2016, entro i termini***

***previsti per l'approvazione da parte del Consiglio regionale del***

***rendiconto 2016». ))***

2. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.

191, al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2016», sono

sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2016 e per l'anno 2017.

3. All'articolo 9-undecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di

favorire la tempestivita' dei pagamenti degli enti del Servizio

sanitario nazionale, il riparto delle quote distinte e vincolate del

relativo finanziamento destinato alle regioni, ivi comprese le quote

indicate dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2014, n.

190, e' effettuato, ove non siano gia' fissati altri termini ai sensi

della legislazione vigente, entro il 31 luglio dell'anno di

riferimento, secondo i criteri e i dati ultimi disponibili. A seguito

della relativa Intesa raggiunta nella Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano, nelle more della deliberazione del CIPE, il Ministero

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad erogare alle regioni

fino all'80 per cento degli importi assegnati, purche' non siano

stabilite condizioni o specifici adempimenti o atti presupposti ai

fini dell'effettiva erogabilita' delle risorse. Sono fatti salvi i

diversi regimi di anticipazione delle risorse del finanziamento del

Servizio sanitario nazionale gia' stabiliti dalla legislazione

vigente.

2-ter. Il regime di anticipazione di cui al comma 2-bis si

applica anche alle somme da erogare a titolo di compensazione per

minori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati ai fini

del finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi

dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446.

2-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more

delle deliberazioni del CIPE, e' autorizzato ad effettuare le

erogazioni delle somme di cui ai commi 2-bis e 2-ter anche con

riferimento ai relativi finanziamenti riferiti agli esercizi 2016 e

precedenti sui quali sia stata raggiunta la prevista Intesa.

2-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede

ai trasferimenti di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater comunque

entro i limiti degli stanziamenti del bilancio statale. Sono in ogni

caso autorizzati recuperi e compensazioni a carico delle somme a

qualsiasi titolo spettanti alle regioni, anche per gli esercizi

successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari.».

4. All'articolo 77-quater, comma 4, del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n. 133, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:

«A decorrere dall'anno 2017:

a) fermo restando il livello complessivo del finanziamento

erogabile alle regioni in corso d'anno, ai sensi dell'articolo 2,

comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nelle more

dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

che assegna alle regioni le rispettive quote di compartecipazione

all'IVA, in attuazione del citato decreto legislativo n. 56 del 2000,

il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad erogare

quote di compartecipazione all'IVA facendo riferimento ai valori

indicati nel riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nella

contestuale individuazione delle relative quote di finanziamento,

come risultanti dall'Intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni,

ovvero dai decreti interministeriali di cui all'articolo 27, comma

1-bis, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di

assegnazione alle regioni delle rispettive quote di compartecipazione

all'IVA per l'anno di riferimento non puo' fissare, per ciascuna

regione, una quota di compartecipazione inferiore a quella stabilita

in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale e

nell'individuazione delle relative quote di finanziamento di cui al

richiamato articolo 27, comma 1-bis del decreto legislativo n. 68 del

2011;

c) il Ministero dell'economia e delle finanze, in funzione

dell'attuazione della lettera a) del presente comma, e' autorizzato,

in sede di conguaglio, ad operare eventuali necessari recuperi, anche

a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi

successivi. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato

ad applicare le disposizioni di cui al terzo periodo del presente

comma anche con riferimento agli esercizi 2016 e precedenti.».

***(( Art. 34-bis***

***Programma operativo straordinario***

***della regione Molise***

***1. In considerazione della necessita' di assicurare la prosecuzione***

***dell'intervento volto ad affrontare la grave situazione***

***economico-finanziaria e sanitaria della regione Molise e a ricondurre***

***la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e***

***finanziaria, anche al fine di adeguare i tempi di pagamento al***

***rispetto della normativa dell'Unione europea, in attuazione di quanto***

***previsto dall'articolo 1, commi 604 e 605, della legge 23 dicembre***

***2014, n. 190, tenuto anche conto del contributo di solidarieta'***

***interregionale riconosciuto dalla Conferenza delle regioni e delle***

***province autonome, di cui al verbale della seduta della Conferenza***

***permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province***

***autonome di Trento e di Bolzano del 23 dicembre 2015, nella misura di***

***30 milioni di euro per l'anno 2015, di 25 milioni di euro per l'anno***

***2016 e di 18 milioni di euro per l'anno 2017:***

***a) il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal***

***disavanzo sanitario della regione Molise da' esecuzione al programma***

***operativo straordinario 2015-2018, allegato all'accordo sancito nella***

***seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le***

***regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto***

***2016 (rep. atti n. 155/CSR) e recepito con decreto del medesimo***

***commissario ad acta n. 52 del 12 settembre 2016, che con il presente***

***decreto e' approvato, ferma restando la validita' degli atti e dei***

***provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti***

***giuridici sorti sulla base della sua attuazione;***

***b) il medesimo commissario ad acta, altresi', adotta i***

***provvedimenti previsti dal suddetto programma operativo straordinario***

***2015-2018, in modo da garantire che le azioni di riorganizzazione e***

***risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate siano***

***coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di***

***assistenza:***

***1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico***

***stabile del bilancio sanitario regionale, tenuto conto del livello***

***del finanziamento del servizio sanitario definito dalla legislazione***

***vigente;***

***2) con gli ulteriori obblighi previsti a carico delle regioni dalla***

***legislazione vigente. ))***

**Art. 35**

**Misure urgenti in tema di riscossione**

***(( 1. Al decreto-legge ))*** 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, le parole da «dei comuni» a «essi»

sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni locali, come

individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi

dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con

esclusione delle societa' di riscossione, e, fermo restando quanto

previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto

legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa' da esse»;

b) all'articolo 2, il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. A

decorrere dal 1º luglio 2017, le amministrazioni locali di cui

all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto

preposto alla riscossione nazionale le attivita' di riscossione,

spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie

e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e

3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle

societa' da esse partecipate.».

***(( b-bis) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «conto***

***corrente di tesoreria dell'ente impositore», ovunque ricorrono, sono***

***inserite le seguenti: «ovvero sui conti correnti postali ad esso***

***intestati». ))***

**Art. 36**

**Procedura di riequilibrio finanziario**

**e di dissesto e piano di rientro**

1. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:

«1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia

significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione

di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonche' dalla

razionalizzazione di tutti gli organismi e societa' partecipati,

laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente

puo' raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro

l'esercizio in cui ***(( si completano ))*** la riorganizzazione dei

servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi

partecipati, e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui e'

stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio

e per i cinque esercizi successivi, l'organo di revisione

economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno,

entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione

sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti

nell'esercizio».

2. L'articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e'

sostituito dal seguente:

«457. L'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e'

sostituito dal seguente:

"Art. 2-bis (Norme relative alla disciplina del dissesto degli

enti locali). - ***(( 1. In deroga ))*** a quanto previsto dall'articolo

255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i

comuni e per le province in stato di dissesto finanziario

l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a

gestione vincolata compete all'organo straordinario della

liquidazione.

2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al

comma 1 e' gestita separatamente, nell'ambito della gestione

straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facolta' dell'organo

straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva

le partite debitorie, ***(( sentiti i creditori ))***"».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e

alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario

successivamente alla data di entrata in vigore del presente

decreto-legge, nonche' a quelli, gia' in stato di dissesto

finanziario, per i quali alla medesima data non e' stata ancora

approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

***(( 3-bis. Sono fatti salvi gli atti compiuti e i provvedimenti***

***adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto***

***ai sensi del comma 457 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,***

***n. 232, nel testo vigente prima della medesima data. ))***

4. All'articolo 1, comma 714-bis, della legge 28 dicembre 2015

n. 208, dopo le parole «debiti fuori bilancio» sono aggiunte le

seguenti: «anche emersi dopo la approvazione del piano di

riequilibrio finanziario pluriennale, ancorche' relativi a

obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di

predissesto».

***(( 4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28***

***dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, e'***

***inserito il seguente:***

***«714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio***

***finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora***

***conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano***

***stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto***

***degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti».***

***))***

Art. 37

***(( Modifiche all'articolo 1, commi 467 e 449,***

***della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ))***

1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

dopo le parole «per le quali l'ente» sono aggiunte le seguenti:

«abbia gia' avviato le procedure per la scelta del contraente fatte

salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o».

***(( 1-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11***

***dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «il 30 settembre dell'anno***

***precedente a quello di riferimento.» e' inserito il seguente periodo:***

***«Ai fini della determinazione della predetta differenza la***

***Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1,***

***comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la***

***metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche***

***attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e***

***dalle capacita' fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel***

***decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451***

***del presente articolo». ))***

**Art. 38**

**Disposizioni in materia di enti previdenziali**

**e di gestione degli immobili pubblici**

1. All'articolo 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e

successive modificazioni, dopo il comma 12, e' inserito il seguente:

«12-bis. Limitatamente agli oneri di cui all'articolo 37, comma 3,

lett. c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 e all'articolo 2, comma 4,

lett. a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, l'assunzione di

impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa alle

erogazioni a favore dell'INPS e' autorizzata sulla base del

fabbisogno di cassa dell'ente approvato dal Ministero del lavoro e

delle politiche sociali. A tal fine, l'INPS presenta, entro il mese

di gennaio di ogni anno, il fabbisogno annuale con evidenza delle

esigenze mensili e il successivo aggiornamento non oltre il mese di

giugno.».

2. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la

lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) alla completa

dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, nel

rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, ivi compresi

quelli derivanti dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,

anche attraverso il conferimento di parte del patrimonio a fondi di

investimento immobiliare costituiti dalla societa' di gestione del

risparmio di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa

ed una maggiore efficienza economica.». L'INPS provvede

all'attuazione di quanto disposto dal presente comma nei limiti delle

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione

vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 1, comma 84, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

le parole: «al comma 82 del presente articolo e di quelli di cui ai

commi 8-ter e 8-quater» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1,

8-ter e 8-quater».

Art. 39

Trasferimenti regionali a province e citta' metropolitane per

funzioni conferite

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il

quadriennio 2017-2020, una quota del 20 per cento del fondo di cui

all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'

riconosciuta a condizione che la regione entro il 30 giugno di

ciascun anno abbia certificato, in conformita' alla legge regionale

di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di

Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a

ciascuna provincia e citta' metropolitana del rispettivo territorio

delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La

predetta certificazione e' formalizzata tramite Intesa in Conferenza

unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno.

2. In caso di mancata Intesa, il riconoscimento in favore della

regione interessata del 20 per cento del fondo per il trasporto

pubblico locale di cui al comma 1 e' deliberato dal Consiglio dei

Ministri su proposta del Dipartimento per gli Affari regionali.

Art. 40

***(( Eliminazione delle sanzioni per le province***

***e le citta' metropolitane***

***1. Le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28***

***dicembre 2015, n. 208, non si applicano nei confronti delle province***

***e delle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario e***

***delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo***

***non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016. ))***

***(( Art. 40-bis***

***Interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri***

***1. Al fine di prevenire situazioni di marginalita' sociale, il***

***Ministero dell'interno, anche con il coinvolgimento delle regioni e***

***degli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili a***

***legislazione vigente sui propri bilanci, puo' realizzare interventi***

***di tipo strutturale mirati ad assicurare idonee condizioni logistiche***

***e a superare criticita' igienico-sanitarie determinate dall'insorgere***

***di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti nel***

***territorio nazionale, anche in relazione allo svolgimento di***

***attivita' lavorativa stagionale. ))***

Titolo III   
ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE

Art. 41

Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attivita'

di ricostruzione a seguito di eventi sismici

1. Per il finanziamento degli interventi necessari a seguito degli

eventi sismici del 2016 e 2017 previsti ai successivi commi 2, 3 e 4

e dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46, e' stanziata la somma di 1.000

milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

2. Al fine di permettere l'accelerazione delle attivita' di

ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei

territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'

istituito un apposito Fondo da ripartire con una dotazione di ***((***

***461,5 ))*** milioni di euro per l'anno 2017, ***(( 687,3 ))*** milioni di euro

per l'anno 2018 e ***(( 669,7 ))*** milioni di euro per l'anno 2019.

L'utilizzo del fondo e' disposto con uno o piu' decreti del Ministro

dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario per la

ricostruzione ovvero del Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del

decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Con decreti del Ministro

dell'economia e delle finanze si provvede all'eventuale rimodulazione

delle risorse destinate annualmente alle finalita' di cui al comma 3,

nell'ambito dello stanziamento complessivo annuale, in relazione

all'effettivo andamento delle spese.

3. Le risorse del Fondo sono destinate a:

a) interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1

del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con

modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:

1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilita' degli

edifici scolastici di cui dall'articolo 20 bis, comma 4 del

decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e per la conseguente realizzazione

di progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico;

2) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilita' degli

edifici pubblici strategici e per la conseguente realizzazione di

progetti di ripristino e adeguamento antisismico;

3) per il finanziamento degli interventi di ricostruzione

privata, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre

2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre

2016, n. 229;

b) interventi nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, ai sensi

***(( dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519***

***del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108***

***dell'11 maggio 2006 ))***, diversi da quelli di cui alla lettera a):

1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilita' degli

edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio sismico 1,

diversi da quelli di cui alla lettera a) e per i relativi progetti ***((***

***di adeguamento ))***. ***(( Il Dipartimento ))*** di cui all'articolo 18 bis

del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative

attivita', previa intesa con il Ministero dell'istruzione

dell'universita' e della ricerca per il coordinamento degli

interventi di cui al presente comma con quelli gia' previsti a

legislazione vigente;

2) per le verifiche di vulnerabilita' degli edifici privati

delle zone a rischio sismico 1. Il Dipartimento di cui all'articolo

18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle

relative attivita'.

c) incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli

edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota

per un importo fino a 25 milioni di euro per l'anno 2017. Il

Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio

2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017,

n. 45, provvede alle relative attivita'.

4. Una quota delle risorse di cui al comma 2 fino a 50 milioni di

euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni

2018 e 2019, puo' essere destinata con le medesime modalita', su

richiesta delle amministrazioni interessate, all'acquisto e

manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al

soccorso alla popolazione civile.

***(( 4-bis. Un'ulteriore quota delle risorse di cui al comma 2, fino***

***a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, puo'***

***essere destinata con le medesime modalita' all'Istituto nazionale di***

***geofisica e vulcanologia per le attivita' di sorveglianza sismica e***

***vulcanica sul territorio nazionale. ))***

***(( Art. 41-bis***

***Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva***

***nelle zone a rischio sismico***

***1. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2017-2019,***

***sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della***

***richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi***

***dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del***

***28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11***

***maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle***

***spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad***

***interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per***

***l'anno 2017, di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di***

***euro per l'anno 2019.***

***2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero***

***dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno***

***2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La***

***richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia***

***dell'opera e al codice unico di progetto (CUP).***

***3. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune e'***

***determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il 30 settembre***

***per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero***

***dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle***

***finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:***

***a) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a***

***3.000 abitanti;***

***b) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a***

***3.000 abitanti;***

***c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di***

***miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a***

***seguito di verifica di vulnerabilita';***

***d) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi***

***di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili***

***pubblici;***

***e) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi***

***di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili***

***pubblici.***

***4. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere a), b), c), d)***

***ed e) del comma 3, qualora l'entita' delle richieste pervenute superi***

***l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a***

***favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di***

***cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato***

***di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del***

***medesimo esercizio.***

***5. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di***

***amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato***

***di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso ai***

***sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno***

***2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non***

***sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che,***

***alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora***

***trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto della gestione***

***approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai***

***sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016,***

***n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,***

***n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte***

***dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero***

***dell'interno.***

***6. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 e'***

***tenuto ad affidare la progettazione, anche con le modalita' di cui al***

***comma 8, entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del***

***decreto di cui al comma 3. In caso contrario, il contributo e'***

***recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalita' di cui ai***

***commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.***

***7. Il monitoraggio delle attivita' di progettazione di cui al***

***presente articolo e dei relativi adempimenti e' effettuato attraverso***

***il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati***

***delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29***

***dicembre 2011, n. 229, classificato come «Sviluppo capacita'***

***progettuale dei comuni». L'affidamento della progettazione ai sensi***

***del comma 6 del presente articolo e' verificato tramite il predetto***

***sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice***

***identificativo di gara (CIG).***

***8. Al fine di sostenere le attivita' di progettazione da parte dei***

***comuni di cui al comma 1, gli stessi possono avvalersi, nell'ambito***

***di una specifica convenzione, con oneri a carico del contributo***

***concesso ai sensi del presente articolo, del supporto della societa'***

***Invitalia Spa o della societa' Cassa depositi e prestiti Spa o di***

***societa' da essa controllate.***

***9. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero***

***delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a***

***campione sulle attivita' di progettazione oggetto del contributo di***

***cui al comma 1.***

***10. Gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi***

***del presente articolo sono prioritariamente considerati ai fini di***

***eventuali finanziamenti statali nell'ambito delle risorse allo scopo***

***finalizzate.***

***11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di***

***euro per l'anno 2017, a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20***

***milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente***

***riduzione, per i medesimi anni, delle risorse del Fondo di cui***

***all'articolo 41, comma 2, per l'accelerazione delle attivita' di***

***ricostruzione a seguito di eventi sismici. ))***

Art. 42

***(( Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui***

***all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, Fondo***

***per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a***

***calamita' o cedimenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n.***

***113 del 2016, e contributi per interventi di ripristino o***

***ricostruzione ))***

1. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 17

ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

dicembre 2016, n. 229, e' incrementato di 63 milioni di euro per

l'anno 2017 e 132 milioni ***(( di euro ))*** per ciascuno degli anni 2018

e 2019 anche per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla

prosecuzione delle attivita' di assistenza alla popolazione a seguito

della cessazione dello stato di emergenza.

2. Per consentire l'avvio di interventi urgenti per la

ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dagli eventi

sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, e'

autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017.

3. Le risorse di cui al comma 2, confluiscono nella contabilita'

speciale di cui all'articolo, 4 comma, 3, del decreto-legge n. 189

del 2016, e sono oggetto di separata contabilizzazione e

rendicontazione.

***(( 3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 giugno***

***2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto***

***2016, n. 160, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti***

***dai seguenti: «Le richieste sono soddisfatte per un massimo del 90***

***per cento delle stesse. Nel caso in cui il 90 per cento delle***

***richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le***

***risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui il 90 per***

***cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo***

***complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le***

***disponibilita' dell'anno successivo».***

***3-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono***

***apportate le seguenti modificazioni:***

***a) al comma 1-bis, dopo le parole: «continuita' aziendale» sono***

***inserite le seguenti: «, dovute per lavori eseguiti dopo la richiesta***

***di ammissione al concordato con continuita' aziendale» e le parole:***

***«con posa in opera» sono soppresse;***

***b) al comma 1-ter, dopo le parole: «previa disposizione» sono***

***inserite le seguenti: «del commissario delegato o» e le parole: «con***

***posa in opera» sono soppresse. ))***

Art. 43

Ulteriore ***(( proroga della sospensione ))***

e rateizzazione tributi sospesi

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole del «30 novembre

2017» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2017».

***(( a-bis) al comma 7, primo periodo, le parole: «fino al 31***

***dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre***

***2018»; ))***

b) al comma 10, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:

«Per i soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 11, comma 3

del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni

dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il termine del 30 novembre 2017 e'

ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017».

c) al comma 12, le parole: «dicembre 2017» sono sostituite dalle

seguenti «febbraio 2018»;

d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: «12-bis. Al fine di

assicurare nell'anno 2017 ***(( il gettito dei tributi non versati ))***

per effetto delle sospensioni citate al comma 11, il Commissario per

la ricostruzione e' autorizzato a concedere, con proprio

provvedimento, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di

cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita anticipazione fino ad un

massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017.

12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio

2018 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai

comuni interessati nell'anno 2017, ai sensi dell'ultimo periodo del

presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la

quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale

propria riscossa a decorrere da febbraio 2018 tramite il sistema del

versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle

entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo

dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono

in ogni caso procedere nell'anno 2017 al versamento ad apposito

capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui

al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento

effettuato al ***(( Commissario per la ricostruzione ))*** entro il termine

del 31 dicembre 2017.».

2. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.

8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le

parole «al 30 novembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino

alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari

previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

3. All'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.

189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.

229, dopo le parole: «dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e

di interessi» sono aggiunte le seguenti: «e, per i soggetti diversi

da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9

febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

aprile 2017, n. 45 entro il 16 febbraio 2018. I soggetti diversi da

quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9

febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione,

senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione

fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal

16 febbraio 2018.»

4. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 9

febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

aprile 2017, n. 45, le parole «nei termini previsti» sono sostituite

dalle seguenti «entro il 16 dicembre 2017» e dopo le parole

«pagamento dei tributi» sono aggiunte le seguenti «oggetto di

sospensione».

5. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, ad

eccezione di quelle derivanti dalla proroga della sospensione dei

tributi locali, pari a 101 milioni di euro nell'anno 2018,

confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 430, della legge

28 dicembre 2015, n. 208.

***(( 5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro***

***delle infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 203, la***

***vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2017,***

***limitatamente agli skilift siti nel territorio della regione Abruzzo,***

***e' prorogata di un anno, previa verifica della loro idoneita' ai fini***

***della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici***

***ministeriali.***

***5-ter. All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono***

***apportate le seguenti modificazioni:***

***a) al comma 4, dopo le parole: «gennaio 2017,» sono inserite le***

***seguenti: «nonche' le imprese agricole che hanno subito danni dalle***

***gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel***

***mese di aprile 2017»;***

***b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero,***

***per le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle***

***brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile***

***2017, entro il 30 agosto 2017». ))***

***(( Art. 43-bis***

***Assegnazione di spazi finanziari***

***1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione***

***da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione***

***degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017,***

***2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui***

***agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,***

***spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarieta' nazionali di***

***cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243,***

***in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.***

***2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1***

***provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto***

***dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi***

***dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.***

***3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11***

***dicembre 2016, n. 232, le parole: «, individuati dal decreto-legge 17***

***ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15***

***dicembre 2016, n. 229, nonche' di quelli» sono soppresse. ))***

***(( Art. 43-ter***

***Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione***

***1. In relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai***

***fini del finanziamento di interventi di ripristino e miglioramento***

***sismico di edifici pubblici nonche' di interventi di ripristino e***

***realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nei centri***

***storici e urbani interessati dai piani organici gia' approvati alla***

***data di entrata in vigore della legge di conversione del presente***

***decreto, i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2,***

***del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere***

***autorizzati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,***

***a stipulare, nel limite di complessivi 200 milioni di euro, in***

***termini di costo delle opere, e comunque nei limiti delle***

***disponibilita' annue di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6***

***luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7***

***agosto 2012, n. 135, appositi mutui di durata massima***

***venticinquennale, sulla base di criteri di economicita' e di***

***contenimento della spesa, con le modalita' di cui al comma 1 del***

***citato articolo 3-bis. Le rate di ammortamento dei mutui attivati***

***sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato a***

***valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 3-bis, comma***

***6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012. ))***

***(( Art. 43-quater***

***Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i***

***contribuenti coinvolti negli eventi sismici registrati a partire***

***dal 24 agosto 2016***

***1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,***

***dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:***

***«1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta 2016, al fine di***

***superare le difficolta' che si possono verificare per l'insufficienza***

***dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto***

***d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e***

***assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c),***

***c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri***

***del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui***

***redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22***

***dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori di cui all'articolo 1,***

***comma 1, del presente decreto, anche in presenza di un sostituto***

***d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli***

***obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalita' indicate***

***nell'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98». ))***

**Art. 44**

**Proroga incentivi**

1. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio

2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2015,

n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle

seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».

***(( 1-bis. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17***

***ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15***

***dicembre 2016, n. 229, le parole: «23 milioni di euro per l'anno***

***2017» sono sostituite dalle seguenti: «33 milioni di euro per l'anno***

***2017 e di 13 milioni di euro per l'anno 2018».***

***1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma***

***1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 13 milioni di***

***euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione***

***dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del***

***decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,***

***dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. ))***

**Art. 45**

**Compensazione perdita gettito TARI**

1. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.

189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.

229, e' aggiunto, ***(( in fine ))***, il seguente periodo: «Al fine di

assicurare ai comuni di cui all'articolo 1, continuita' nello

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la

ricostruzione e' autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a

valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo

4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16

milioni di euro con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e

di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, per sopperire

ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a

titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge

27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso

articolo 1, commi 667 e 668.».

***(( Art. 45-bis***

***Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento***

***del Fondo di solidarieta' comunale 2017***

***1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidita' dei comuni di***

***cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.***

***189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.***

***229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017***

***del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter***

***dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero***

***dell'interno dispone, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un***

***importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino***

***al 90 per cento della spettanza annua dovuta. ))***

**Art. 46**

**Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia**

1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e

dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a

far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del

decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,

con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' istituita la zona franca

urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese che hanno la sede principale o l'unita' locale

all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a

causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al

25 per cento ***(( nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre***

***2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015 ))***, possono

beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione

netta derivanti dalla prosecuzione dell'attivita' nei citati Comuni,

delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante

dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona

franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di

imposta, dell'importo ***(( di 100.000 euro riferito al reddito ))***

derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella

zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive

del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento

dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma

1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito

al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili

siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai

soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attivita'

economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e

assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione

obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle

retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente

lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di

reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attivita' all'interno della

zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi', alle imprese

che avviano la propria attivita' all'interno della zona franca entro

il 31 dicembre 2017.

4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo

di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto e per quello successivo.

5. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i Comuni di cui

all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese che hanno la

sede principale o l'unita' locale nei comuni di cui al predetto

allegato 2-bis e che hanno subito nel periodo ***(( dal 1º febbraio 2017***

***al 31 maggio 2017 ))*** la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per

cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016.

6. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, e' autorizzata

la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni

di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019,

che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da

parte delle imprese beneficiarie.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai

sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della

Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della

Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto

del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive

modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalita' e i

termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi

dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

***(( Art. 46-bis***

***Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi***

***calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015***

***1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il***

***comma 428 sono inseriti i seguenti:***

***«428-bis. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5 della***

***legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con i Ministeri***

***dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e***

***forestali, sono disciplinati, per le imprese agricole che nell'ambito***

***della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422 hanno reso, nei***

***termini, la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una***

***modulistica diversa, le modalita' e i termini con i quali si procede***

***alla regolarizzazione delle istanze presentate, garantendo l'omogenea***

***definizione delle voci ammissibili e dei massimali previsti nella***

***scheda "C" allegata alle ordinanze di protezione civile***

***rispettivamente adottate, e fermi restando i limiti complessivi dei***

***fabbisogni finanziari ivi indicati.***

***428-ter. Conseguentemente, con apposite delibere del Consiglio dei***

***ministri, sono riconosciuti alle imprese agricole di cui al comma***

***428-bis i benefici previsti dai commi da 422 a 428 e dai relativi***

***provvedimenti attuativi, entro i limiti delle disponibilita'***

***finanziarie comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze».***

***))***

***(( Art. 46-ter***

***Calcolo del valore della raccolta differenziata dei rifiuti per i***

***comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017***

***1. In deroga all'articolo 205, comma 3-ter, del decreto legislativo***

***3 aprile 2006, n. 152, ai comuni, individuati negli allegati 1 e 2 al***

***decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,***

***dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per i versamenti fino al quarto***

***trimestre 2018, dovuti quale tributo per il conferimento dei rifiuti***

***in discarica di cui all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge***

***28 dicembre 1995, n. 549, si assume come riferimento il valore della***

***raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015. ))***

***(( Art. 46-quater***

***Incentivi per l'acquisto di case antisismiche***

***1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo***

***il comma 1-sexies e' inserito il seguente:***

***«1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano***

***realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio***

***sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei***

***ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta***

***Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e***

***ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio***

***sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio***

***preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale***

***aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione***

***immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di***

***conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le***

***detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del***

***medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unita'***

***immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85***

***per cento del prezzo della singola unita' immobiliare, risultante***

***nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare***

***massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unita' immobiliare.***

***I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare,***

***in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito***

***alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri***

***soggetti privati, con la facolta' di successiva cessione del credito.***

***Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari***

***finanziari».***

***2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si***

***provvede:***

***a) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,3 milioni di***

***euro per l'anno 2018 e a 14,5 milioni di euro per l'anno 2019,***

***mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41,***

***comma 2;***

***b) quanto a 10,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante***

***corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,***

***della legge 23 dicembre 2014, n. 190;***

***c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di***

***euro per l'anno 2021, a 32,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 19,2***

***milioni di euro per l'anno 2023, a 11,4 milioni di euro per l'anno***

***2024, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,4 milioni di euro***

***per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui***

***all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.***

***3. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29***

***novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27***

***dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 2,2 milioni di euro per***

***l'anno 2026, di 8,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 2,2 milioni***

***di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di***

***0,9 milioni di euro per l'anno 2030 e di 0,2 milioni di euro per***

***l'anno 2031.***

***4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle***

***maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1. ))***

***(( Art. 46-quinquies***

***Personale degli Uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e***

***dei comuni del cratere***

***1. A decorrere dall'anno 2018, al personale assunto ai sensi***

***dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012,***

***n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.***

***134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la***

***ricostruzione della citta' dell'Aquila e dei comuni del cratere,***

***costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012, e'***

***riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del***

***comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.***

***Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato***

***articolo 50, comma 7, lettere a), b) e c), nelle more della***

***definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. La dotazione***

***organica di ognuno dei predetti Uffici puo' essere altresi'***

***potenziata con un'unita' di personale dirigenziale di livello non***

***generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto***

***legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale personale dirigenziale si***

***applicano le disposizioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies del citato***

***articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Per l'attuazione del***

***presente comma si provvede, nel limite massimo di 2 milioni di euro***

***annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di***

***servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata. Il trattamento***

***economico del predetto personale e' corrisposto secondo le seguenti***

***modalita':***

***a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a***

***proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico***

***fondamentale, compresa l'indennita' di amministrazione;***

***b) qualora l'indennita' di amministrazione risulti inferiore a***

***quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei***

***ministri, il titolare dell'Ufficio speciale provvede al rimborso***

***delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo,***

***dall'amministrazione di provenienza, compreso ogni altro emolumento***

***accessorio. ))***

***(( Art. 46-sexies***

***Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori***

***colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012***

***1. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell'articolo 1***

***della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31***

***dicembre 2017.***

***2. Per le finalita' di cui al comma 1 del presente articolo,***

***l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del***

***decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,***

***dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' incrementata di 5 milioni di***

***euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per***

***l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo***

***per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo***

***10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,***

***con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))***

***(( Art. 46-septies***

***Modifiche ai commi 530, 531 e 532 dell'articolo 1***

***della legge 11 dicembre 2016, n. 232***

***1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono***

***apportate le seguenti modificazioni:***

***a) al comma 530, le parole: «, nei limiti dell'importo dei residui***

***passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione***

***all'IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016» sono***

***sostituite dalle seguenti: «. Dette somme sono compensate con la***

***cancellazione di una corrispondente quota dei residui passivi perenti***

***iscritti a tale titolo sul conto del patrimonio al 31 dicembre 2016»;***

***b) al comma 531, la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente:***

***«2017»;***

***c) al comma 532, la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente:***

***«2017» e le parole: «, e non rilevano ai fini del saldo individuato***

***dall'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»***

***sono soppresse. ))***

***(( Art. 46-octies***

***Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.***

***8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45***

***1. All'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono***

***apportate le seguenti modificazioni:***

***a) al comma 1, dopo le parole: «su richiesta della Presidenza del***

***Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile,» sono***

***inserite le seguenti: «attestante le esigenze di cassa derivanti***

***dalle spese conseguenti all'effettivo avanzamento degli interventi***

***ammissibili al contributo del Fondo di solidarieta' europeo,» e le***

***parole: «nel limite di 300 milioni di euro» sono sostituite dalle***

***seguenti: «fino a 500 milioni di euro»;***

***b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:***

***«2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento***

***della protezione civile presenta al Ministero dell'economia e delle***

***finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro***

***il 28 febbraio 2018, la situazione delle spese sostenute per***

***realizzare gli interventi a favore delle aree del centro Italia***

***colpite dal sisma». ))***

***(( Art. 46-novies***

***Incremento del contingente di personale delle Forze armate da***

***destinare alle esigenze di sicurezza del vertice dei Paesi del G7***

***1. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo***

***svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati***

***(G7), il contingente di personale delle Forze armate di cui***

***all'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'***

***incrementato, dal 1º maggio 2017 al 28 maggio 2017, di 2.900 unita'.***

***Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e***

***3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Agli oneri***

***derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari***

***a 5.360.019 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente***

***riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,***

***della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e***

***delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le***

***occorrenti variazioni di bilancio. ))***

Titolo IV   
MISURE URGENTI PER RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE   
Capo I   
Misure nel settore dei trasporti e delle infrastrutture

**Art. 47**

**Interventi per il trasporto ferroviario**

1. Al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della

compatibilita' degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee

ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale di

cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31

ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di

efficienza e sviluppo, previa intesa tra le regioni e il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, da definirsi entro 120 giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Rete

Ferroviaria Italiana S.p.A. e' individuata quale unico soggetto

responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici

da realizzarsi sulle stesse linee regionali.

2. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. attua gli interventi di cui al

comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le regioni interessate,

nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed in

coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti

gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il

relativo pronunciamento da parte del competente ***(( organismo ))***

preposto alla sicurezza.

3. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sulla base di criteri che tengano conto delle esigenze di mobilita'

dei viaggiatori e delle merci, di ampliamento della connettivita'

della rete ferroviaria, di integrazione con il territorio e le aree

metropolitane, di potenziamento delle connessioni verso i sistemi

portuali ed aeroportuali, sono individuate, nell'ambito delle linee

ferroviarie regionali, quelle di rilevanza per la rete ferroviaria

nazionale, che possono essere destinatarie di finanziamenti dello

Stato per eventuali investimenti sulle linee.

4. Le Regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee

regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. possono altresi'

concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la

realizzazione di interventi diversi da quelli previsti al comma 1, ***((***

***ovvero il subentro della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.***

***nella gestione delle reti ferroviarie regionali ))***, ivi comprese

quelle classificate di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale ai

sensi del comma 3, definendo gli oneri contrattuali e individuando ***((***

***le risorse necessarie per la copertura finanziaria ))***.

5. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

previa intesa ***(( con la singola regione interessata ))*** e in sede di

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano sono individuate, tra quelle di

cui al comma 3, le linee che assumono la qualificazione di

infrastruttura ferroviaria nazionale, previa individuazione delle

risorse da destinare alla gestione ai sensi del secondo periodo, ivi

incluse quelle iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio dello

Stato che sono corrispondentemente riallocate. Tali linee sono

trasferite, a titolo gratuito, al Demanio ed al patrimonio

indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale

trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore

dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ***(( che ne assume la***

***gestione ))*** nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai

sensi e per gli effetti del decreto ***(( del Ministro dei trasporti e***

***della navigazione ))*** del 31 ottobre 2000 n. 138T.

6. Al fine di consentire il completamento del Programma Grandi

Stazioni, ovvero la realizzazione di ulteriori opere funzionali a

rendere gli interventi piu' aderenti alle mutate esigenze dei

contesti urbani nei quali si inseriscono, il CIPE, su proposta del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto degli

equilibri di finanza pubblica, con apposita delibera, individua le

risorse annuali disponibili, di cui alle delibere del CIPE, n. 10 del

14 marzo 2003, n. 63 del 25 luglio 2003, n. 129 del 6 aprile 2006, n.

61 del 22 luglio 2010, n. 2 del 20 gennaio 2012 e n. 20 del 23 marzo

2012, tenendo conto di eventuali obblighi giuridicamente vincolanti

sorti in base alle predette delibere, provvede alla loro revoca e

alla riprogrammazione del 50% delle risorse disponibili in favore di

Grandi Stazioni Rail, nonche' alla contestuale approvazione di nuovi

progetti ovvero delle necessarie varianti progettuali.

7. All'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Fermi restando gli

obblighi di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di 70

milioni di euro per l'anno 2016. Le relative risorse sono trasferite

***(( al patrimonio della societa' ))*** Ferrovie del Sud Est e servizi

automobilistici S.r.l. per essere utilizzate, nel rispetto della

normativa dell'Unione europea in materia e nell'ambito del piano di

risanamento della societa', esclusivamente a copertura delle

passivita', anche pregresse, e delle esigenze finanziarie del

comparto infrastruttura. Restano fermi gli atti, i provvedimenti e le

operazioni gia' realizzati ai sensi del decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2016, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2016, n. 218, ***(( ivi compreso il***

***trasferimento della societa' Ferrovie del Sud Est e servizi***

***automobilistici S.r.l. alla societa' Ferrovie dello Stato Italiane***

***S.p.a., realizzato nell'ambito della riorganizzazione delle***

***partecipazioni dello Stato nel settore e in ragione della***

***sussistenza, in capo alla medesima societa', di qualita' industriali***

***e patrimoniali tali da fornire garanzia alla continuita' del lavoro e***

***del servizio, nonche' l'impegno della societa' Ferrovie dello Stato***

***Italiane S.p.a., assunto ai sensi del medesimo decreto, di provvedere***

***nei termini di legge alla rimozione dello squilibrio patrimoniale***

***della societa'». ))***

8. E' autorizzato il pagamento a favore di Trenitalia S.p.A. delle

somme dovute in relazione all'erogazione dei servizi di trasporto

pubblico locale ferroviario gia' eserciti nella Regione Siciliana per

l'anno 2014 e dei servizi interregionali svolti a partire dall'anno

2014, nelle more della definizione dei relativi rapporti

contrattuali, nel limite delle risorse gia' impegnate, ivi inclusi i

residui perenti, nonche' di quelle iscritte in bilancio e nel

rispetto della vigente normativa europea.

9. Nelle more ***(( del perfezionamento della delibera del CIPE***

***relativa alla ))*** sezione transfrontaliera della nuova linea

ferroviaria Torino-Lione ai fini dell'avvio della realizzazione

dell'Opera con le modalita' di cui all'articolo 2, commi 232, lettere

b) e c), e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come previsto

dalla legge 5 gennaio 2017, n. 1, sono autorizzate le attivita'

propedeutiche all'avvio dei lavori a valere sulle risorse di cui

all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 allo

scopo finalizzate a legislazione vigente. L'opera e' monitorata ai

sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

10. Al fine di promuovere, in applicazione del regolamento (UE)

1304/2014, il rinnovo dei sistemi frenanti dei carri merci per

l'abbattimento del rumore prodotto da tali carri e compensare le

imprese ferroviarie dei relativi maggiori oneri di gestione e'

istituito nello stato di previsione del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti il Fondo per il finanziamento degli

interventi per l'ammodernamento dei carri merci con una dotazione di

20 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

11. Le risorse del Fondo di cui al comma 10 sono destinate in

favore delle imprese ferroviarie o dei detentori dei carri

ferroviari, nel rispetto del regolamento di esecuzione (UE) 2015/429

della Commissione, con modalita' stabilite con decreto del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, da sottoporre, entro trenta

giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, a notifica

preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

***(( 11-bis. Al fine di migliorare la flessibilita' dei collegamenti***

***ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio***

***di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1,***

***lettera e), del decreto del Ministro dei trasporti e della***

***navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000, puo' essere effettuato***

***anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di***

***esercizio sia strettamente correlato al servizio di trasporto***

***ferroviario da e per la Sicilia, da attuare nell'ambito delle risorse***

***previste a legislazione vigente destinate al Contratto di***

***programma-parte servizi tra lo Stato e la societa' Rete ferroviaria***

***italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti.***

***11-ter. Al fine di sostenere gli operatori della logistica e del***

***trasporto ferroviario, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294,***

***della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese***

***ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci***

***relativamente agli anni 2018 e 2019 sono attribuite al Ministero***

***delle infrastrutture e dei trasporti, che le destina alle imprese***

***ferroviarie, nel rispetto della normativa europea, alle condizioni e***

***con le modalita' stabilite dall'articolo 11, comma 2-ter, del***

***decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9.***

***11-quater. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle***

***merci in ambito portuale, ciascuna autorita' di sistema portuale,***

***relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui***

***insistono attivita' terminalistiche, puo' riconoscere, nel rispetto***

***dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28***

***gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di***

***concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di***

***traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad***

***essa riconducibile. Ciascuna autorita' di sistema portuale stabilisce***

***gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entita' e le***

***modalita' di determinazione dello sconto compatibilmente con le***

***risorse disponibili nei propri bilanci.***

***11-quinquies. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto***

***ferroviario e' istituito, nello stato di previsione del Ministero***

***delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2***

***milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato***

***alla formazione di personale impiegato in attivita' della***

***circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura***

***professionale dei macchinisti del settore merci. Le risorse di cui al***

***presente comma sono attribuite alle imprese ferroviarie con decreto***

***del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle***

***attivita' di formazione realizzate, a condizione che le stesse***

***abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70 per cento del***

***personale formato. I corsi di formazione possono essere svolti anche***

***utilizzando le risorse umane e strumentali del Ministero delle***

***infrastrutture e dei trasporti, nonche' avvalendosi di organismi***

***riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie***

***di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. In***

***ogni caso, il finanziamento delle iniziative e' assicurato unicamente***

***alle attivita' formative per le quali non vi sia stato alcun esborso***

***da parte del personale formato e possono altresi' essere rimborsati***

***gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei***

***corsi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si***

***provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di***

***spesa di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato decreto***

***legislativo n. 162 del 2007, per il funzionamento dell'Agenzia***

***nazionale per la sicurezza delle ferrovie. ))***

***(( Art. 47-bis***

***Disposizioni in materia di trasporto su strada***

***1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le***

***seguenti modificazioni:***

***a) all'articolo 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:***

***«1-bis. Nel settore del trasporto su strada, come individuato***

***dall'articolo 1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco:***

***a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le***

***operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in***

***territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto***

***indicata nella medesima comunicazione;***

***b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, deve indicare***

***in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del conducente***

***distaccato e le modalita' di rimborso delle spese di viaggio, di***

***vitto e di alloggio da questo sostenute.***

***1-ter. Una copia della comunicazione preventiva di distacco***

***comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi***

***del comma 1, deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita***

***agli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice***

***della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,***

***in caso di controllo su strada; un'altra copia della medesima***

***comunicazione deve essere conservata dal referente designato***

***dall'impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera b).***

***1-quater. In occasione di un controllo su strada, gli organi di***

***polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice di cui al decreto***

***legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la presenza a bordo***

***del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana:***

***a) contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni***

***di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.***

***152;***

***b) prospetti di paga»;***

***b) all'articolo 12, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:***

***«1-bis. Chiunque circola senza la documentazione prevista***

***dall'articolo 10, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, ovvero circola con***

***documentazione non conforme alle predette disposizioni, e' soggetto***

***alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.***

***Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della***

***strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».***

***2. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,***

***dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Tale esonero e'***

***riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento***

***(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013».***

***3. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile***

***1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:***

***a) all'articolo 7, comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla***

***seguente:***

***«g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria***

***N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati***

***per il carico e lo scarico di cose»;***

***b) all'articolo 10, comma 3, lettera e), dopo le parole:***

***«contenitori o casse mobili di tipo unificato» sono inserite le***

***seguenti: «o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in***

***operazioni di trasporto intermodale»;***

***c) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera o) e' aggiunta la***

***seguente:***

***«o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico***

***di merci, nelle ore stabilite»;***

***d) all'articolo 180, comma 4, secondo periodo, sono premesse le***

***seguenti parole: «Per i rimorchi e i semirimorchi di massa***

***complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,»;***

***e) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), dopo le parole: «alle***

***aree pedonali,» sono inserite le seguenti: «alle piazzole di carico e***

***scarico di merci,».***

***4. Al fine di consentire gli interventi per la protezione***

***ambientale e la sicurezza della circolazione, anche con riferimento***

***all'uso delle infrastrutture, l'autorizzazione di spesa di cui***

***all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40,***

***e' incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2017. E' altresi'***

***incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 la***

***dotazione finanziaria a copertura delle agevolazioni di cui***

***all'articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n.***

***266.***

***5. Ai fini del completamento dei progetti per migliorare il sistema***

***del trasporto intermodale e della catena logistica sono autorizzate***

***la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalita' di***

***cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,***

***e la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalita' di***

***cui all'articolo 1, comma 648, della medesima legge.***

***6. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23***

***dicembre 2014, n. 190, non attribuite alle imprese ferroviarie ai***

***sensi del secondo periodo del medesimo comma 294 e dell'articolo 11,***

***comma 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito,***

***con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, possono essere***

***destinate dal gestore dell'infrastruttura, nei limiti degli***

***stanziamenti esistenti, a investimenti per il miglioramento delle***

***connessioni dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ai poli di***

***generazione e attrazione del traffico o all'ammodernamento delle***

***locomotive da manovra. Tali risorse saranno inserite nel contratto di***

***programma-parte investimenti tra la societa' Rete ferroviaria***

***italiana Spa e lo Stato con evidenza degli investimenti a cui sono***

***finalizzate.***

***7. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,***

***il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A tal fine e'***

***autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 0,5***

***milioni di euro per l'anno 2017 e di 0,5 milioni di euro per l'anno***

***2018». ))***

**Art. 48**

**Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta**

**all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale**

1. I bacini di mobilita' per i servizi di trasporto pubblico

regionale e locale e i relativi enti di governo, sono determinati

dalle regioni, sentite le citta' metropolitane, gli altri enti di

area vasta e i comuni capoluogo di Provincia, nell'ambito della

pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale, sulla base

di analisi della domanda che tengano conto delle caratteristiche

socio-economiche, demografiche e comportamentali dell'utenza

potenziale, della struttura orografica, del livello di urbanizzazione

e dell'articolazione produttiva del territorio di riferimento. La

definizione dei bacini di mobilita' rileva anche ai fini della

pianificazione e del finanziamento degli interventi della mobilita'

urbana sostenibile.

2. I bacini di cui al comma 1 comprendono un'utenza minima di

350.000 abitanti ovvero inferiore solo se coincidenti con il

territorio di enti di area vasta o di citta' metropolitane. Agli enti

di governo dei bacini possono essere conferite in uso le reti, gli

impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti

pubblici associati. In tal caso gli enti di governo costituiscono

societa' interamente possedute dagli enti conferenti, che possono

affidare anche la gestione delle reti, degli impianti e delle altre

dotazioni patrimoniali. Al capitale di tali societa' non e' ammessa

la partecipazione, neanche parziale o indiretta, di soggetti privati.

***(( 3. La regione o la provincia autonoma determina i bacini di***

***mobilita' in base alla quantificazione o alla stima della domanda di***

***trasporto pubblico locale e regionale, riferita a tutte le modalita'***

***di trasporto che intende soddisfare, che e' eseguita con l'impiego di***

***matrici origine/destinazione per l'individuazione della rete***

***intermodale dei servizi di trasporto pubblico, di linea e no, nonche'***

***delle fonti informative di cui dispone l'Osservatorio istituito***

***dall'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ))***

Gli operatori gia' attivi nel bacino sono tenuti a fornire le

informazioni e i dati rilevanti in relazione ai servizi effettuati

entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta di regioni ed enti

locali, che adottano adeguate garanzie di tutela e riservatezza dei

dati commerciali sensibili. Le regioni hanno la facolta' di far salvi

i bacini determinati anteriormente alla data di entrata in vigore del

presente decreto, ove coerenti con i criteri di cui al presente

articolo.

4. Ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del

contraente per i servizi di trasporto locale e regionale, gli enti

affidanti, con l'obiettivo di promuovere la piu' ampia partecipazione

alle medesime, articolano i bacini di mobilita' in piu' lotti,

oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio, tenuto conto

delle caratteristiche della domanda e salvo eccezioni motivate da

economie di scala proprie di ciascuna modalita' e da altre ragioni di

efficienza economica, nonche' relative alla specificita' territoriale

dell'area soggetta alle disposizioni di cui alla legge 16 aprile

1973, n. 171 e successive modificazioni. Tali eccezioni sono

disciplinate con delibera dell'Autorita' di regolazione dei

trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f) del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 6,

lettera a), del presente articolo. Per quanto riguarda i servizi

ferroviari l'Autorita' puo' prevedere eccezioni relative anche a

lotti comprendenti territori appartenenti a piu' Regioni, previa

intesa tra le regioni interessate.

5. Nelle more della definizione dei bacini di mobilita' e dei

relativi enti di governo, gli enti locali devono comunque procedere

al nuovo affidamento nel rispetto della vigente normativa, dei

servizi di trasporto pubblico per i quali il termine ordinario

dell'affidamento e' scaduto alla data di entrata in vigore del

presente decreto, ovvero scadra' ***(( tra la predetta data e l'adozione***

***))*** dei provvedimenti di pianificazione e istituzione di enti di

governo.

6. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre, n. 214, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera f) sono anteposte le seguenti parole: «a

definire i criteri per la determinazione delle eccezioni al principio

della minore estensione territoriale dei lotti di gara rispetto ai

bacini di pianificazione, tenendo conto della domanda effettiva e di

quella potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra

servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla normativa

vigente, nonche'»;

b) al comma 2, lettera f), sono aggiunti, in fine, i seguenti

periodi: «. Con riferimento al trasporto pubblico locale l'Autorita'

definisce anche gli schemi dei contratti di servizio per i servizi

esercitati da societa' in house o da societa' con prevalente

partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto

2016, n. 175, nonche' per quelli affidati direttamente. Sia per i

bandi di gara che per i predetti contratti di servizio esercitati in

house o affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di

obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve

rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio finanziario; per

tutti i contratti di servizio prevede obblighi di separazione

contabile tra le attivita' svolte in regime di servizio pubblico e le

altre attivita'.».

7. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente per

l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale

l'Autorita' di regolazione dei trasporti detta regole generali in

materia di:

a) svolgimento di procedure che prevedano la facolta' di

procedere alla riscossione diretta dei proventi da traffico da parte

dell'affidatario, che se ne assume il rischio di impresa, ferma

restando la possibilita' di soluzioni diverse con particolare

riferimento ai servizi per i quali sia prevista l'integrazione

tariffaria tra diversi gestori e che siano suddivisi tra piu' lotti

di gara;

b) obbligo, per chi intenda partecipare alle predette procedure,

del possesso, quale requisito di idoneita' economica e finanziaria,

di un patrimonio netto pari almeno al quindici per cento del

corrispettivo annuo posto a base di gara, nonche' dei requisiti di

cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

c) adozione di misure in grado di garantire all'affidatario

l'accesso a condizioni eque ai beni immobili e strumentali

indispensabili all'effettuazione del servizio, anche relative

all'acquisto, alla cessione, alla locazione o al comodato d'uso a

carico dell'ente affidante, del gestore uscente e del gestore

entrante, con specifiche disposizioni per i beni acquistati con

finanziamento pubblico e per la determinazione nelle diverse

fattispecie dei valori di mercato dei predetti beni;

d) in alternativa a quanto previsto sulla proprieta' dei beni

strumentali in applicazione della lettera c), limitatamente

all'affidamento di servizi di trasporto pubblico ferroviario,

facolta' per l'ente affidante e per il gestore uscente di cedere la

proprieta' dei beni immobili essenziali e dei beni strumentali a

soggetti societari, costituiti con capitale privato ovvero con

capitale pubblico e privato, che si specializzano nell'acquisto dei

predetti beni e di beni strumentali nuovi per locarli ai gestori di

servizi di trasporto pubblico locale e regionale, a condizioni eque e

non discriminatorie;

e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara,

previsione nei bandi di gara del trasferimento del personale

dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei

dirigenti e nel rispetto della normativa europea in materia,

applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo

nazionale di settore. ***(( Gli importi accantonati per il trattamento***

***di fine rapporto ))*** relativo ai dipendenti del gestore uscente che

transitano alle dipendenze del soggetto subentrante sono versati

all'INPS dal gestore uscente.

8. Alle attivita' di cui ai commi 6 e 7 l'Autorita' di regolazione

dei trasporti provvede mediante le risorse umane, finanziarie e

strumentali, disponibili a legislazione vigente.

9. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale,

in qualsiasi modalita' esercitati, sono tenuti a munirsi di valido

titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio e ad ogni

singola uscita, se prevista, in conformita' alle apposite

prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del

percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.

10. Per i titoli di viaggio la convalida deve essere effettuata, in

conformita' alle apposite prescrizioni previste dal gestore, in

occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.

11. La violazione degli obblighi previsti dai commi 9 e 10 comporta

l'applicazione di una sanzione pecuniaria da definirsi con legge

regionale. In assenza di legge regionale, la sanzione e' pari a

sessanta volte il valore del biglietto ordinario e comunque non

superiore a 200 euro.

***(( 11-bis. In caso di mancata esibizione di un idoneo titolo di***

***viaggio su richiesta degli agenti accertatori, la sanzione comminata***

***e' annullata qualora sia possibile dimostrare, con adeguata***

***documentazione, presso gli uffici preposti dal gestore del trasporto***

***pubblico, il possesso di un titolo nominativo risultante in corso di***

***validita' al momento dell'accertamento. ))***

12. All'articolo 71 del decreto dei Presidente della Repubblica 11

luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di assicurare il piu' efficace ***(( contrasto dell'evasione***

***))*** tariffaria, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono

affidare le attivita' di prevenzione, accertamento e contestazione

delle violazioni alle norme di viaggio anche a soggetti non

appartenenti agli organici del gestore medesimo, qualificabili come

agenti accertatori. Gli stessi dovranno essere appositamente

abilitati dall'impresa di trasporto pubblico che mantiene comunque la

responsabilita' del corretto svolgimento dell'attivita' di verifica e

che ha l'obbligo di trasmettere l'elenco degli agenti abilitati alla

prefettura-ufficio territoriale del Governo di competenza. Per lo

svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori

esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato

dall'azienda e possono effettuare i controlli previsti dall'articolo

13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari

per l'identificazione del trasgressore, ivi incluso il potere di

richiedere l'esibizione di valido documento di identita', nonche'

tutte le altre attivita' istruttorie previste dal capo I, sezione II,

della stessa legge. ***(( Gli agenti accertatori, nei limiti del***

***servizio a cui sono destinati, rivestono la qualita' di pubblico***

***ufficiale. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare***

***anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute***

***nel presente titolo, per le quali sia prevista l'irrogazione di una***

***sanzione amministrativa. ))***

Il Ministero dell'interno puo' mettere a disposizione agenti ed

ufficiali aventi qualifica di polizia giudiziaria, secondo un

programma di supporto agli agenti accertatori di cui al comma

precedente, con copertura dei costi a completo carico dell'ente

richiedente e per periodi di tempo non superiori ai trentasei mesi.».

***(( 12-bis. Al fine di verificare la qualita' dei servizi di***

***trasporto pubblico locale e regionale, le associazioni dei***

***consumatori riconosciute a livello nazionale o regionale possono***

***trasmettere, con cadenza semestrale, per via telematica,***

***all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24***

***dicembre 2007, n. 244, i dati, ricavabili dalle segnalazioni***

***dell'utenza, relativi ai disservizi di maggiore rilevanza e***

***frequenza, proponendo possibili soluzioni strutturali per il***

***miglioramento del servizio. L'Osservatorio informa dei disservizi***

***segnalati le amministrazioni competenti e l'Autorita' di regolazione***

***dei trasporti per le determinazioni previste dall'articolo 37, comma***

***2, lettere d), e) e l), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.***

***Le amministrazioni competenti, entro trenta giorni, comunicano***

***all'Osservatorio e all'Autorita' di regolazione dei trasporti le***

***iniziative eventualmente intraprese per risolvere le criticita'***

***denunciate ed entro i novanta giorni successivi rendono conto***

***all'Osservatorio dell'efficacia delle misure adottate. Nel rapporto***

***annuale alle Camere sulla propria attivita', l'Osservatorio evidenzia***

***i disservizi di maggiore rilevanza nel territorio nazionale e i***

***provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti.***

***L'Osservatorio mette a disposizione delle Camere, su richiesta, i***

***dati raccolti e le statistiche elaborate nell'ambito della sua***

***attivita', fatte salve le necessarie garanzie di tutela e di***

***riservatezza dei dati commerciali sensibili.***

***12-ter. Salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1371/2007 del***

***Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, per il***

***trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n.***

***169, per il trasporto effettuato con autobus, quando un servizio di***

***trasporto pubblico subisce una cancellazione o un ritardo, alla***

***partenza dal capolinea o da una fermata, superiore a sessanta minuti***

***per i servizi di trasporto regionale o locale, o a trenta minuti per***

***i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito urbano, tranne che***

***nei casi di calamita' naturali, di scioperi e di altre emergenze***

***imprevedibili, i passeggeri hanno comunque diritto al rimborso del***

***prezzo del biglietto da parte del vettore. Il rimborso e' pari al***

***costo completo del biglietto al prezzo a cui e' stato acquistato. Per***

***i titolari di abbonamento, il pagamento e' pari alla quota***

***giornaliera del costo completo dell'abbonamento, fermo restando il***

***rispetto delle regole di convalida secondo modalita' determinate con***

***disposizioni del gestore. Il rimborso e' corrisposto in denaro, a***

***meno che il passeggero non accetti una diversa forma di pagamento. ))***

13. Le rilevazioni dei sistemi di video sorveglianza presenti a

bordo dei veicoli e sulle banchine di fermata possono essere

utilizzate ai fini del contrasto dell'evasione tariffaria e come

mezzo di prova, nel rispetto della normativa vigente in materia di

trattamento dei dati personali, per l'identificazione di eventuali

trasgressori che rifiutino di fornire le proprie generalita' agli

agenti accertatori, anche con eventuale trasmissione alle competenti

forze dell'ordine.

Art. 49

Disposizioni urgenti in materia di riordino di societa'

1. Con l'obiettivo di rilanciare gli investimenti del settore delle

infrastrutture attraverso la programmazione, la progettazione, la

realizzazione e la gestione integrata delle reti ferroviarie e

stradali di interesse nazionale, ANAS S.p.A. sviluppa le opportune

sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato, anche attraverso

appositi contratti e convenzioni al fine di realizzare, tra l'altro,

un incremento degli investimenti nel 2017 di almeno il 10 per cento

rispetto al 2016 ed un ulteriore incremento di almeno il 10 per cento

nel 2018.

***(( 2. Al fine di realizzare una proficua allocazione delle***

***partecipazioni pubbliche facenti capo al Ministero dell'economia e***

***delle finanze in ambiti industriali omogenei, il Ministro***

***dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dal verificarsi***

***delle condizioni di cui al comma 3, trasferisce, nel rispetto della***

***disciplina dell'Unione europea, alla societa' Ferrovie dello Stato***

***Italiane S.p.A. le azioni della societa' ANAS S.p.A. mediante aumento***

***di capitale della societa' Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.***

***tramite conferimento in natura. ))*** L'aumento di capitale e'

realizzato per un importo corrispondente al patrimonio netto di ANAS

S.p.A. risultante da una situazione patrimoniale approvata dal

Consiglio di amministrazione della societa' e riferita ad una data

non anteriore a quattro mesi dal conferimento. Pertanto,

all'operazione di trasferimento non si applicano gli articoli 2343,

2343-ter, 2343-quater, nonche' l'articolo 2441 del codice civile.

Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per il trasferimento

di ANAS S.p.A. in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. sono esenti da

imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.

3. Il trasferimento di cui al comma 2 e' subordinato alle seguenti

condizioni:

a) perfezionamento del Contratto di Programma 2016/2020 tra lo

Stato e ANAS S.p.A. secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma

870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) acquisizione di una perizia giurata di stima da cui risulti

l'adeguatezza dei fondi stanziati nel bilancio ANAS, anche

considerato quanto disposto ***(( dai commi 7 e 8, ))*** rispetto al valore

del contenzioso giudiziale in essere; il perito incaricato viene

nominato da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. nell'ambito di una

terna di esperti proposta dal Ministero dell'economia e delle

finanze;

***(( b-bis) l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza***

***pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea,***

***verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. ))***

4. Ad esito del trasferimento di cui al comma 2, restano in capo ad

ANAS S.p.A. le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla

osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi comunque

denominati.

5. Intervenuto il trasferimento della partecipazione detenuta dallo

Stato in ANAS S.p.A., qualsiasi deliberazione o atto avente ad

oggetto il trasferimento di ANAS S.p.A. o operazioni societarie

straordinarie sul capitale della societa' e' oggetto di preventiva

autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Alla data di trasferimento della partecipazione detenuta dallo

Stato in ANAS S.p.A., all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 8

luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8

agosto 2002, n. 178, al terzo periodo dopo le parole: «successive

modifiche» le parole: «dello statuto o» sono soppresse e il comma 6

del medesimo articolo 7 e' abrogato.

7. ANAS S.p.A. e' autorizzata per gli anni 2017, 2018 e 2019, nei

limiti delle risorse di cui al comma 8, a definire, mediante la

sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e

stragiudiziali, le controversie con le imprese appaltatrici derivanti

dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, laddove

sussistano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e

208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le modalita'

ivi previste, previa valutazione della convenienza economica di

ciascuna operazione da parte della Societa' stessa, nonche' ***((***

***apposito preventivo parere dell'))***Autorita' nazionale anticorruzione.

8. La quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere

CIPE nn. 96/2002, 14/2004 e 95/2004, ***(( pubblicate, rispettivamente,***

***nelle Gazzette Ufficiali n. 30 del 6 febbraio 2003, n. 304 del 29***

***dicembre 2004 e n. 147 del 27 giugno 2005, ))*** non utilizzati ed

eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli

interventi di cui alle predette delibere, nel limite complessivo di

700 milioni di euro, e' destinata, con esclusione delle somme cadute

in perenzione, alle finalita' di cui al ***(( comma 7 ))***. Il CIPE

individua le risorse annuali effettivamente disponibili in relazione

al quadro aggiornato delle opere concluse da destinare alle predette

finalita', nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

9. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi

115, 116, 117, 118 e 119, sono abrogati.

10. All'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma

5 e' abrogato.

11. Al fine di favorire l'attuazione del presente articolo, non si

applicano ad ANAS S.p.A., a decorrere dal trasferimento di cui al

comma 2, le norme di contenimento della spesa previste dalla

legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco

dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

fermo restando, ***(( finche' l'ANAS risulti compresa nel suddetto***

***elenco dell'ISTAT, l'obbligo di versamento ))*** all'entrata del

bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai risparmi

conseguenti all'applicazione delle suddette norme, da effettuare ai

sensi dell'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n.

208.

12. Nelle more del perfezionamento del contratto di programma ANAS

2016-2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 870, della legge 28

dicembre 2015, n. 208, il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti puo' autorizzare la societa' ANAS S.p.A., nel limite del 5%

delle risorse complessivamente finalizzate al contratto dalla

medesima legge n. 208 del 2015, ad effettuare la progettazione di

interventi nonche', nel limite di un ulteriore 15% ***(( delle medesime***

***risorse, a svolgere attivita' ))*** di manutenzione straordinaria della

rete stradale nazionale. Le attivita' svolte ai sensi del presente

articolo devono essere distintamente indicate nel Contratto di

programma 2016-2020 e le relative spese sostenute devono essere

rendicontate secondo ***(( le modalita' previste per il ))*** «Fondo Unico

ANAS», come definite dal decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 869, della legge

28 dicembre 2015, n. 208. ***(( Nell'ambito delle attivita' di***

***manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale, la societa'***

***ANAS S.p.A. ha particolare riguardo alla verifica dell'idoneita'***

***statica e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica***

***di ponti, viadotti, cavalcavia e strutture similari.***

***12-bis. All'articolo 1, comma 1025, quarto periodo, della legge 27***

***dicembre 2006, n. 296, le parole: «ad integrazione delle risorse gia'***

***stanziate a tale scopo, per gli interventi di completamento***

***dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni***

***adottato dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente» sono***

***sostituite dalle seguenti: «ad integrazione delle risorse gia'***

***stanziate e comprese nell'ambito del contratto di programma ANAS Spa***

***2016-2020». ))***

**Art. 50**

***(( Misure urgenti per assicurare la continuita' del servizio svolto***

***dall'Alitalia Spa***

***1. Al fine di evitare l'interruzione del servizio svolto dalla***

***societa' Alitalia - Societa' Aerea Italiana - Spa in amministrazione***

***straordinaria, per i collegamenti aerei nel territorio nazionale e***

***con il territorio nazionale, ivi compresi quelli con oneri di***

***servizio pubblico ai sensi della vigente normativa europea, tenuto***

***conto delle gravi difficolta' di ordine sociale e dei gravi disagi***

***per gli utenti che tale interruzione determinerebbe, e' disposto un***

***finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata***

***di sei mesi, da erogare con decreto del Ministro dello sviluppo***

***economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze***

***entro cinque giorni dall'apertura della procedura di amministrazione***

***straordinaria a favore dell'Alitalia - Societa' Aerea Italiana - Spa***

***in amministrazione straordinaria, da utilizzare per le***

***indilazionabili esigenze gestionali della societa' stessa e delle***

***altre societa' del gruppo sottoposte alla procedura di***

***amministrazione straordinaria, anche relative alla continuita' dei***

***sistemi di regolazione internazionale dei rapporti economici con i***

***vettori, nelle more dell'esecuzione di un programma predisposto ai***

***sensi degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999,***

***n. 270, e conforme alla normativa europea. Il relativo stanziamento***

***e' iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo***

***economico. Il finanziamento e' concesso con l'applicazione di***

***interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo***

***antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base ed***

***e' restituito entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con***

***priorita' rispetto a ogni altro debito della procedura. Le somme***

***corrisposte in restituzione del finanziamento per capitale e***

***interessi sono versate, nel 2017, all'entrata del bilancio dello***

***Stato per essere riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di***

***euro, al fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24***

***aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23***

***giugno 2014, n. 89, e per l'importo eccedente al Fondo per***

***l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993,***

***n. 432.***

***2. Le procedure conseguenti all'invito per la raccolta di***

***manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della***

***procedura di amministrazione straordinaria, pubblicato dai Commissari***

***straordinari ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2***

***maggio 2017, n. 55, sono svolte assicurando il rispetto dei principi***

***di trasparenza, parita' di trattamento e non discriminazione e devono***

***essere espletate nel termine di sei mesi dalla concessione del***

***finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo. ))***

**Art. 51**

**Contenimento dei costi del trasporto aereo**

1. Al fine di contenere i costi per l'utenza del trasporto aereo,

ENAV S.p.A. destina al contenimento degli incrementi tariffari

previsti nel contratto di programma 2016-2019 per gli aeroporti con

traffico annuo inferiore a 70.000 movimenti di trasporto aereo

soggetto alle regole del volo-IFR una quota pari a 26 milioni di euro

delle risorse riscosse e consuntivate per l'anno 2014 per lo

svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore

del traffico aereo civile, non di sua spettanza.

**Art. 52**

**Sviluppo sistema nazionale di ciclovie turistiche**

1. All'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

le parole: ***(( «e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di***

***Roma)» sono sostituite dalle seguenti: «, Grande raccordo anulare***

***delle biciclette (GRAB) di Roma, ciclovia ))*** del Garda, ciclovia

Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia, ciclovia Sardegna, ciclovia Magna

Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia

Adriatica».

***(( Art. 52-bis***

***Misure urgenti per la promozione della concorrenza nel trasporto a***

***trazione elettrica su gomma***

***1. All'articolo 17-septies, comma 4, del decreto-legge 22 giugno***

***2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto***

***2012, n. 134, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:***

***«a-bis) l'individuazione di parametri minimi di interoperabilita'***

***delle nuove colonnine di ricarica pubbliche e private, finalizzati a***

***garantire la loro piu' ampia compatibilita' con i veicoli a trazione***

***elettrica in circolazione;». ))***

***(( Art. 52-ter***

***Modifiche al codice dei contratti pubblici***

***1. All'articolo 211 del codice di cui al decreto legislativo 18***

***aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:***

***«1-bis. L'ANAC e' legittimata ad agire in giudizio per***

***l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei***

***provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da***

***qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le***

***norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e***

***forniture.***

***1-ter. L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia***

***adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente***

***codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione,***

***un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di***

***legittimita' riscontrati. Il parere e' trasmesso alla stazione***

***appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il***

***termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni***

***dalla trasmissione, l'ANAC puo' presentare ricorso, entro i***

***successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si***

***applica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui***

***all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.***

***1-quater. L'ANAC, con proprio regolamento, puo' individuare i casi***

***o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i***

***poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter». ))***

***(( Art. 52-quater***

***Organizzazione dell'ANAC***

***1. L'Autorita' nazionale anticorruzione definisce, con propri***

***regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e***

***l'ordinamento giuridico del proprio personale secondo i principi***

***contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Il trattamento***

***economico del personale dell'Autorita' non puo' eccedere quello gia'***

***definito in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei***

***ministri 1º febbraio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma***

***3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Fino alla data di***

***entrata in vigore dei predetti regolamenti continua ad applicarsi il***

***citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio***

***2016. Dall'applicazione del presente articolo non devono comunque***

***derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))***

***(( Art. 52-quinquies***

***Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25***

***1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183,***

***della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto della necessita'***

***e urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e***

***A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione***

***tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, l'obbligo***

***del concessionario di versare le rate del corrispettivo della***

***concessione di cui all'articolo 3, lettera c), della vigente***

***convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015 e***

***2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli***

***interessi di dilazione, e' sospeso, previa presentazione di un piano***

***di convalida per interventi urgenti, presentato dal concessionario***

***entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di***

***conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse di cui al***

***presente comma, da approvare entro il 31 agosto 2017, con decreto del***

***Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto***

***sono altresi' definite le modalita' di attuazione della presente***

***disposizione, nonche' la regolazione di detto periodo transitorio.***

***Tale importo e' destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in***

***sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario***

***effettua il versamento all'ANAS S.p.A. delle rate sospese del***

***corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'ANAS S.p.A.,***

***per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo***

***di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna delle quali***

***dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi***

***maturati calcolati al tasso legale. Restano altresi' ferme le***

***scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante***

***all'ANAS S.p.A. ))***

Capo II   
Misure per il lavoro, la produttivita' delle imprese e gli  
investimenti

**Art. 53**

**APE**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 179, lettera

d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attivita' lavorative di

cui all'allegato C si considerano svolte in via continuativa quando

nei sei anni precedenti ***(( la data ))*** di decorrenza dell'indennita'

di cui al comma 181 della medesima legge le medesime attivita'

lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo

complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate

attivita' lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente

la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello

complessivo di interruzione.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 199, lettera

d), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le attivita' lavorative di

cui all'allegato E si considerano svolte in via continuativa quando

nei sei anni precedenti ***(( la data ))*** del pensionamento le medesime

attivita' lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo

complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate

attivita' lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente

il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo

di interruzione.

3. All'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

e' aggiunto, ***(( in fine ))***, il seguente periodo: «I finanziamenti

garantiti dal Fondo possono essere ceduti, in tutto o in parte,

all'interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni

finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, anche ai sensi

della legge 30 aprile 1999, n. 130, senza le formalita' e i consensi

previsti dalla disciplina che regola la cessione del credito e

conservano le medesime garanzie e le coperture assicurative che

assistono il finanziamento.»

***(( Art. 53-bis***

***Ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi***

***aziendale***

***1. Per il sostegno degli oneri derivanti dall'anticipata***

***liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei***

***giornalisti interessati dai piani di cui all'articolo 3, comma 1, del***

***decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, e' autorizzata la spesa di***

***6 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per l'anno***

***2018, 11 milioni di euro per l'anno 2019, 12 milioni di euro per***

***l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021, con conseguente***

***aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del***

***decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Ai giornalisti***

***che sono stati effettivamente coinvolti nella riduzione oraria***

***prevista dai piani di cui al primo periodo e' data facolta' di optare***

***per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia entro***

***sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di***

***conversione del presente decreto ovvero, nel caso di giornalisti che***

***vengono coinvolti nella riduzione oraria successivamente all'entrata***

***in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro***

***sessanta giorni dalla data di coinvolgimento nella riduzione oraria o***

***dalla data di maturazione dei requisiti di anzianita' anagrafica e***

***contributiva, se successiva, purche' in possesso di un'anzianita'***

***contributiva pari ad almeno venticinque anni interamente accreditati***

***presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani***

***(INPGI), e di un'eta' anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad***

***almeno cinquantotto anni, se donne, e a sessanta anni, se uomini.***

***2. L'INPGI prende in considerazione le domande di anticipata***

***liquidazione della pensione di vecchiaia secondo l'ordine cronologico***

***di presentazione dei piani di gestione degli esuberi, nel rispetto***

***dei limiti di spesa di cui al comma 1.***

***3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede***

***mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il***

***pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla***

***Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma***

***4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per gli anni dal 2017 al***

***2021.***

***4. All'onere derivante dalle prestazioni di vecchiaia anticipata***

***finanziate ai sensi del presente articolo concorre il contributo***

***aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 41-bis,***

***comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.***

***))***

***(( Art. 53-ter***

***Trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori delle aree di***

***crisi industriale complessa***

***1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del***

***decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le***

***regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche***

***sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,***

***n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere***

***destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non***

***utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuita' e a***

***prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del***

***Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il***

***Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014,***

***del trattamento di mobilita' in deroga, per un massimo di dodici***

***mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale***

***complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge***

***22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7***

***agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino***

***beneficiari di un trattamento di mobilita' ordinaria o di un***

***trattamento di mobilita' in deroga, a condizione che ai medesimi***

***lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica***

***attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare***

***all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al***

***Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ))***

Art. 54

Documento Unico di Regolarita' Contributiva

1. Il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) di cui al

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per

semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1° giugno 2015, nel

caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi

dell'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,

e' rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore

della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione

agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato

articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarita' di cui

all'articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento

dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato

dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta

definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione del

comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine,

l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento

delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere

disponibile in apposita sezione del servizio «Durc On Line» l'elenco

dei DURC annullati ai sensi del presente comma.

3. I soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarita'

contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal

servizio «Durc On Line» in sede di consultazione del DURC gia'

prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di

cui al comma 2 nell'ambito dei procedimenti per i quali il DURC e'

richiesto.

4. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono

all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

***(( Art. 54-bis***

***Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia.***

***Contratto di prestazione occasionale***

***1. Entro i limiti e con le modalita' di cui al presente articolo e'***

***ammessa la possibilita' di acquisire prestazioni di lavoro***

***occasionali, intendendosi per tali le attivita' lavorative che danno***

***luogo, nel corso di un anno civile:***

***a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalita' degli***

***utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a***

***5.000 euro;***

***b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalita' dei***

***prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a***

***5.000 euro;***

***c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in***

***favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore***

***a 2.500 euro.***

***2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidita', la***

***vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di***

***cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e***

***all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie***

***professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del***

***Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.***

***3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai***

***riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del***

***decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della***

***salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3,***

***comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.***

***4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione***

***fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili***

***ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o***

***il rinnovo del permesso di soggiorno.***

***5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali***

***da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato***

***da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di***

***collaborazione coordinata e continuativa.***

***6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare***

***ricorso:***

***a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attivita'***

***professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali***

***mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;***

***b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per***

***l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di***

***prestazione occasionale di cui al comma 13.***

***7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del***

***decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al***

***contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera***

***a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla***

***vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di***

***personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del***

***presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o***

***eccezionali:***

***a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie***

***di soggetti in stato di poverta', di disabilita', di detenzione, di***

***tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;***

***b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamita'***

***o eventi naturali improvvisi;***

***c) per attivita' di solidarieta', in collaborazione con altri enti***

***pubblici o associazioni di volontariato;***

***d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive,***

***culturali o caritative.***

***8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo,***

***ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro***

***occasionali rese dai seguenti soggetti:***

***a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidita';***

***b) giovani con meno di venticinque anni di eta', se regolarmente***

***iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di***

***qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso***

***l'universita';***

***c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto***

***legislativo 14 settembre 2015, n. 150;***

***d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di***

***inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.***

***In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione***

***figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di***

***sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle***

***prestazioni occasionali di cui al presente articolo.***

***9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli***

***utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i***

***relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla***

***legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma***

***informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata «piattaforma***

***informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di***

***accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione***

***contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento***

***elettronico. I pagamenti possono essere altresi' effettuati***

***utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della***

***facolta' di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del***

***decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini***

***dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la***

***registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite***

***un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.***

***10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), puo'***

***acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le***

***modalita' di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un***

***libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia»,***

***per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da***

***uno o piu' prestatori nell'ambito di: a) piccoli lavori domestici,***

***compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b)***

***assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o***

***con disabilita'; c) insegnamento privato supplementare. Mediante il***

***Libretto Famiglia, e' erogato, secondo le modalita' di cui al***

***presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24,***

***lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di***

***servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete***

***pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati***

***accreditati.***

***11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui***

***valore nominale e' fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare***

***prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di***

***pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la***

***contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,***

***della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65***

***euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro***

***e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto***

***del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito***

***nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro e' destinato al***

***finanziamento degli oneri gestionali.***

***12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi***

***dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS,***

***l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno 3 del***

***mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati***

***identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di***

***svolgimento e la durata della prestazione, nonche' ogni altra***

***informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il***

***prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di***

***short message service (SMS) o di posta elettronica.***

***13. Il contratto di prestazione occasionale e' il contratto***

***mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e***

***7, acquisisce, con modalita' semplificate, prestazioni di lavoro***

***occasionali o saltuarie di ridotta entita', entro i limiti di importo***

***di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi***

***14 e seguenti.***

***14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:***

***a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze***

***piu' di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;***

***b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le***

***attivita' lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purche' non***

***iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori***

***agricoli;***

***c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle***

***imprese esercenti l'attivita' di escavazione o lavorazione di***

***materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e***

***torbiere;***

***d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.***

***15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione***

***occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b),***

***versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalita'***

***di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le***

***prestazioni. L'1 per cento degli importi versati e' destinato al***

***finanziamento degli oneri gestionali.***

***16. La misura minima oraria del compenso e' pari a 9 euro, tranne***

***che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo e' pari***

***all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura***

***subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato***

***dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative***

***sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la***

***contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,***

***della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del***

***compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul***

***lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al***

***decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,***

***nella misura del 3,5 per cento del compenso.***

***17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e' tenuto a***

***trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione,***

***attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei***

***servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una***

***dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:***

***a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;***

***b) il luogo di svolgimento della prestazione;***

***c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di***

***termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata***

***della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a***

***tre giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non***

***inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a***

***quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto***

***stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il***

***prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso***

***comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.***

***18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo,***

***l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e' tenuto a comunicare,***

***attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei***

***servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca***

***della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi***

***al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza***

***della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni***

***e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi***

***nel termine di cui al comma 19.***

***19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del***

***Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel***

***corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente***

***acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al***

***comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del***

***compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso***

***accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante***

***sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della***

***registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario***

***domiciliato pagabile presso gli uffici della societa' Poste italiane***

***Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a***

***carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui***

***al comma 6, l'INPS provvede altresi' all'accreditamento dei***

***contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore***

***e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di***

***ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul***

***lavoro e le malattie professionali, nonche' dei dati relativi alle***

***prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.***

***20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da***

***una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma***

***1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari***

***a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si***

***trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel***

***settore agricolo, il suddetto limite di durata e' pari al rapporto***

***tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la***

***retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di***

***violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di***

***uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione***

***amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a***

***euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui***

***risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di***

***diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile***

***2004, n. 124.***

***21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle***

***politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette***

***alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attivita' lavorative***

***disciplinate dal presente articolo. ))***

Art. 55

Premi di produttivita'

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma

189 e' sostituito dal seguente:

«189. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori

nell'organizzazione del lavoro, con le modalita' specificate nel

decreto di cui al comma 188, e' ridotta di venti punti percentuali

l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime

relativo all'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti su una quota

delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro.

Sulla medesima quota, non e' dovuta alcuna contribuzione a carico del

lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al

presente comma e' corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva

di computo ai fini pensionistici.».

2. La disposizione di cui al comma 1 opera per i premi e le somme

erogate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 1, comma 187,

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscritti successivamente

alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti

stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le

disposizioni gia' vigenti alla medesima data.

***(( Art. 55-bis***

***Fondo per il diritto al lavoro dei disabili***

***1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili,***

***di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e'***

***incrementato di 58 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere,***

***pari a 58 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante***

***corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui***

***all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.***

***22. ))***

***(( Art. 55-ter***

***Disposizione interpretativa dell'articolo 12 del decreto legislativo***

***10 settembre 2003, n. 276, in materia di interventi per la***

***formazione e l'integrazione del reddito***

***1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre***

***2003, n. 276, si interpreta nel senso che gli interventi di cui ai***

***commi 1 e 2 del medesimo articolo 12 includono le misure stabilite***

***dal contratto collettivo nazionale di lavoro dirette a garantire ai***

***lavoratori somministrati una protezione complessiva in termini di***

***welfare, anche attraverso la bilateralita' del settore. ))***

***(( Art. 55-quater***

***Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015,***

***n. 148, in materia di trattamenti di integrazione salariale in***

***deroga***

***1. All'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14***

***settembre 2015, n. 148, dopo il secondo periodo e' inserito il***

***seguente: «Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il***

***conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte***

***ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro***

***sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del***

***termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di***

***concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della***

***data di entrata in vigore della presente disposizione, i sei mesi di***

***cui al precedente periodo decorrono da tale data». ))***

***(( Art. 55-quinquies***

***Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori***

***transfrontalieri***

***1. All'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il***

***comma 1 e' aggiunto il seguente:***

***«1-bis. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata dagli***

***intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche***

***sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della***

***previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e***

***l'invalidita' svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate***

***dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla***

***base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera***

***e in qualunque forma erogate».***

***2. All'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,***

***convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,***

***dopo il comma 13 e' inserito il seguente:***

***«13.1. L'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla lettera***

***b) del comma 13 si applica, con riferimento al conto corrente***

***costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o degli altri***

***emolumenti derivanti dalle attivita' lavorative ivi svolte e***

***limitatamente alle predette somme, anche al coniuge e ai familiari di***

***primo grado del titolare del conto eventualmente cointestatari o***

***beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso». ))***

Art. 56

Patent box

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190:

a) al comma 39, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «I

redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di

software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e

modelli, nonche' da processi, formule e informazioni relativi ad

esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico

giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito

complessivo, in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo

ammontare. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai

redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali,

collegati tra loro da vincoli di ***(( complementarita' ))***, ai fini

della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di

un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni

immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente

quelli indicati nel primo periodo.»;

b) al comma 40 la parola «terzo» e' sostituita dalla seguente:

«quarto»;

c) il comma 42-ter e' abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:

a) per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare,

per i periodi d'imposta per i quali le opzioni, di cui al comma 37

dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate

successivamente al 31 dicembre 2016;

b) per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno

solare, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello

in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni, di

cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.

***(( 3. Le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate***

***dal comma 1 continuano ad applicarsi, comunque non oltre il 30 giugno***

***2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi***

***d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014. ))***

4. Con decreto del ***(( Ministro ))*** dello sviluppo economico, di

concerto con il ***(( Ministro ))*** dell'economia e delle finanze, sono

adottate le disposizioni di revisione del ***(( decreto del Ministro***

***dello sviluppo economico ))*** 30 luglio 2015 recante le disposizioni di

attuazione dei commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 23

dicembre 2014, n. 190, al fine di coordinare la normativa ivi

contenuta con le disposizioni recate ai commi 1, 2 e 3 ***(( del***

***presente articolo ))*** nonche' di stabilire le modalita' per effettuare

lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate

per i marchi d'impresa.

***(( Art. 56-bis***

***Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione***

***bieticolo-saccarifera***

***1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063,***

***della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo***

***1, comma 489, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa alla***

***dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della***

***produzione bieticolo-saccarifera, e' rifinanziata per l'importo di 5***

***milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Agli***

***oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo***

***periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle***

***proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo***

***speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale***

***2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»***

***della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del***

***Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo***

***parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo***

***Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato***

***ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di***

***bilancio. ))***

Art. 57

***(( Attrazione degli investimenti ))***

1. All'articolo 26, commi 2, 5 e 6, del decreto-legge 18 ottobre

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre

2012, n. 221, le parole: «start-up innovative» e «start-up

innovativa», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente:

«PMI.»

2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono

apportate le seguenti modificazioni:

***(( 0a) al comma 88 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:***

***«nonche' ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100***

***del presente articolo»; ))***

a) al comma 91, secondo periodo, dopo le parole: «periodo minimo

di investimento», le parole: «sono soggetti ad imposizione secondo le

regole ordinarie,» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti ad

imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle

norme ordinarie,»;

***(( a-bis) al comma 92 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:***

***«nonche' ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100***

***del presente articolo»; ))***

b) al comma 94, dopo le parole: «I redditi», le parole: «diversi

da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo

67, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917,» sono soppresse;

c) dopo il comma 95, sono aggiunti i seguenti:

«95-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai

commi da 88 a 95, il soggetto percettore deve produrre una

dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni

previste dai commi 88 e 92, nonche' l'impegno a detenere gli

strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per almeno

5 anni. Il percettore deve altresi' dichiarare che i redditi generati

dagli investimenti qualificati non sono relativi a partecipazioni

qualificate.

95-ter. I soggetti indicati nei commi 88, 92 e 95 devono tenere

separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati

di cui al comma 89.

95-quater. Le minusvalenze e le perdite realizzate mediante

cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari

oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 89 sono

deducibili dalle plusvalenze o proventi realizzati nelle successive

operazioni nello stesso periodo di imposta e nei successivi ma non

oltre il quarto, ***(( ovvero possono essere portate ))*** in deduzione ai

sensi del comma 5 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917. Per le forme di previdenza complementare di

cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le minusvalenze e

le perdite maturate o realizzate relativamente agli strumenti

finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 89

concorrono a formare la base imponibile dell'imposta prevista

dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.»;

d) al comma 101, dopo le parole: «investimenti qualificati

indicati al», le parole: «comma 90» sono sostituite dalle seguenti:

«comma 102» ***(( ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai***

***soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di 30.000***

***euro e di 150.000 euro di cui al primo periodo del presente comma»;***

***))***

e) al comma 106, ultimo periodo, le parole: «entro trenta giorni»

sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni»;

f) il comma 113 e' sostituito dal seguente: «113. L'intermediario

o l'impresa di assicurazioni presso il quale e' costituito il piano

di risparmio a lungo termine tiene separata evidenza delle somme

destinate nel piano in anni differenti, nonche' degli investimenti

qualificati effettuati.».

3. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.

179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.

221, le parole: «4 anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque

anni».

***(( 3-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26***

***ottobre 2016, n. 198, le parole: «100 milioni di euro in ragione***

***d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «100***

***milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno***

***degli anni 2017 e 2018». All'articolo 1, comma 160, primo periodo,***

***lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita***

***dall'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 198 del 2016, le***

***parole: «100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: «125 milioni».***

***3-ter. All'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012,***

***n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,***

***n. 221, le parole: «Qualora la start-up innovativa perda uno dei***

***requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza***

***dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine***

***previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo quanto***

***risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro***

***delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso, una***

***volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione,» sono***

***sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo il diverso termine previsto***

***dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, qualora la start-up***

***innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma***

***2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione,***

***secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione***

***del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni***

***caso al raggiungimento di tale termine,».***

***3-quater. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 115, della***

***legge 11 dicembre 2016, n. 232, puo' essere disposta l'ulteriore***

***spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro***

***per l'anno 2019, nei limiti in cui dette somme si rendano disponibili***

***nell'ambito delle risorse rivenienti dall'articolo 1, comma 851,***

***della legge 27 dicembre 2006, n. 296.***

***3-quinquies. All'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 21***

***giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9***

***agosto 2013, n. 98, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:***

***«In alternativa alla predetta modalita' di riduzione, il produttore***

***puo' richiedere, comunicandolo al GSE Spa entro il 30 settembre 2017,***

***di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori***

***incentivi ricevuti e le riduzioni gia' applicate, calcolata al 30***

***settembre 2017, dilazionandola uniformemente nel residuo periodo di***

***diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso non oltre il***

***limite di quattro anni decorrenti dal 1° luglio 2016.». ))***

***(( Art. 57-bis***

***Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su***

***quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche***

***locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova***

***costituzione***

***1. A decorrere dall'anno 2018, alle imprese e ai lavoratori***

***autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla***

***stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e***

***radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi***

***almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli***

***stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, e' attribuito un***

***contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento***

***del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90***

***per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start***

***up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai***

***sensi del comma 3. Il credito d'imposta e' utilizzabile***

***esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del***

***decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al***

***Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del***

***Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei***

***ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di***

***concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare***

***ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel***

***rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro***

***centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di***

***conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita' e i***

***criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma,***

***con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al***

***beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di***

***utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta,***

***all'effettuazione dei controlli e alle modalita' finalizzate ad***

***assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli***

***eventuali adempimenti europei, nonche' a quelli relativi al Registro***

***nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per***

***l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei***

***ministri.***

***2. Per favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con***

***lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi***

***dell'identita' femminile e idonei a promuovere la piu' ampia***

***fruibilita' di contenuti informativi multimediali e la maggiore***

***diffusione dell'uso delle tecnologie digitali, e' emanato***

***annualmente, con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione***

***e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un bando***

***per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova***

***costituzione.***

***3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede***

***mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e***

***l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26***

***ottobre 2016, n. 198. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'***

***concesso nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa,***

***stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei***

***ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016;***

***con il medesimo decreto e' altresi' stabilito annualmente il criterio***

***di ripartizione dell'onere complessivo delle incentivazioni concesse***

***a carico delle quote del Fondo spettanti rispettivamente alla***

***Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo***

***economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito***

***d'imposta di cui al comma 1 sono iscritte nel pertinente capitolo***

***dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze***

***e sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle***

***entrate - Fondi di bilancio» per la regolazione contabile delle***

***compensazioni esercitate ai sensi del comma 1. I finanziamenti da***

***assegnare ai sensi del comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle***

***risorse del medesimo Fondo per il pluralismo e l'innovazione***

***dell'informazione, nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto***

***all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il decreto***

***del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1,***

***comma 6, della predetta legge n. 198 del 2016, nell'ambito della***

***quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza***

***della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro***

***dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri***

***decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.***

***4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle***

***attivita' amministrative inerenti alle disposizioni di cui al***

***presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e***

***finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza***

***nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))***

***(( Art. 57-ter***

***Modifica all'articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n.***

***208, in materia di incentivi per gli esercenti di impianti per la***

***produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e***

***bioliquidi sostenibili***

***1. All'articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,***

***le parole: «Entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle***

***seguenti: «Entro il 31 dicembre 2017». ))***

***(( Art. 57-quater***

***Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici ed***

***eolici***

***1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,***

***dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:***

***«4-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica***

***derivante da impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza***

***superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli,***

***risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non***

***rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto***

***beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni***

***consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della***

***non conformita' dei moduli, si applica, su istanza del medesimo***

***soggetto beneficiario, una decurtazione del 20 per cento della***

***tariffa incentivante base per l'energia prodotta dalla data di***

***decorrenza della convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le***

***maggiorazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del***

***decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011,***

***pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e***

***all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello***

***sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento***

***ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 luglio 2012.***

***4-ter. La misura della decurtazione di cui al comma 4-bis e'***

***dimezzata qualora la mancanza di certificazione o la mancata***

***rispondenza della certificazione alla normativa di riferimento sia***

***dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento***

***di verifica o controllo.***

***4-quater. Ai fini dell'applicazione dei commi 4-bis e 4-ter, il GSE***

***accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti***

***secondo modalita' proporzionate indicate dallo stesso GSE, la***

***sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai***

***requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalita' e sicurezza.***

***4-quinquies. E' fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario***

***nei confronti dei soggetti responsabili della non conformita' dei***

***moduli. Restano ferme eventuali altre responsabilita' civili e penali***

***del soggetto beneficiario e le conseguenze di eventuali altre***

***violazioni ai fini del diritto all'accesso e al mantenimento degli***

***incentivi.***

***4-sexies. Al fine di salvaguardare la produzione di energia***

***elettrica derivante da impianti eolici, tutti gli impianti eolici***

***gia' iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali***

***e' stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto del***

***Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel***

***supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 luglio***

***2012, a causa della errata indicazione della data del titolo***

***autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto al registro***

***EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa***

***per tale registro. La riammissione avviene a condizione che l'errata***

***indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia***

***effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla***

***sua posizione in graduatoria».*** *))*

Art. 58

Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito di impresa:

disciplina del trattamento delle riserve imposta sul reddito di

impresa presenti al momento della fuoriuscita dal regime

1. All'articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditi

approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:

«6-bis. In caso di fuoriuscita dal regime di cui al presente

articolo anche a seguito di cessazione dell'attivita', le somme

prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi

d'imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo,

nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione

separata, concorrono a formare il reddito complessivo

dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti

e' riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta di

cui al comma 1, primo periodo.».

**Art. 59**

**Transfer pricing**

1. All'articolo 110, del testo unico delle imposte sui redditi

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con societa'

non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o

indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono

controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa, sono

determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero

stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di

libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un

aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne

deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalita' e alle

condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base

delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per

l'applicazione del presente comma.».

2. Dopo l'articolo 31-ter del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e' inserito il seguente:

«Art. 31-quater (Rettifica in diminuzione del reddito per

operazioni tra imprese associate con attivita' internazionale). - 1.

La rettifica in diminuzione del reddito di cui all'articolo 110,

comma 7, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, puo' essere riconosciuta:

a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorita'

competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli

previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie

imposizioni sui redditi o ***(( dalla Convenzione relativa***

***all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli***

***utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a***

***Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993,***

***n. 99; ))***

b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di

attivita' di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi

dagli Stati partecipanti;

c) a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi

secondo le modalita' e i termini previsti con provvedimento del

Direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in

aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza

effettuata da uno Stato con il quale e' in vigore una convenzione per

evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato

scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facolta' per

il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure

amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.».

**Art. 60**

**Proventi da partecipazioni a societa', enti o OICR di dipendenti e**

**amministratori**

1. I proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta,

a societa', enti o organismi di investimento collettivo del risparmio

percepiti da dipendenti e amministratori di tali societa', enti od

organismi di investimento collettivo ***(( del risparmio ))*** ovvero di

soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di

controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti

finanziari aventi diritti patrimoniali ***(( rafforzati, si considerano***

***))*** in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi se:

a) l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e

gli amministratori di cui al presente comma, comporta un esborso

effettivo pari ad almeno l'1 per cento dell'investimento complessivo

effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o

del patrimonio netto nel caso di societa' o enti;

b) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari aventi i

suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che

tutti i soci o partecipanti all'organismo di investimento collettivo

del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale

investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel

regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione

che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano

realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al

capitale investito e al predetto rendimento minimo;

c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i

suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai

dipendenti e amministratori di cui al presente comma o, in caso di

decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se

precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di

cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della

gestione.

2. Ai fini della determinazione dell'esborso effettivo di cui al

comma 1, lettera a), si tiene conto anche dell'ammontare assoggettato

a tassazione come reddito in natura di lavoro dipendente o assimilato

o di lavoro autonomo in sede di attribuzione o sottoscrizione delle

azioni, quote o strumenti finanziari e, nel caso di soggetti non

residenti, dell'ammontare che sarebbe stato assoggettato a tassazione

nel caso in cui questi ultimi fossero stati residenti in Italia.

3. Ai fini della determinazione dell'importo di cui al comma 1,

lettera a), si considera anche l'ammontare sottoscritto in azioni,

quote o altri strumenti finanziari senza diritti patrimoniali

rafforzati.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai

proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento

collettivo del risparmio, societa' o enti residenti o istituiti nel

territorio dello Stato ed a quelli residenti ed istituiti in Stati o

territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai

proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari percepiti a

decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

***(( Art. 60-bis***

***Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di***

***mancati pagamenti***

***1. All'articolo 1, comma 200, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,***

***le parole: «entrata in vigore della presente legge» sono sostituite***

***dalle seguenti: «presentazione delle domande di accesso al Fondo». ))***

***(( Art. 60-ter***

***Disposizioni di semplificazione per progetti di social innovation***

***1. Al fine di conseguire il piu' adeguato ed efficace sviluppo e la***

***completa realizzazione dei progetti promossi nell'ambito degli***

***interventi di social innovation, in coerenza con il Programma***

***nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del***

***decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministero***

***dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a***

***trasferire la proprieta' intellettuale dei progetti nonche' la***

***proprieta' dei beni strumentali e delle attrezzature realizzati e***

***acquisiti nell'ambito degli stessi e la relativa gestione e***

***utilizzazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2,***

***del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle***

***regioni meno sviluppate, a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori***

***oneri a carico della finanza pubblica.***

***2. Per l'attuazione del comma 1 e per la completa realizzazione e***

***conclusione dei progetti ivi previsti, il Ministero dell'istruzione,***

***dell'universita' e della ricerca provvede all'erogazione delle somme***

***assegnate per le attivita' e gli investimenti gia' realizzati e***

***verificati dall'amministrazione.***

***3. Le disposizioni attuative emanate dal Ministero dell'istruzione,***

***dell'universita' e della ricerca devono ispirarsi a principi e***

***criteri di semplificazione per la gestione contabile e finanziaria***

***dei fondi destinati ai progetti di cui al comma 1 e provvedere alla***

***regolamentazione piu' efficace e celere delle modalita' e dei termini***

***di conclusione e di gestione degli stessi. ))***

***(( Art. 60-quater***

***Misure per assicurare la celerita' di procedure assunzionali***

***dell'Amministrazione della giustizia***

***1. Al fine di assicurare la riduzione dei costi relativi al numero***

***delle sottocommissioni esaminatrici dei concorsi, nonche' la***

***celerita' di svolgimento delle procedure assunzionali di cui***

***all'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno***

***2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto***

***2016, n. 161, e all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre***

***2016, n. 232, a ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal***

***componente piu' anziano, non puo' essere assegnato un numero di***

***candidati inferiore a 250 unita'. Per quanto non previsto dal***

***presente comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del***

***regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9***

***maggio 1994, n. 487. ))***

***(( Art. 60-quinquies***

***Esclusione delle forme di previdenza complementare dal bail-in***

***1. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,***

***dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente:***

***«3-quater. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della***

***forma pensionistica complementare depositate a qualsiasi titolo***

***presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del***

***depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi». ))***

***(( Art. 60-sexies***

***Cartolarizzazione di crediti***

***1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti***

***modificazioni:***

***a) all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera i) e' aggiunta la***

***seguente:***

***«i-bis) il soggetto di cui all'articolo 7.1, comma 8»;***

***b) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:***

***«Art. 7.1 (Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di***

***banche e intermediari finanziari). - 1. Alle cessioni di crediti,***

***qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorita'***

***competente, ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti***

***nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi***

***sede legale in Italia, si applicano altresi' le disposizioni del***

***presente articolo.***

***2. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 che si***

***sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma 1 possono concedere***

***finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di***

***tali crediti e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto,***

***nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter.***

***3. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario***

***concordati con il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi***

***degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo***

***1942, n. 267, ovvero di analoghi accordi o procedure volti al***

***risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di***

***legge, le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono***

***acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti***

***partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del***

***cedente e concedere finanziamenti al fine di migliorare le***

***prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire***

***il ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si applicano in questo***

***caso le disposizioni degli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice***

***civile. Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e***

***altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti***

***della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e***

***sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti***

***incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi***

***dell'operazione.***

***4. Puo' essere costituita una societa' veicolo, nella forma di***

***societa' di capitali, avente come oggetto sociale esclusivo il***

***compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo***

***dell'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili***

***registrati nonche' gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in***

***qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione,***

***ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria,***

***anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da***

***tali contratti. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla***

***detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti, dovute***

***dalla societa' veicolo alla societa' di cartolarizzazione di cui***

***all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge,***

***ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via***

***esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli***

***emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.***

***5. Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai beni oggetto***

***di locazione finanziaria, i relativi contratti di locazione***

***finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione***

***di tali contratti, la societa' veicolo di cui al comma 4 deve essere***

***consolidata nel bilancio di una banca, anche se non facente parte di***

***un gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche***

***operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere liquidata una***

***volta conclusa l'operazione; le limitazioni dell'oggetto sociale,***

***delle possibilita' operative e della capacita' di indebitamento***

***devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria. Gli***

***adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione***

***finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono eseguiti dal***

***soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3,***

***lettera c), ovvero da un soggetto abilitato all'esercizio***

***dell'attivita' di locazione finanziaria individuato ai sensi del***

***comma 8 del presente articolo. Le disposizioni in materia fiscale***

***applicabili alle societa' che esercitano attivita' di locazione***

***finanziaria si applicano integralmente alla societa' veicolo***

***cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei***

***beni derivanti da tale attivita'. Alle cessioni di immobili***

***effettuate dalla medesima societa' si applicano integralmente le***

***agevolazioni originariamente previste dall'articolo 35, comma***

***10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.***

***6. Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, le cessioni***

***effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del***

***presente articolo, aventi ad oggetto crediti non individuati in***

***blocco, sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle***

***imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di***

***avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessionario,***

***della data di cessione, delle informazioni orientative sulla***

***tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo***

***in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonche' del sito***

***internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili,***

***fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la***

***conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno***

***richiesta. Dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta***

***cessione nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti***

***si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile***

***e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o***

***comunque esistenti a favore del cedente, nonche' le trascrizioni nei***

***pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di***

***locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro***

***validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza necessita'***

***di alcuna formalita' o annotazione. Restano altresi' applicabili le***

***discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i***

***crediti ceduti.***

***7. Nel caso previsto dal comma 2, la gestione dei crediti ceduti e***

***dei finanziamenti concessi dalla societa' di cartolarizzazione di cui***

***all'articolo 3 e' affidata a una banca o a un intermediario***

***finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo***

***unico bancario.***

***8. Nel caso previsto dal comma 3, la societa' di cartolarizzazione***

***individua un soggetto di adeguata competenza e dotato delle***

***necessarie abilitazioni o autorizzazioni in conformita' alle***

***disposizioni di legge applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse***

***dei portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione e***

***potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto sia una banca, un***

***intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106***

***del testo unico bancario, una societa' di intermediazione mobiliare o***

***una societa' di gestione del risparmio, lo stesso soggetto verifica***

***altresi' la conformita' dell'attivita' e delle operazioni della***

***societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 alla legge e al***

***prospetto informativo». ))***

Capo III   
Investimenti per eventi sportivi

**Art. 61**

**Eventi sportivi di sci alpino**

1. Al fine di assicurare la realizzazione del progetto sportivo

delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci

alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel

marzo 2020 e nel febbraio 2021, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto,

il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di

Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo,

e' nominato un commissario con il compito di provvedere al piano di

interventi volto:

a) alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune,

nonche' all'adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti;

b) alla progettazione e realizzazione di collegamenti, anche

viari diversi dalla viabilita' statale, tra gli impianti a fune,

nonche' all'adeguamento e miglioramento di quelli esistenti;

c) alla progettazione e realizzazione di nuove piste per lo sci

da discesa, nonche' all'adeguamento e miglioramento di quelle

esistenti;

d) alla progettazione e realizzazione delle opere connesse alla

riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in

particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, anche mediante la

creazione di infrastrutture e di servizi destinati allo sport, alla

ricreazione, al turismo sportivo, alle attivita' di somministrazione

di alimenti e bevande e all'attivita' turistico-ricettiva. Al

Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita'

comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico

dei relativi interventi.

2. ***(( Entro sessanta giorni ))*** dalla data della sua nomina, il

commissario, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma

12 e delle risorse messe a disposizione dagli enti territoriali

coinvolti e dal comitato organizzatore locale, predispone, ***(( sentito***

***il comitato organizzatore locale ))***, il piano degli interventi di cui

al comma 1, tenendo conto dei progetti gia' approvati dagli enti

territoriali interessati, e lo trasmette al Presidente del Consiglio

dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ***(( al***

***Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attivita'***

***culturali e del turismo, nonche' alle Camere per l'invio alle***

***Commissioni parlamentari competenti ))***. Salva la possibilita' di

rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse disponibili, il

piano contiene la descrizione di ogni singolo intervento, indicandone

la durata e le stime di costo.

3. Per la semplificazione delle procedure amministrative di

approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano

predisposto ai sensi del comma 2, il commissario, entro ***((***

***quarantacinque ))*** giorni dalla trasmissione del piano medesimo al

Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, ***(( al Ministro per lo sport e al***

***Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche'***

***alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti ))***,

convoca, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto

1990, n. 241, ***(( una o piu' conferenze di servizi, alle quali ))***

partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato

e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto,

nonche' a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni,

approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.

***(( Ogni conferenza ))*** si svolge in forma simultanea, in modalita'

sincrona e se del caso in sede unificata a quella avente a oggetto la

valutazione di impatto ambientale. I termini sono dimezzati e il

commissario e' il soggetto competente ai sensi dell'articolo 14-ter,

comma 4, della citata legge n. 241 del 1990. Eventuali modifiche e

integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza

di servizi vengono trasmesse dal commissario senza indugio al

Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, ***(( al Ministro per lo sport e al***

***Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche'***

***alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti ))***,

e sottoposte entro dieci giorni da detta trasmissione alla medesima

conferenza di servizi.

4. All'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il

piano degli interventi con proprio decreto. Il decreto commissariale

di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua

modificazione o integrazione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo

sport, ***(( del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del***

***turismo ))*** e del Comitato organizzatore; sostituisce ogni parere,

valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari

alla realizzazione dell'intervento; puo' costituire adozione di

variante allo strumento urbanistico comunale. In quest'ultima

ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di

conferenza, il decreto commissariale e' trasmesso al sindaco che lo

sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta

utile.

5. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi

internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali

dell'ordinamento nazionale, nonche' nei limiti delle risorse

stanziate, il commissario esercita i poteri sostitutivi per risolvere

eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione

degli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4,

anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente

motivata. Il potere e' esercitato nei limiti di quanto strettamente

necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera

del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione

Veneto. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.

6. La consegna delle opere previste dal piano degli interventi

approvato ai sensi del comma 4, una volta sottoposte a collaudo

tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019. Il

piano indica altresi' quelle opere che, pur connesse sotto il profilo

materiale o economico alla realizzazione degli interventi del

progetto sportivo di cui al comma 1, in quanto non indispensabili al

regolare svolgimento degli eventi sportivi potranno essere ultimate

oltre detto termine.

7. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4

sono dichiarati di pubblica utilita' e di urgenza, qualificati come

di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle

intese istituzionali di programma e negli accordi di programma

quadro, ai fini della individuazione delle priorita' e ai fini

dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle intese e

negli accordi stessi.

8. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 puo': nel rispetto

degli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50, affidare mediante convenzione le funzioni di stazione appaltante

per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti;

fare ricorso alle procedure, anche semplificate, di cui agli articoli

59 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; fare

ricorso a una delle forme di partenariato pubblico privato di cui

agli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50; individuare il responsabile unico del procedimento tra persone

dotate di adeguata professionalita' in rapporto di servizio con gli

enti territoriali coinvolti. Il commissario puo', nel limite delle

risorse disponibili e comunque non oltre 200.000 euro annui

complessivi, affidare l'esercizio di specifiche funzioni a soggetti

di alta e riconosciuta professionalita' nelle discipline

giuridico-economiche o ingegneristiche, con atto motivato e nel

rispetto della disciplina per l'affidamento di appalti di servizi di

cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

9. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 cessa dalle sue

funzioni con la consegna delle opere previste nel piano di cui al

comma 4.

10. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, il commissario

invia alle Camere, ***(( per la trasmissione alle competenti Commissioni***

***parlamentari ))***, al Presidente del Consiglio dei ministri, al

Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, ***(( al Ministro per lo sport e al***

***Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ))*** una

relazione sulle attivita' svolte, insieme alla rendicontazione

contabile delle spese sostenute.

11. Gli enti territoriali coinvolti nella realizzazione del

progetto, previa intesa, mettono a disposizione della struttura

funzionale al commissario nominato ai sensi del comma 1 i locali e le

risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento

dell'attivita', nel limite di quelle gia' disponibili a legislazione

vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

12. Per le finalita' di cui al comma 1, oltre alle risorse rese

disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di

confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal

comune di Cortina d'Ampezzo, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di

euro per il 2017, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal

2018 al 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021. Al relativo onere si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del

fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e

speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al medesimo Ministero.

13. Sempre al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del

progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati

mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo

rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, il presidente ***((***

***pro tempore ))*** della societa' ANAS S.p.a. e' nominato commissario per

la individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere

connesse all'adeguamento della viabilita' statale nella provincia di

Belluno, di competenza della medesima societa'. Al Commissario non

spettano compensi, gettoni di presenza e indennita' comunque

denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei

relativi interventi.

14. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il commissario di cui al

comma 13 puo' avvalersi delle strutture della societa' ANAS S.p.a.,

delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli

altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli

adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

15. Il commissario di cui al comma 13, nel limite delle risorse

finanziarie previste dal comma 23, entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore del presente decreto, predispone un piano degli

interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative

connessioni con la viabilita' locale, da trasmettere al Presidente

del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, ***(( al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle***

***attivita' culturali e del turismo, nonche' alle Camere per l'invio***

***alle Commissioni parlamentari competenti ))***. Il piano contiene la

descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di

durata e l'indicazione delle singole stime di costo, salva la

possibilita' di rimodulazione e integrazione, nei limiti delle

risorse disponibili.

16. Per la semplificazione delle procedure amministrative di

approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano

predisposto ai sensi del comma 15, si applicano le disposizioni dei

commi 3 e 4.

17. All'esito della conferenza di servizi, il commissario approva

il piano degli interventi con proprio decreto. I decreti

commissariali di approvazione del piano degli interventi e di ogni

sua modificazione o integrazione sono pubblicati nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ***(( del Ministro***

***per lo sport, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e***

***del turismo ))*** e della societa' ANAS S.p.a.

18. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della

normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti

dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate, il commissario

esercita i poteri sostitutivi di cui al comma 5 per risolvere

eventuali situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli

interventi iscritti nel piano approvato ai sensi del comma 17.

19. Soggetto attuatore degli interventi contenuti nel piano

approvato ai sensi del comma 17 e' ANAS S.p.a., che svolge funzioni

di stazione appaltante.

20. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma

17 sono dichiarati di pubblica utilita' e di urgenza, qualificati

come di preminente interesse nazionale e sono automaticamente

inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di

programma quadro, ai fini della individuazione delle priorita' e ai

fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle intese

e negli accordi stessi.

21. Il commissario nominato ai sensi del comma 13 cessa dalle sue

funzioni con la consegna delle opere previste nel piano di cui al

comma 17. La consegna delle opere, una volta sottoposte a collaudo

tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019.

22. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e comunque non

oltre il 30 giugno 2020, il commissario di cui al comma 13 invia alle

Camere, ***(( per la trasmissione alle competenti Commissioni***

***parlamentari ))***, al Presidente del Consiglio dei ministri, al

Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, ***(( al Ministro per lo sport e al***

***Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ))*** una

relazione sulle attivita' svolte, insieme alla rendicontazione

contabile delle spese sostenute.

23. La realizzazione del piano di cui al comma 17 e' eseguita a

valere sulle risorse previste nell'ambito del contratto di programma

stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la

societa' ANAS S.p.a. e sulle risorse disponibili autorizzate

dall'articolo 1, comma 604, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il

Commissario nominato ai sensi del comma 13, per eventuali temporanee

esigenze finanziarie, puo' provvedere in via di anticipazione a

valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868,

della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

24. I soggetti di cui al comma 8 per il piano approvato ai sensi

del comma 4, e l'ANAS S.p.a. per il piano di cui al comma 17, in

quanto stazioni appaltanti, sono competenti per le procedure

espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprieta'

privata nel territorio della regione Veneto, preordinati alla

realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo. Essi

hanno la facolta' di procedere all'occupazione temporanea e,

sussistendone i presupposti, d'urgenza degli immobili di proprieta'

privata attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli

interventi previsti nei piani di cui ai commi 4 e 17 qualora

l'occupazione si renda necessaria a integrare le finalita' delle

infrastrutture e degli impianti stessi ovvero a soddisfarne le

prevedibili e ragionevoli esigenze future. Le stazioni appaltanti

esercitano tale facolta' anche nel caso in cui l'occupazione sia

necessaria per la realizzazione di infrastrutture temporanee e

l'allestimento di impianti funzionali allo svolgimento delle

attivita' sportive. La suddetta facolta' e' esercitata mediante

decreto, che determina altresi' in via provvisoria le indennita' di

occupazione spettanti ai proprietari, determinandola ai sensi

dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno

2001, n. 327. Ai proprietari degli immobili, secondo le risultanze

catastali, e' notificato almeno quindici giorni prima un avviso

contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e'

prevista l'esecuzione del decreto che impone l'occupazione

temporanea; entro lo stesso termine, il suddetto avviso e'

pubblicato, per almeno quindici giorni, nell'albo del comune o dei

comuni in cui e' situato l'immobile e nei siti internet istituzionali

dei medesimi enti. In caso di irreperibilita' del proprietario

dell'immobile la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica. Le

indennita' di occupazione e di espropriazione fanno carico alle

stazioni appaltanti nella misura definitivamente accertata anche

all'esito di eventuali controversie giudiziarie.

25. Al termine delle manifestazioni sportive di svolgimento delle

finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, le

opere in attuazione del piano degli interventi di cui al comma 4

restano acquisite al patrimonio della regione Veneto o degli altri

enti locali territorialmente competenti. Le opere realizzate in

attuazione del programma di interventi alla viabilita' statale di cui

al comma 17 restano acquisite al patrimonio di ANAS S.p.a.

26. Le imprese affidatarie dei lavori di realizzazione degli

interventi ricompresi nei piani di cui ai commi 4 e 17, ferme tutte

le garanzie e le coperture assicurative previste dal decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono obbligate a costituire una

ulteriore garanzia, da prestare mediante fideiussione bancaria o

assicurativa, nella misura del 20 per cento dell'importo dei lavori,

destinata a garantirne l'ultimazione entro il termine fissato dal

bando di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

27. Alle controversie relative all'approvazione dei piani approvati

ai sensi dei commi 4 e 17, alle procedure di espropriazione, a

esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennita'

espropriative, alle procedure di progettazione, approvazione e

realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani, si

applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui

all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; dette

controversie sono devolute alla competenza funzionale inderogabile

del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

Art. 62

***(( Costruzione di impianti sportivi***

***1. Lo studio di fattibilita' di cui all'articolo 1, comma 304,***

***lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal***

***presente articolo, predisposto ai sensi dell'articolo 23, commi 5,***

***5-bis e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto***

***legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' comprendere, ai fini del***

***raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario***

***dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini***

***sociali, occupazionali ed economici, la costruzione di immobili con***

***destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o***

***funzionali al finanziamento o alla fruibilita' dell'impianto***

***sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di***

***edilizia residenziale. Tali immobili devono essere compresi***

***nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue***

***all'intervento di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto***

***sportivo, al cui interno, ove abbiano una capienza superiore a 5.000***

***posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio***

***strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della***

***societa' o dell'associazione sportiva utilizzatrice, nel limite del***

***20 per cento della superficie utile. I suddetti immobili, nel caso di***

***impianti sportivi pubblici, sono acquisiti al patrimonio pubblico***

***comunale. Lo studio di fattibilita' puo' prevedere la demolizione***

***dell'impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione,***

***anche con volumetria e sagoma diverse, ai sensi dell'articolo 3,***

***comma 1, lettere d) e f), del testo unico delle disposizioni***

***legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto***

***del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' la sua***

***riconversione o riutilizzazione a fini sportivi. Laddove si tratti di***

***interventi da realizzare su aree di proprieta' pubblica o su impianti***

***pubblici esistenti, per il raggiungimento del complessivo equilibrio***

***economico-finanziario dell'iniziativa, lo studio di fattibilita' puo'***

***contemplare la cessione del diritto di superficie o del diritto di***

***usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o***

***del diritto di usufrutto di altri immobili di proprieta' della***

***pubblica amministrazione. Il diritto di superficie e il diritto di***

***usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della***

***concessione di cui all'articolo 168, comma 2, del codice di cui al***

***decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque non possono***

***essere ceduti, rispettivamente, per piu' di novanta e di trenta anni.***

***Nel caso di impianti sportivi pubblici, la conferenza di servizi***

***preliminare di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge***

***27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle procedure di affidamento***

***previste dal codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,***

***esamina comparativamente eventuali istanze concorrenti individuando***

***quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla***

***conferenza di servizi decisoria di cui alla lettera b) del medesimo***

***comma 304 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013. Il verbale***

***conclusivo della conferenza di servizi preliminare e' pubblicato nel***

***sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale***

***della regione.***

***2. Il progetto definitivo di cui alla lettera b) del comma 304***

***dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tiene conto***

***delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi***

***preliminare, potendo discostarsene solo motivatamente; e' redatto nel***

***rispetto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici,***

***di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; comprende, ove***

***necessaria, la documentazione prevista per i progetti sottoposti a***

***valutazione di impatto ambientale; e' corredato:***

***a) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di una***

***bozza di convenzione predisposta ai sensi dell'articolo 28-bis, comma***

***2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica***

***6 giugno 2001, n. 380, nella quale sia anche previsto che la***

***realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o e' almeno***

***contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di***

***nuova edificazione dello stadio;***

***b) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di un piano***

***economico-finanziario che dia conto, anche mediante i ricavi di***

***gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di***

***realizzazione;***

***c) nel caso di interventi da realizzare su aree di proprieta'***

***pubblica o su impianti pubblici esistenti, di un piano***

***economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9,***

***del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che***

***indichi l'importo delle spese di predisposizione della proposta,***

***nonche' di una bozza di convenzione con l'amministrazione***

***proprietaria per la concessione di costruzione o di gestione, che***

***specifichi, oltre all'obbligo della preventiva o contestuale***

***realizzazione delle opere di urbanizzazione, le caratteristiche dei***

***servizi e della gestione nonche' la durata della cessione del diritto***

***di superficie o di usufrutto.***

***2-bis. La conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 1,***

***comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si***

***svolge in forma simultanea, in modalita' sincrona e, se del caso, in***

***sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto***

***ambientale. Nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono***

***su aree pubbliche, il verbale conclusivo di approvazione del***

***progetto, che e' pubblicato nel sito internet istituzionale del***

***comune e nel Bollettino Ufficiale della regione, costituisce***

***dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza***

***dell'opera, comprendente anche gli immobili complementari o***

***funzionali di cui al comma 1, con eventuali oneri espropriativi a***

***carico del soggetto promotore, e costituisce verifica di***

***compatibilita' ambientale e variante allo strumento urbanistico***

***comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e 16***

***del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in***

***materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto***

***del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Nel caso di***

***impianti sportivi privati il verbale conclusivo della conferenza di***

***servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione di variante***

***allo strumento urbanistico comunale ed e' trasmesso al sindaco, che***

***lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima***

***seduta utile.***

***3. Lo studio di fattibilita' di cui al comma 1, nell'ipotesi di***

***impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000***

***posti, puo' prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell'inizio***

***delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro***

***300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo***

***pubblico per attivita' commerciali sia consentita solo***

***all'associazione o alla societa' sportiva utilizzatrice dell'impianto***

***sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e le concessioni di***

***occupazione di suolo pubblico gia' rilasciate all'interno di dette***

***aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di***

***tempo, con oneri indennizzatori a carico della societa' sportiva***

***utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il***

***titolare e la medesima societa' sportiva. Nell'ipotesi di impianti***

***sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e***

***16.000 posti, la disposizione del primo periodo si applica entro 150***

***metri dal perimetro dell'area riservata, restando ferme e***

***impregiudicate la validita' e l'efficacia delle autorizzazioni e***

***delle concessioni di occupazione di suolo pubblico gia' rilasciate.***

***4. In relazione agli interventi da realizzare su aree di proprieta'***

***pubblica o su impianti pubblici esistenti, il soggetto proponente***

***deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti***

***dall'articolo 183, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo***

***18 aprile 2016, n. 50, associando o consorziando altri soggetti***

***laddove si tratti della societa' o dell'associazione sportiva***

***utilizzatrice dell'impianto.***

***5. Si applica l'articolo 125 del codice del processo***

***amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo***

***2 luglio 2010, n. 104, alle controversie relative agli impianti***

***sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti***

***aventi a oggetto:***

***a) il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare in***

***caso di istanze concorrenti;***

***b) il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria;***

***c) l'aggiudicazione della concessione.***

***5-bis. In caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di***

***impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o***

***a 2.000 posti allo scoperto, e' consentito destinare, all'interno***

***dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai***

***regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri***

***quadrati della superficie utile ad attivita' di somministrazione di***

***alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni***

***sportive ufficiali, e fino a 100 metri quadrati della superficie***

***utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla***

***disciplina sportiva praticata.***

***5-ter. All'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27***

***dicembre 2013, n. 147, il periodo: «Lo studio di fattibilita' non***

***puo' prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente***

***funzionali alla fruibilita' dell'impianto e al raggiungimento del***

***complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e***

***concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali,***

***occupazionali ed economici e comunque con esclusione della***

***realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale» e'***

***soppresso. ))***

Art. 63

Misure per la Ryder Cup 2022

1. Per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del

progetto Ryder Cup 2022, relativamente alla parte non coperta dai

contributi dello Stato, e' concessa a favore di Ryder Cup Europe LLP

la garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro.

La garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del

Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della

legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' di

operativita' della garanzia dello Stato.

2. La Federazione Italiana Golf provvede a fornire annualmente alla

Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e

delle finanze ***(( nonche' alle Camere per la trasmissione alle***

***competenti Commissioni parlamentari ))*** una relazione sulle attivita'

svolte, accompagnata da una analitica rendicontazione dell'utilizzo

delle somme assegnate.

Capo IV   
Disposizioni in materia di servizi

Art. 64

Servizi nelle scuole

1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attivita'

didattiche nell'anno scolastico 2016/2017, in ambienti in cui siano

garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia

stata risolta la convenzione-quadro Consip l'acquisizione dei servizi

di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonche' degli interventi

di mantenimento del decoro e della funzionalita' degli immobili

adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da

parte delle medesime istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia

dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti gia'

destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di

fornitura, fino al 31 agosto 2017.

2. L'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di

cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.

69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,

e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n.

232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro

Consip oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari

all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area

omogenea nelle regioni in cui non e' intervenuta la risoluzione della

convenzione-quadro Consip.

3. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per

l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari

di cui al comma 1, da completarsi entro l'inizio dell'anno scolastico

2018/2019, e al fine di consentire il regolare avvio delle attivita'

didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 in ambienti in cui siano

garantite idonee condizioni igienicosanitarie, nonche' di assicurare

la tutela sociale dei livelli occupazionali dei lavoratori, Consip

S.p.A., nel contesto del Programma di razionalizzazione degli

acquisti nella pubblica amministrazione, svolge, per conto del

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, la

procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto i servizi

di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.

69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,

anche utilizzando lo strumento di cui all'articolo 55, comma 14, del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e prevedendo una

suddivisione in lotti per aree geografiche. A tal fine, il Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito delle

risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio dello Stato

di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca, comunica a Consip S.p.A. i fabbisogni, tenendo conto anche

delle finalita' occupazionali, con il relativo livello di

aggregazione, delle istituzioni scolastiche ed educative interessate

e stipula il relativo contrattoquadro attraverso cui dette

istituzioni procedono all'acquisizione dei servizi mediante la

stipula di appositi contratti attuativi. Gli aggiudicatari della

procedura di cui al presente comma, al fine di garantire il livello

occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale gia'

utilizzato dalla precedente impresa o societa' affidataria.

4. L'acquisizione dei servizi di cui al comma 3, nonche' la

prosecuzione dei servizi di pulizia e degli interventi di piccola

manutenzione e decoro previsti sino alla scadenza dei contratti

attuativi della Convenzione Consip nei lotti in cui questi ultimi

siano ancora vigenti, avviene nei limiti di spesa previsti

dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,

incrementati dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio

finanziario 2017.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 64

milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per l'anno 2017 mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202,

della legge 13 luglio 2015, n. 107.

***(( 5-bis. Al fine di promuovere, a decorrere dall'anno scolastico***

***2017/2018, il consumo di prodotti biologici e sostenibili per***

***l'ambiente nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli***

***asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle***

***scuole secondarie di primo e di secondo grado, e' istituito nello***

***stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari***

***e forestali il Fondo per le mense scolastiche biologiche, con una***

***dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di***

***euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro delle***

***politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il***

***Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il***

***Ministro della salute, limitatamente agli aspetti di competenza,***

***previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8***

***del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, in***

***conformita' alla disciplina europea vigente, le percentuali minime di***

***utilizzo di prodotti biologici nonche' i requisiti e le specifiche***

***tecniche necessari per qualificare il servizio di refezione***

***scolastica quale mensa biologica. Il Fondo e' destinato a ridurre i***

***costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica***

***biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione***

***nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione ed e'***

***assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento***

***e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole***

***alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione,***

***dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza***

***unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto***

***1997, n. 281, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di***

***mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma. Le***

***stazioni appaltanti pubbliche che intendono aggiudicare servizi di***

***mensa scolastica biologica prevedono l'inserimento delle percentuali***

***minime di utilizzo di prodotti biologici, dei requisiti e delle***

***specifiche tecniche previsti nel decreto di cui al secondo periodo.***

***Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per***

***l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018,***

***si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, a 10 milioni***

***di euro per l'anno 2018, a 8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10***

***milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante***

***corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,***

***della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 2 milioni di euro***

***per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per***

***interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,***

***comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro***

***dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri***

***decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))***

***(( Art. 64-bis***

***Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa***

***quotidiana e periodica***

***1. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170,***

***sono apportate le seguenti modificazioni:***

***a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:***

***«1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si***

***articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:***

***a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e***

***di periodici;***

***b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite***

***dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre***

***merci»;***

***b) l'alinea del comma 3 e' sostituito dal seguente: «Possono***

***esercitare l'attivita' di vendita della stampa quotidiana e***

***periodica, in regime di non esclusivita', le seguenti tipologie di***

***esercizi commerciali:».***

***2. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.***

***170, e' inserito il seguente:***

***«Art. 4-bis (Apertura di nuovi punti vendita). - 1. L'apertura di***

***nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere***

***stagionale, e' soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della***

***legge 7 agosto 1990, n. 241.***

***2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto***

***del numero dei punti vendita gia' esistenti in relazione al bacino***

***d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di***

***sostenibilita' ambientale e di viabilita' nonche' di tutela e***

***salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico***

***e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita e' regolamentata***

***sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome***

***di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con***

***le modalita' di cui al comma 3.***

***3. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8***

***del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i***

***criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti***

***vendita, affinche' sia garantita, a salvaguardia dei motivi***

***imperativi di interesse generale connessi alla promozione***

***dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza***

***capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale,***

***anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del***

***bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali. Le***

***intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con***

***decreto del Ministro dello sviluppo economico.***

***4. Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel***

***rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia***

***di concorrenza, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari***

***e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli***

***ostacoli che limitano la possibilita', per i punti vendita esclusivi,***

***di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al***

***pubblico, nonche' la possibilita' di svolgere l'intermediazione di***

***servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni***

***territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di***

***trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi***

***restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali***

***attivita' e servizi ulteriori, dalla normativa vigente».***

***3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001,***

***n. 170, dopo la lettera d-quinquies) sono aggiunte le seguenti:***

***«d-sexies) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti***

***editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle***

***forniture a parita' di condizioni economiche e commerciali; la***

***fornitura non puo' essere condizionata a servizi, costi o prestazioni***

***aggiuntive a carico del rivenditore;***

***d-septies) le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai***

***punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per***

***tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza***

***del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle***

***esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto***

***della parita' di trattamento possono essere rifiutate ovvero***

***restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione***

***temporale».***

***4. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.***

***170, come da ultimo modificato dal presente articolo, e' inserito il***

***seguente:***

***«Art. 5-bis (Nuove opportunita' imprenditoriali e commerciali per i***

***punti vendita esclusivi). - 1. Nelle zone dove la fornitura della***

***stampa quotidiana e periodica non e' assicurata dagli ordinari canali***

***di distribuzione, i punti vendita di tali zone possono chiedere di***

***essere riforniti dal punto vendita esclusivo disponibile***

***geograficamente piu' vicino sulla base di un accordo di fornitura. E'***

***altresi' consentito ai punti vendita esclusivi di rifornire, sulla***

***base di un accordo di fornitura, gli esercizi commerciali che fanno***

***richiesta di fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti alla***

***tipologia del bene o del servizio oggetto prevalente della loro***

***attivita' commerciale. Con accordo su base nazionale tra le***

***associazioni di categoria piu' rappresentative degli editori e dei***

***rivenditori di quotidiani e di periodici sono definite le condizioni***

***economiche per lo svolgimento di tali attivita', che in ogni caso***

***devono tenere conto delle quantita' di copie vendute dal punto***

***vendita addizionale. L'attivita' addizionale di distribuzione dei***

***punti vendita esclusivi e' soggetta alle disposizioni dell'articolo***

***19 della legge 7 agosto 1990, n. 241».***

***5. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 24***

***aprile 2001, n. 170, e' inserito il seguente:***

***«1-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono***

***sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo***

***1998, n. 114».***

***6. L'articolo 1, comma 2, l'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6,***

***l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 6 del decreto legislativo 24***

***aprile 2001, n. 170, sono abrogati.***

***7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo***

***non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza***

***pubblica. ))***

Art. 65

Autorita' nazionale di regolazione del settore postale

1. A decorrere dall'anno 2017, alle spese di funzionamento

dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai

compiti di autorita' nazionale di regolamentazione del settore

postale, si provvede esclusivamente con le modalita' di cui ai commi

65 e 66, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre

2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori

nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all'articolo 2,

commi da 6 a 21, e di cui all'articolo 15, comma 2-bis, del decreto

legislativo 22 luglio 1999 n. 261.

***(( Art. 65-bis***

***Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del***

***Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380***

***1. All'articolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle***

***disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui***

***al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le***

***parole: «ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili» sono***

***sostituite dalle seguenti: «ne consentano anche il mutamento delle***

***destinazioni d'uso purche' con tali elementi compatibili, nonche'***

***conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai***

***relativi piani attuativi». ))***

***(( Art. 65-ter***

***Clausola di salvaguardia***

***1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni***

***a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano***

***compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di***

***attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18***

***ottobre 2001, n. 3. ))***

Art. 66

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della

***(( legge 23 dicembre 2014, n. 190 ))***, e' incrementata ***(( di 12***

***milioni di euro per l'anno 2017 ))***, di 109 milioni di euro per l'anno

2018, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 40,5 milioni di

euro per l'anno 2020, di 9,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5

milioni di euro per l'anno 2022, di 86 milioni di euro per l'anno

2023 e di 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica

economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

dicembre 2004, n. 307, e' incrementata ***(( di 14 milioni di euro per***

***l'anno 2017, di 86,2 milioni di euro per l'anno 2018, di 85,5 milioni***

***di euro per l'anno 2019, di 135 milioni di euro per l'anno 2020, di***

***23,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13,2 milioni di euro annui***

***a decorrere dall'anno 2022.***

***2-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n.***

***98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n.***

***151, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando***

***quanto previsto dal periodo precedente, la giacenza da detenere a***

***fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo e'***

***ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017».***

***3. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 12, 41, comma 2, 42,***

***commi 1 e 2, 43, 43-bis, 44, comma 1, 45, 46, 50, 55 e dai commi 1 e***

***2 del presente articolo, pari a 1.627,9 milioni di euro per l'anno***

***2017, a 5.196,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543 milioni di***

***euro per l'anno 2019, a 4.263,5 milioni di euro per l'anno 2020, a***

***3.711,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a***

***3.778,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.749,4 milioni di euro a***

***decorrere dall'anno 2024, che aumentano a 5.196,8 milioni di euro per***

***l'anno 2018, a 5.543,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.369,5***

***milioni di euro per l'anno 2020, a 3.784,8 milioni di euro per l'anno***

***2021, a 3.771,9 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.828,6 milioni di***

***euro per l'anno 2023, a 3.799,4 milioni di euro per ciascuno degli***

***anni 2024 e 2025 e a 3.759,4 milioni di euro per l'anno 2026 ai fini***

***della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed***

***indebitamento netto, si provvede:***

***a) quanto a 1.327,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.196,7***

***milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543 milioni di euro per l'anno***

***2019, a 4.263,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.711,9 milioni di***

***euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.778,4 milioni di euro***

***per l'anno 2023 e a 3.749,4 milioni di euro a decorrere dall'anno***

***2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori***

***entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto; ))***

b) quanto a 69,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 72,8 milioni

di euro per l'anno 2021, a 60 milioni di euro per l'anno 2022, a 50

milioni di euro annui dal 2023 al 2025 e a 10 milioni di euro per

l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la

compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione

vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di

cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.

154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.

189.

***(( b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017 mediante***

***riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6,***

***del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. ))***

4. Gli effetti migliorativi, per l'anno 2017, derivanti dal

presente decreto e pari a 2.415 milioni di euro in termini di saldo

netto da finanziare e 3.100 milioni di euro in termini di

indebitamento netto, sono destinati al raggiungimento degli obiettivi

programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia

e finanza 2017 presentato alle Camere.

5. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre

2016, n. 232, e' sostituito ***(( dall'allegato 1 ))*** al presente

decreto.

6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal

presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio, anche in conto residui. ***(( Limitatamente alle***

***disposizioni di cui all'articolo 50, ove necessario, previa richiesta***

***dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle***

***finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la***

***cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di***

***ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. ))***

Art. 67

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

«ALLEGATO 1-bis

(Articolo 30-bis, comma 1)

CODICI DI DISPOSITIVI PROTESICI PERSONALIZZATI PER DISABILI

04.48.21.006/015/018;

12.22.03.009/012;

12.22.03.015/018;

12.22.18.012;

12.23.06.009 e 12.36.06.015, se prescritte con un comando speciale

(da cod. 12.24.03.803 a 12.24.03.824);

12.23.06.012; 12.27.07.006; 18.09.39.003/006/009/012;

18.09.21.003/006, con i relativi accessori».

Parte di provvedimento in formato grafico

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |